MANUALE PER L'I. E R. GENDARMERIA TOSCANA COMPILATO...

Baldassarre Paoli

Digitized by Google

B 7
4
216
BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE - FIRENZE

ogle

NUALE

PER

ARMERIA TOSCANA

MPILATO

O BALDASSARRE PAOLI

CURATORE DI FIRENZE

DA EDIZIONE

giurisprudenza e di aggiunte per uso
Finanza e delle Guardie Municipali

LRENZE
EL CARCERE ALLE MURATE
1852

Digitized by Google

B 7
4
216
BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE - FIRENZE

MANUALE

PER

L'I. E R. GENDARMERIA TOSCANA

COMPILATO

DALL' AVVOCATO BALDASSARRE PAOLI

REGIO PROCURATORE DI FIRENZE

SECONDA EDIZIONE

accresciuta di note di giurisprudenza e di aggiunte per uso
delle RR. Guardie di Finanza e delle Guardie Municipali

FIRENZE

TIPOGRAFIA DEL CARCERE ALLE MURATE

1852

Digitized by Google

R. BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE
FIRENZE

LIBRI

DONATI DAL

DOTTOR ANNIBALE GIULIONI

GIURISTA

Nato a Firenze il 7 Febbraio 1807
e morto il 1° Dicembre 1895 in Firenze.

16 Maggio 1896

B. 7. 4. 216

Digitized by Google

AVVERTENZA

Il Manuale dell'Avvocato Baldassare Paoli, già distribuito dal Governo alla I. e R. Gendarmeria Toscana, contiene sia rispetto agli ufficj di Pubblica Forza, sia a quelli di Polizia Giudiziaria, delle norme utili non tanto pei Gendarmi, alla cui istruzione fu principalmente ordinato, quanto ancora per le RR. Guardie di Finanza e per le Guardie Municipali istituite con la recente Legge Sovrana de' 10 *Luglio* 1852*: le quali ultime per ciò che attiene alla investigazione, alle denunzie, agli arresti in flagranza e in specie alla certificazione per via di processo verbale delle trasgressioni municipali e rurali e di tutte le altre punite di pena pecuniaria possono trovarsi ad esercitare o* PRINCIPALMENTE *o* SUSSIDIARIAMENTE *le stesse attribuzioni e doveri che la I. e R. Gendarmeria.*

Il metodo, con che il presente manuale è compilato, si dichiara nella dedicatoria a S. E. il Ministro dell' Interno.

In questa seconda edizione sarà aggiunto un titolo sugli ufficj delle RR. Guardie di Finanza dopochè la Legge del

Digitized by Google

di 8 Febbraio 1851 aboli rispetto ad esse l'Art. 284. n.° 2 del Regolamento di Polizia, ed un altro sulle Guardie Municipali: esporrà questo i loro doveri ed attribuzioni, le loro attinenze con le Autorità Municipali, Giudiziarie, Politiche e con la I. e R. Gendarmeria, e indicherà altresì tutte quelle parti del Manuale, nelle quali esse potranno trovare le norme per esercitare con legalità le loro pubbliche ingerenze.

Oltre a ciò la prima parte del libro conterrà in questa seconda edizione qualche più distesa istruzione sulle forme dei processi verbali e delle perquisizioni: la terza, ove si espongono per indice alfabetico le trasgressioni, verrà arricchita di brevi note giurisprudenziali secondo le massime più importanti stabilite dalla Corte di Cassazione ad interpretazione del Regolamento di Polizia e delle Leggi precedenti non abrogate: alla quarta finalmente sarà aggiunto qualche modello di processo verbale per le trasgressioni municipali e rurali.

Digitized by Google

A S. ECCELLENZA

IL MINISTRO DELL' INTERNO

Eccellenza

Allorchè fu pubblicato il Sovrano Decreto de' 30 Maggio 1851, col quale si regolavano e si stabilivano le attribuzioni e i doveri del Gendarme nell'esercizio delle sue funzioni di Polizia Giudiziaria e Amministrativa, e nelle sue relazioni con le Autorità e coi cittadini, fu subito sentito il bisogno, che la nostra Gendarmeria, giovane di istituzione, e non ajutata in conseguenza da tradizioni di

Digitized by Google

Corpo, possedesse un libro o *Manuale*, in cui fossero commentate e svolte le norme scritte nell'Atto Legislativo: e si trovassero altresì quelle nozioni elementari di diritto e procedura criminale, senza le quali non può il Gendarme condursi con intelligenza e con legalità nell'importante servizio pubblico ad esso affidato.

Ora appunto a siffatto bisogno ho inteso di provvedere col presente libro. Alla compilazione del quale non mi mosse soltanto il desiderio di giovare alla Gendarmeria, ma eziandìo di far cosa utile all'universale dei cittadini, a cui deve premere assai, che la Forza Pubblica congiunga AD UNA INTEMERATA MORALITA' (prima ed essenzial garanzia contro ogni maniera di infedeltà e di abusi), tutta quella istruzione che si ricerca per la LEGALITA' delle sue operazioni.

Il libro è diviso in quattro parti.

PARTE I. — La prima parte si intitola: *Guida del Gendarme Toscano nell' esercizio*

Digitized by Google

delle sue funzioni non tanto come Agente della Pubblica Forza, quanto anche come Ufiziale di Polizia Giudiziaria.

Può questa considerarsi siccome un largo commento alla Legge de' 30 Maggio 1851, della quale svolge la lettera seguitandone lo spirito, e profittando prima delle risoluzioni ministeriali, emanate intorno a questa materia nel decorso biennio; poi delle pratiche già introdotte nella Gendarmeria e riconosciute regolari; e finalmente anche dei manuali di altri paesi, in quanto concordano o non contradicono al Sovrano Regolamento Organico.

L' *organamento militare del Corpo* distesamente esposto nel Sovrano Decreto de' 30 Maggio 1851, e gli *ordini di militar disciplina,* la cui rigorosa osservanza è assicurata dalla capacità e dallo zelo degli Ufiziali Comandanti, erano fuori dello scopo del libro; e perciò dell' uno e degli altri si tace, o tanto se ne discorre, quanto lo chieda il bisogno del servizio politico,

Digitized by Google

alla cui direzione il libro principalmente intende.

Nel Gendarme vanno sempre considerate due qualità distinte; vale a dire quella di *Agente della Pubblica Forza* e quella di *Ufiziale di Polizia Giudiziaria.*

Questa distinzione, senza cui può generarsi confusione nell' esercizio dei diversi ufficj, mi suggerì la divisione della prima parte del libro in due sezioni; l' una ordinata a guidare il Gendarme allorchè adempie le parti di Pubblica Forza, e l' altra a regolare gli Ufiziali e Sottufiziali della Gendarmeria nelle incumbenze di Polizia Giudiziaria, che nei congrui casi essi hanno comuni colla Magistratura.

Anche le *esecuzioni civili* costituiscono una delicata ed importantissima parte del servizio della Gendarmeria; e di queste pure fu discorso nei Titoli 12. 13. 14. e 15. della prima sezione; nei quali fu raccolto tuttociò che in proposito le leggi di procedura

Digitized by Google

civile dispongono, o la consuetudine di giudicare ha introdotto.

Parte II. — La seconda parte contiene quelle *nozioni elementari di diritto penale e di procedura criminale*, il cui corredo è necessario al Gendarme, non tanto perchè esso eserciti secondo le forme legali le sue incumbenze, in specie di Polizia Giudiziaria, quanto ancora perchè sia sufficentemente iniziato in quella parte del linguaggio legale, che in più luoghi della Guida si incontra.

Parte III. — Finchè si tratti di *delitti veri e proprj*, i quali hanno una intrinseca pravità morale anche senza rispetto al prescritto della legge civile; il Gendarme, quantunque non istruito nel Codice Penale, facilmente gli avvisa: ed è eccitato dalla natura stessa dell' atto ad esercitare le sue attribuzioni.

Ma trattandosi di *trasgressioni*, la cui punibilità il più delle volte ha sua ragione, non già nella reità intrinseca dell' atto che

Digitized by Google

considerato assolutamente potrebbe essere indifferente, ma sibbene nel pericolo che può venirne alla sicurezza, quiete, prosperità e salute pubblica; occorre che il Gendarme le trovi esposte e dichiarate nel suo *Manuale*: cosicchè questo gli valga di continuo eccitamento a invigilarle e a verificarle.

E a ciò si è provveduto con la terza parte del libro, dove si espongono per ordine alfabetico le trasgressioni previste dal Regolamento di Polizia de' 22 Novembre 1849 e dalle precedenti Leggi dello Stato conservate in vigore.

Indicato per ciascheduna specie di trasgressione l' articolo della legge che vi si riferisce, ho omessa *la parte giurisprudenziale*; considerando, che se è mestieri che i Tribunali per norma dei loro giudizj conoscano le modificazioni introdotte dalla Giurisprudenza, ciò non è strettamente necessario per il Gendarme, che denunzia e verifica.

Ciò che importa al Gendarme di conoscere si è, se per la specie della pena la

Digitized by Google

trasgressione sia verificabile con le forme dei processi verbali aventi fede sino a prova in contrario; e quale sia il Tribunale, a cui deve trasmettersi la denunzia o il verbale di verificazione. E di tutto ciò il Gendarme trova le norme nella terza parte del libro; conciossiachè per ciascheduna specie di trasgressione sia indicata, e la *qualità* della pena di cui è colpita dalla Legge, e il Tribunale, che ha *competenza* a giudicarla.

Parte IV. — Un formulario di processi verbali per le operazioni della Gendarmeria come Forza Pubblica, per le esecuzioni civili, e per gli atti e le verificazioni di Polizia Giudiziaria, costituisce la quarta ed ultima parte del libro.

Sulla quale pure è utilissimo che il Gendarme porti assiduo studio: sì perchè i modelli dei processi verbali, mentre gli offrono quasi preparate e disposte le forme da osservarsi per il legittimo esercizio delle sue funzioni, giovano eziandio a suggerirgli gli atti

Digitized by Google

da farsi; e sì perchè i verbali compilati legalmente, oltre al rendere in ogni caso più spedita l'amministrazione della Giustizia Criminale; in quei casi, nei quali sono abili a far fede per sè stessi fino a prova in contrario, risparmiando alla Parte Pubblica la citazione dei testimonj, alleggeriscono di non poche spese il Regio Erario.

Son lieto di potere intitolare questa mia fatica a V. E., a cui tanto sta a cuore che la Forza Pubblica sia per moralità e per istruzione autorevole e rispettata presso i cittadini; ed ho l'onore di essere con profondo ossequio

Di V. Eccellenza

Li 15 Febbrajo 1852

Dev. Obb. Servitore
B. PAOLI

Digitized by Google

PARTE PRIMA

GUIDA

PER IL GENDARME TOSCANO

NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI

NON TANTO COME AGENTE DELLA PUBBLICA FORZA,
QUANTO COME UFIZIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

Digitized by Google

Digitized by Google

PRELIMINARI

TITOLO PRIMO

Dello scopo per il quale è istituita la I. e R. Gendarmeria.

1. La I. e R. Gendarmeria è istituita per invigilare al mantenimento dell' ordine interno dello Stato, assicurare la esecuzione delle Leggi, e provvedere alla privata sicurezza dei cittadini.

2. La I. e R. Gendarmeria investiga i fatti criminosi, ne raccoglie le prove, e denunzia, o traduce i contravventori della Legge ai Tribunali competenti a giudicarli.

TITOLO SECONDO

Delle principali qualità del Gendarme per corrispondere allo scopo della istituzione della I. e R. Gendarmeria.

3. Affinchè la I. e R. Gendarmeria possa efficacemente corrispondere al nobile scopo della sua istituzione, occorre che si distingua per più qualità indispensabili a

Digitized by Google

conciliarle il rispetto e la pubblica estimazione dei cittadini.

4. Prima qualità di una buona Gendarmeria è LA RELIGIONE E LA MORALITA' in ogni individuo del Corpo. Senza queste due doti essenzialissime, il Gendarme sarebbe di scandalo e non di esempio ai cittadini; e si troverebbe giustamente esposto all'altrui disprezzo, quando richiedesse la osservanza di leggi, che egli fosse il primo a violare.

5. Quindi deve aversi come assolutamente indegno di appartenere al Corpo ogni Gendarme, il quale profanasse la Divinità con la bestemmia; o si facesse notare per il parlare turpe e disonesto; o si conducesse scostumatamente in pubblico, o in privato; o si avvilisse con la ebrietà.

6. Importantissimo tra i doveri di moralità del Gendarme è quello di essere *esatto e leale nei suoi processi verbali o rapporti:* nei quali, senza preoccupazione e senza odio o favore per chicchessia, deve essere esposta tutta la verità, e niente altro che la verità.

7. Altra qualità indispensabile per il Gendarme è quella di possedere tutta la ISTRUZIONE necessaria per bene e legalmente condursi nell'esercizio delle diverse incumbenze sì di Polizia Amministrativa che di Polizia Giudiziaria, delle quali il Corpo è incaricato dalla Legge, e può essere richiesto dalle competenti Autorità.

8. Il Comandante del Reggimento deve curare assiduamente, che questa istruzione si acquisti o si perfezioni

Digitized by Google

ogni dì più negli Ufiziali, Sottufiziali, e Soldati da lui dipendenti; e prendere tutti quei provvedimenti, che il suo zelo gli suggerirà, siccome i più adatti a mantenerla, diffonderla e crescerla in tutto il Corpo (1).

9. A questo effetto assai contribuirà il tenere in osservanza l'Art. 10. §. IV. del Regolamento Organico del 30 Maggio 1851, che pone l'abilità di leggere e scrivere come una delle condizioni necessarie per essere ammessi al Corpo della I. e R. Gendarmeria.

10. Sarà utile altresì, che a cura del Comandante del Reggimento siffatta abilità di leggere e scrivere si acquisti, quanto e come meglio sia possibile, dai Gendarmi illitterati già addetti al Corpo, e che per la buona loro condotta meritassero di esservi mantenuti.

11. Intanto, finchè ciò non siasi pienamente ottenuto, ogni Ufiziale o Capo di distaccamento, il quale ordini o disponga un servizio di perlustrazione, avrà premura di porre nelle pattuglie almeno un Gendarme abile nella lettura e nella scrittura; affinchè, dove occorra, possano essere da lui compilati i processi verbali.

12. Ogni Ufiziale, Sottufiziale o Graduato della I. e R. Gendarmeria, possederà una copia tanto del Regolamento Organico quanto del presente Manuale; ed una copia dell'uno e dell'altro si terrà e conserverà nella caserma di

(1) Regol. Organ. della Gendarmeria de' 30 Maggio 1851. Art. 73.

Digitized by Google

ogni distaccamento, per servir di norma ai Gendarmi nelle diverse occorrenze.

13. Oltre a ciò gli Ufiziali e Sottufiziali, per bene esercitare nei congrui casi le incumbenze di Ufiziali di Polizia Giudiziaria, avranno cura di istruirsi nelle leggi penali, ed in quelle di procedura criminale veglianti in Toscana (1).

14. Ognorachè si tratti di avanzare un Caporale al grado di Sergente, o di destinare un Gendarme, già Sergente, al comando di un distaccamento; sarà utile di assicurarsi per mezzo di esame, che esso rettamente eserciterà le funzioni di Polizia Giudiziaria, delle quali per il suo grado è rivestito.

15. L'esame si terrà innanzi ad uno o più Ufiziali del Reggimento, e con le forme che saranno stabilite dal Comandante del Corpo; e si raggirerà sulle disposizioni del Regolamento Organico e del Manuale, e sulle elementari cognizioni di diritto penale e di procedura criminale.

16. La terza qualità del Gendarme è quella di esser BUON SOLDATO.

17. Come soldato, il Gendarme, oltre al mantenersi fermamente in quella fedeltà che egli giura al GRANDUCA nell'atto dell'ammissione al Corpo, deve assiduamente curare la propria istruzione nel maneggio delle armi; osser-

(1) Reg. Organ. della Gendarm. Art. 88.

Digitized by Google

vare tutte le leggi e ordinamenti di militar disciplina; avere intera subordinazione e obbedienza passiva pei suoi Superiori militari; e mostrarsi sempre netto e bene in assetto nelle vesti e nell'armamento; grave e composto nelle perlustrazioni; fermo e coraggioso in tutte le azioni sì di Polizia Giudiziaria che di Polizia Amministrativa, qualunque ne sia la gravità ed il pericolo.

18. Il Gendarme nell'esercizio delle sue funzioni deve costantemente condursi con MODI CIVILI ED UMANI; scrupolosamente astenersi da ogni villania di parole, e da ogni modo basso e provocante; sicchè tutti conoscano e rispettino in lui non l'uomo mosso da ira o da altra passione, ma dal debito del nobilissimo ufficio di procurare la osservanza alle leggi, e provvedere alla pubblica e privata sicurezza.

19. Finalmente dote precipua del Gendarme è la PRUDENZA, la quale specialmente consiste:

I. Nello scegliere per le operazioni di Polizia Amministrativa o di Polizia Giudiziaria quella opportunità di tempi, luoghi e modi, la quale meglio valga ad evitare romori e disordini, quando però la gravità o l'urgenza del caso non consigli a rompere ogni indugio e a trapassare ogni riguardo;

II. Nel fuggire la facilità soverchia del contrarre relazioni o familiarità coi cittadini, massime con coloro, che non sian raccomandati da una fama e condotta specchiata e pura per ogni rispetto;

Digitized by Google

III. Nel guardarsi dal manifestare a chicchessia gli ordini o i segreti datigli o confidatigli pei bisogni del servizio dai suoi Superiori militari, oppure dalle Autorità Giudiziarie o Politiche.

20. Rammenti però la Gendarmeria, che la prudenza non è fiacchezza, o codardia: e che, quando alcuno a questi vizj cedesse, glie ne verrebbe grave peso di vergogna e di colpa.

TITOLO TERZO

Delle relazioni della I. e R. Gendarmeria con le Autorità.

21. La I. e R. Gendarmeria deve tenersi in continua comunicazione con le Autorità Giudiziarie e Politiche; e coadiuvarle incessantemente ed efficacemente nell'esercizio delle loro attribuzioni, e nell'adempimento dei respettivi doveri (1).

22. La Gendarmeria coadiuva le Autorità Giudiziarie, seguitando le istruzioni, ed eseguendo le richieste che da dette Autorità si fanno per tutto ciò che attiene alla scoperta dei delitti e delle trasgressioni, e alla punizione dei delinquenti e dei trasgressori (2).

23. La Gendarmeria coadiuva le Autorità di Polizia Amministrativa, seguitando le istruzioni, ed eseguendo le

(1) Regolam. Organ. Art. 87.
(2) Regolam. Organ. Art. 118.

Digitized by Google

richieste che dalle Autorità medesime si fanno a fine di prevenire i delitti e le trasgressioni; di investigare i colpevoli; di mantenere, o ristabilire la sicurezza e tranquillità interna del paese; e di invigilare alla osservanza di ogni Legge e Regolamento riguardante la pubblica quiete (1).

24. Le Autorità di Polizia Amministrativa (Prefetti, Sottoprefetti e Delegati) sono investite del diritto di disporre della forza residente nel respettivo perimetro; e perciò, quando esse riconoscano il bisogno di una straordinaria sorveglianza in qualche località, o abbiano ragioni di temervi qualche grave disordine, possono invitare l'Ufiziale o Sottufiziale di maggior grado a riunire sul luogo minacciato una forza straordinaria tratta dalle brigate o distaccamenti collocati nel circondario della respettiva giurisdizione (2).

25. Le comunicazioni tra le Autorità e la I. e R. Gendarmeria debbono essere fatte per iscritto, con la forma di richiesta, con la data e con la firma dell'Autorità richiedente.

26. Tanto le Autorità Politiche quanto le Autorità Giudiziarie possono chiamare a sè l'Ufiziale o Sottufiziale comandante la forza residente nel respettivo perimetro giurisdizionale, ognorachè reputino conveniente di conferire con essi per i bisogni del servizio di Polizia o di Giustizia.

27. Egualmente gli Ufiziali e Sottufiziali di Gendarmeria possono accedere alle dette Autorità, tutte le volte

(1) Regol. Organ. Art. 106.
(2) Regol. Organ. della Gendarm. Art. 110.

Digitized by Google

che essi stimino utile di consultarle, e di aver notizie attinenti alla miglior riuscita del pubblico servizio.

28. Dopo che le Autorità Giudiziarie o Politiche hanno fatto le loro richieste alla Gendarmeria; ad essa esclusivamente incombe sotto la sua responsabilità la direzione delle operazioni militari, necessarie a procurarne il successo.

TITOLO QUARTO

Dei diversi ufficj della I. e R. Gendarmeria.

29. Gli individui addetti al Corpo della I. e R. Gendarmeria, considerati nell'esercizio delle loro funzioni, hanno due ufficj affatto distinti, vale a dire:

I. Quello di Agenti della Pubblica Forza;

II. Quello di Ufiziali di Polizia Giudiziaria.

30. Tutti i Gendarmi, Ufiziali, Sottufiziali e Soldati sono Agenti della Pubblica Forza, e debbono compierne i doveri.

31. I soli Ufiziali e Sottufiziali di Gendarmeria, tanto effettivi che onorifici, sono Ufiziali di Polizia Giudiziaria, e possono nei congrui casi esercitarne le incumbenze (1).

(1) Regolam. di Proc. Crim. de' 22 Novembre 1849. Art. 9; Decreto de' 30 Maggio 1851. Art. 1.; Regol. Organ. della Gendarmeria Art. 144.

Digitized by Google

SEZIONE PRIMA

TITOLO PRIMO

Della I. e R. Gendarmeria considerata come Pubblica Forza.

32. Come Agenti della Pubblica Forza, i Gendarmi sono incaricati del duplice servizio di Polizia Amministrativa e di Polizia Giudiziaria.

33. Gli ufficj che in questa qualità, e per l'effetto di corrispondere ai bisogni dell'uno e dell'altro servizio, principalmente si esercitano dalla I. e R. Gendarmeria, sono:

I. La vigilanza;

II. La investigazione e le denunzie;

III. Le visite domiciliari e le perquisizioni;

IV. Gli arresti.

TITOLO SECONDO

Della vigilanza.

34. La vigilanza della I. e R. Gendarmeria deve incessantemente esercitarsi sui LUOGHI, e sulle PERSONE.

Digitized by Google

35. Ogni distaccamento di Gendarmeria ha il dovere di invigilare per mezzo di continue perlustrazioni quel perimetro di circondario, nel quale è specialmente incaricato di prestare il servizio di Pubblica Forza (1).

36. Perchè le perlustrazioni riescano efficaci, occorre che ogni Gendarme addetto ad un distaccamento abbia cura di conoscere con la possibile esattezza la topografia del proprio circondario, ed in specie tutti quei luoghi, i quali più facilmente possono richiamare la vigilanza e l'intervento della Forza (2).

37. I Capi militari, che ordinano e dirigono le perlustrazioni, dovranno tenerne concerto con le Autorità di Polizia Amministrativa, e conformarsi alle loro istruzioni in tutti quei casi, nei quali queste reputino opportuno di attuare un servizio di vigilanza speciale (3).

38. Non deve mai mancare l'intervento e la vigilanza della Gendarmeria, alle fiere, alle feste, e ad ogni pubblica riunione, dove siano a temersi disordini o tumulti.

39. Nelle campagne la Gendarmeria in perlustrazione deve specialmente mantenere la sicurezza delle pubbliche strade, e tutelare la proprietà dei prodotti campestri, traducendo avanti all'Autorità ognuno, il quale, essendone possessore, apparisca uomo di sinistro aspetto, e non sap-

(1) Reg. Organ. della Gendarm. Art. 123.
(2) Reg. Organ. Art. 123.
(3) Reg. Organ. Art. 124.

Digitized by Google

pia dare sufficiente discarico di sua persona, e del possesso dei medesimi (1).

40. Sarà poi utile assai al pubblico servizio, che per occasione delle perlustrazioni si istituiscano tra i picchetti confinanti delle giornaliere comunicazioni, da farsi nei luoghi ed ore concertati tra i respettivi Capoposti; e ciò per l'effetto non tanto di prestarsi a vicenda la mano per qualche atto, la cui riuscita possa dipendere da una mutua e pronta cooperazione di più distaccamenti; quanto ancora per diffondere rapidamente ed utilmente tutte le notizie che si riferiscono alla pubblica sicurezza, e che possono giovare, sia allo scuoprimento di un delitto, sia all'arresto di un delinquente, sia al ricupero di oggetti involati.

41. Nelle città la Gendarmeria in perlustrazione deve specialmente curare, che si conservi la pubblica quiete nei luoghi più frequentati dalla popolazione; che si mantengano nette e libere al transito le vie e piazze pubbliche; che si chiudano alle ore stabilite le bettole, le osterie, i biliardi, ed altri pubblici luoghi; e che non sia da clamori notturni disturbato il riposo dei cittadini (2).

42. Nelle perlustrazioni notturne la Gendarmeria più specialmente userà del diritto di interrogare quelli che incontra per via, e di chiedere il motivo del loro raggirarsi di notte fuori del proprio domicilio. Bensì i Gendarmi in

(1) Regol. Organ. Art. 124.
(2) Regol. Organ. Art. 124.

Digitized by Google

tali incontri si asterranno da ogni richiesta vessatoria, e la prudenza indicherà loro, quando, ed a chi, siffatto discarico possa congruamente esser dimandato.

43. Tanto nelle città che nelle campagne la Gendarmeria in perlustrazione porterà continua attenzione sulla osservanza delle Leggi penali e dei Regolamenti di Polizia, arrestando i delinquenti e trasgressori, nei casi e nei modi di che sarà detto al titolo degli arresti.

44. Quanto alla vigilanza sulle persone, i Gendarmi debbono assiduamente e particolarmente esercitarla sui precettati, sui sottoposti alla vigilanza di polizia dai Tribunali, e su tutti coloro, che per vagabondaggio, scostumata condotta, o precedenti condanne, siano diffamati nella pubblica opinione, e si abbiano fondatamente in sospetto di macchinare delinquenze (1).

45. A quest' effetto ogni Gendarme avrà premura di conoscere il nome e cognome, le qualità personali, e le abitazioni di tutti gli individui sopraddetti, che dimorano nel suo circondario; acciocchè possa seguitarne le tracce, procedere alle visite domiciliari, e operarne l' arresto nei casi e modi, di che sarà discorso ai titoli respettivi del presente Manuale.

46. Una speciale vigilanza deve esercitarsi dalla I. e R. Gendarmeria sui *forestieri*, ai quali essa ha il diritto di richiedere e farsi esibire i passaporti e le carte occorrenti (2).

(1) Regol. Organ. Art. 127.
(2) Regol. Organ. Art. 139.

Digitized by Google

47. Nel procedere a tali richieste i Gendarmi adopereranno quei modi urbani e gentili, che debbono andare sempre congiunti ai loro atti, ma in questi casi molto più per mantenere in onore appresso i forestieri la civiltà del proprio paese.

48. I forestieri, che non dessero discarico di loro persona, saranno tradotti avanti le Autorità competenti nei modi e forme, di che sarà discorso nel titolo degli arresti.

49. Debbono i Gendarmi altresì vigilare che non rientrino in Toscana, o non si introducano nei luoghi donde furono espulsi, i condannati all'esilio particolare o generale per sentenza dei Tribunali, e gli sfrattati per misura di polizia. Per il che sarà utile che ogni Capo di distaccamento abbia un registro, in cui siano indicati i nomi e cognomi degli *esiliati* e *sfrattati;* le qualità personali dei medesimi; il luogo donde furono esiliati o sfrattati; e l'Autorità, che decretò l'esilio o lo sfratto.

50. In questo registro verranno pure indicati i nomi e cognomi e qualità personali dei disertori toscani, e dei disertori o delinquenti esteri, di cui si richieda la estradizione a forma dei trattati; affinchè possa la Gendarmeria, incontrandoli, procedere a quegli atti, dei quali sarà discorso al titolo degli arresti.

51. Di questo registro, e di ogni altra nota o carta scritta, siccome di ogni informazione attinente al pubblico servizio di Giustizia o di Polizia, dovrà da ogni Capoposto che sia permutato, esser data formale consegna, e respet-

Digitized by Google

tivamente esser fatta comunicazione al Capoposto che gli succede.

52. Il processo verbale di consegna del distaccamento, (che dovrà sempre compilarsi e trasmettersi al Comando del Corpo nella occasione della permuta di un Capoposto), conterrà la espressa menzione di avere osservato l'articolo precedente.

TITOLO TERZO

Delle investigazioni e delle denunzie.

53. Tutto ciò che può interessare la pubblica quiete, moralità e sicurezza, siccome tutto ciò che attiene alla scoperta dei delitti e dei delinquenti, forma oggetto di continua ed efficace investigazione per parte della I. e R. Gendarmeria, la quale riferisce e denunzia i resultamenti della investigazione stessa alle Autorità competenti.

54. Le denunzie debbono farsi dai Gendarmi ALLE AUTORITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, E ALLE AUTORITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA, fermi stanti i Rapporti ai Superiori militari di che negli Art. 83 e 84 del Regolamento Organico.

55. Le *Autorità di Polizia Amministrativa* debbono essere costantemente informate di tutti i fatti o avvenimenti che interessano la pubblica moralità, la pubblica sicurezza e la pubblica salute; e avere senza dilazione tutte

Digitized by Google

quelle notizie, per le quali possa parer richiesto qualche pronto provvedimento di prevenzione o di repressione (1).

56. A quest'effetto deve la Gendarmeria, oltre alla informazione immediata, conferire con le Autorità medesime, e dipendere dalle loro istruzioni e dai loro ordini (2).

57. Siccome tra le attribuzioni della Polizia Amministrativa vi è quella importante e principalissima di prevenire i delitti; così alle Autorità predette dovranno essere denunziati dalla Gendarmeria, non solo i fatti compiuti, ma anche ogni maneggio, macchinazione o preparativo, dal quale possa venirne danno o disturbo alla quiete ed alla sicurezza dei cittadini.

58. Queste denunzie saranno fatte dai Maggiori di Battaglione e dai Capitani comandanti in un compartimento al Prefetto; dagli Ufiziali comandanti in un circondario al Sottoprefetto; e dai Capi di distaccamento al respettivo Delegato (3).

59. Ai Delegati di Governo dovranno pure denunziarsi dai Sottufiziali comandanti i distaccamenti tutte le contravvenzioni ai precetti di polizia (4).

60. Gli AVVISI, e le DENUNZIE da farsi per parte della I. e R. Gendarmeria *alla Autorità Giudiziaria* concernono i delitti e le trasgressioni.

(1) Regol. Organ. Art. 107.
(2) Regol. Organ. Art. 107.
(3) Regol. Organ. Art. 107. e 108.
(4) Regol. Organ. Art. 128.

Digitized by Google

61. L'AVVISO è la semplice e generica notizia, che si dà per scritto, o anche a voce, del fatto criminoso.

62. La DENUNZIA è l'atto formale che la Gendarmeria presenta e ratifica avanti l'Autorità; e nel quale si debbono esporre chiaramente e distintamente tutti i particolari del delitto o della trasgressione; indicare la persona o persone incolpate; e offrire alla Giustizia i mezzi di prova tanto sul materiale che sullo speciale.

63. L'AVVISO di ogni delitto deve esser dato immediatamente al Regio Procuratore da ogni Ufiziale o Capo di distaccamento, il quale esercitando le sue funzioni ne venga in cognizione (1).

64. Se però il delitto sia flagrante, o quasi flagrante, e appartenga alla competenza delle Corti Regie; deve darsene tosto l'avviso anche agli Ufiziali di Polizia Giudiziaria viciniori per l'effetto che siano eseguiti gli atti urgenti prescritti dalle Leggi di procedura criminale (2).

65. La DENUNZIA dei delitti o trasgressioni deve essere presentata al R. Procuratore, se si tratti di delitto o trasgressione appartenente alla competenza dei Tribunali di prima istanza o delle Corti Regie; e ai Pretori Criminali per i delitti o trasgressioni di competenza pretoriale (3).

(1) Regol. di Proced. Crim. Art. 57; Regol. Organ. della Gendarm. Art. 112.

(2) Regol. Organ. della Gendarm. Art. 113.

(3) Regol. di Proced. Crim. Art. 59; Regol. Organ. della Gendarm. Art. 114. 115.

Digitized by Google

66. I Sottufiziali comandanti i distaccamenti fuori del capo luogo del circondario, potranno presentare anche ai Pretori Criminali, o ai Pretori Civili le denunzie dei delitti o trasgressioni della prima categoria, sempre però fermo stante l'obbligo di dare contemporaneamente un breve avviso del fatto denunziato al R. Procuratore.

67. La Gendarmeria *non compie il suo ufficio con la denunzia di un delitto, ma deve efficacemente cooperare, perchè sia raggiunto e punito il delinquente.*

QUINDI È DOVER SUO D' INSISTERE ANCHE DOPO LA FATTA DENUNZIA NELLE RICERCHE CHE POSSONO IMPORTARE ALLA GIUSTIZIA, E DI COMUNICARE SPEDITAMENTE GLI INDIZJ E PROVE RACCOLTE AL R. PROCURATORE, O AL PRETORE CRIMINALE SECONDO CHE IL DELITTO O LA TRASGRESSIONE SIANO DI MAGGIORE O MINOR COMPETENZA (1).

68. Quando siavi morte violenta o improvvisa o anche ferimento grave di un cittadino; deve esserne dato avviso al R. Procuratore, nonostante che il fatto abbia le apparenze d' infortunio (2).

69. I Sottufiziali comandanti i distaccamenti nel trasmettere ai loro Superiori militari il rapporto dei delitti accaduti nel loro circondario, vi dovranno fare *espressa menzione* di averne dato avviso anche al Regio Procuratore.

70. Nel caso, in cui siffatta menzione manchi nel rapporto, sarà cura dell' Ufiziale che lo riceve, di dare egli

(1) Regol. Organ. della Gend. Art. 116 e 117.
(2) Circol. istruttoria per gli Ufiziali di Poliz. Giudiz. §. 4.

Digitized by Google

stesso immediatamente al R. Procuratore l' avviso del delitto denunziatoli; ed ecciterà il denunziante a conformarsi alla legge pei casi futuri.

71. Trattandosi di cattiva condotta, o di delitti o trasgressioni di cui si rendano colpevoli individui militari fuori delle loro caserme, la Gendarmeria oltre alle denunzie, di che nei precedenti articoli, dovrà darne tosto avviso al Comando di piazza.

TITOLO QUARTO

Delle visite e perquisizioni domiciliari e delle forme delle medesime.

72. Il domicilio del cittadino è inviolabile; e nessuno Agente della Pubblica Forza può introdurvisi, se non nei casi permessi dalla Legge.

73. I casi nei quali la I. e R. Gendarmeria può introdursi nell' interno di un' abitazione sono i seguenti, cioè:

I. Quando vi dimorino dei vincolati di precetto serale per l' effetto di verificare, se il precetto sia osservato (1).

II. Quando l' intervento della Gendarmeria nell' interno di una casa sia richiesto dall' abitante stesso, il quale invochi il soccorso della Pubblica Forza, o per sottrarsi ad

(1) Regol. Organ. Art. 126.

Digitized by Google

un danno o ad un pericolo; o per prevenire un delitto; o per arrestare un delinquente (1);

III. Quando la Gendarmeria in perlustrazione oda nell' interno di una casa grida o clamori che annunzino risse o gravi disordini o sventure, di modo che l' intervento della Pubblica Forza possa riuscire utile per la umanità e per la giustizia (2);

IV. Quando si tratti di procedere in conseguenza di legittimo mandato, all'arresto di qualche individuo, osservate però in questo caso le regole e forme stabilite al titolo degli arresti;

V. Quando si tratti di osterie, bettole, pubblici alberghi, ed altri luoghi pubblici, che i Gendarmi possono sempre visitare per rintracciarvi i forestieri sospetti, i vagabondi e i contumaci (3);

VI. E quando importi alla Giustizia Pubblica di perquisire la casa, officina o fondo di un incolpato, o di un terzo per ricercarvi carte, istrumenti od oggetti di qualsisia natura, che costituiscano materiale di un delitto o di una trasgressione, oppure siano capaci di provare la reità di un delinquente o trasgressore.

74. Per procedere legittimamente alla perquisizione domiciliare, di che nel §. VI del precedente articolo, occorre

(1) Regol. Organ. Art. 136.
(2) Art. cit.
(3) Regol. Organ. Art. 140.

Digitized by Google

— o il caso *della flagranza, o quasi flagranza*, nel quale gli Ufiziali e Sottufiziali della Gendarmeria sono autorizzati come Ufiziali di Polizia Giudiziaria alle visite domiciliari (1);

— o il caso *della urgenza*, nel quale benchè fuori della flagranza ogni Ufiziale di Polizia Giudiziaria, e anche ogni Gendarme quantunque non Ufiziale di Polizia Giudiziaria, può dare opera agli atti strettamente necessarj per assicurare tracce di un delitto, o prove della reità di un deliquente, le quali per la dilazione potrebbero dispersi (2).

75. Le FORME, le quali debbono sempre osservarsi nelle perquisizioni domiciliari sono le seguenti, cioè:

I.ª L'assistenza all'atto di due testimoni (3);

(1) Regol. di Proced. Crim. Art. 21, Circol. istrutt. per gli Ufiziali di Polizia Giudiziaria de' 13 Maggio 1851. §. 19. e 20. V. il Manuale nella sezione seconda, titolo quinto.

(2) Regol. di Proced. Crim. Art. 55, Corte di Cassazione Decreti del 21 Gennaio e 20 Febbraio 1852. V. il Manuale nella sezione seconda, titolo settimo.

(3) La osservanza di questa forma è richiesta non tanto dalle Istruzioni approvate con Rescritto Sovrano de'23 Settembre 1816, che la Corte di Cassazione ha più volte decretato doversi considerare come mantenute in vigore, *Decreti de'29 Gennaio e 23 Decembre* 1851, quanto ancora dalla lettera e dallo spirito del Regolamento di Procedura Criminale del 1849, dove è chiaro che l'intervento e l'assistenza di due testimoni vuolsi per ogni verificazione di polizia giudiziaria.

Digitized by Google

II.ª La presenza della persona, la cui casa, bottega, o fondo si perquisisce (1);

III.ª L'assicurazione diligente e legale degli oggetti perquisiti (2);

IV.ª La compilazione del processo verbale, in cui sia esattamente narrato tutto il procedimento della operazione (3).

76. Se per le circostanze di tempo o di luogo o per la urgenza del caso o pel rifiuto delle persone richieste non possa aversi l'assistenza di due testimonj estranei alla Pubblica Forza; nel processo verbale se ne farà espressa menzione, indicando *nominatamente* i due Gendarmi, i quali assumono questo ufficio (4).

77. Non sarà necessaria la presenza di due testimonj, quando assistono alla perquisizione due individui del Corpo della I. e R. Gendarmeria, che siano Ufiziali di Polizia Giudiziaria. In questo caso però dovranno gli individui predetti espressamente dichiarare nel verbale che procedono all'atto in siffatta qualità (5).

78. Se la persona, di cui si visita il domicilio sia as-

(1) Corte di Cassazione Decreto de'23 Dicembre 1851, Decreto de'23 Giugno 1852.

(2) Decreti citati.

(3) Regol. di Proced. Crim. Art. 35., Corte di Cassazione Decreto de' 23. Dicembre 1851.

(4) Argom. dal cit. Decreto della Corte di Cassazione de' 23 Dicembre 1851.

(5) Regol. di Proced. Crim. Art. 36.

Digitized by Google

sente, si richiederà l'intervento e assistenza di chi ne abbia la legale rappresentanza, o di chi più da vicino gli sia congiunto per vincoli di sangue, o di chi gli sia domestico o familiare.

79. Il processo verbale farà menzione di siffatta richiesta, non meno che dell'adesione o rifiuto per parte dell'abitante del fondo perquisito, o del suo rappresentante, o dei suoi attinenti.

80. Gli oggetti perquisiti debbono esser fatti riconoscere alla persona, nel cui fondo si ritrovano; posti sott'occhio ai testimonj istrumentali; descritti singolarmente ed esattamente nel processo verbale; e poi assicurati, mediante sigillo impresso sui medesimi, o sull'involto, nel quale saranno riposti (1).

81. Quando la natura di detti oggetti lo consenta, sarà buona cautela per togliere poi ogni maniera di controversia sulla identità dei medesimi che sia su quelli apposta la firma dell'Ufiziale o Sottufiziale di Gendarmeria, il quale come Ufiziale di Polizia Giudiziaria dirige la operazione, e quella ancora dei due testimonj, e della persona il cui domicilio si perquisisce.

(1) Nel processo verbale deve dichiararsi cosa sia *scritto o figurato* nel sigillo, che si adopera per la impressione; se il sigillo sia *privato* o *officiale*; e quando sia *privato*, chi ne abbia ricevuta la consegna per doverlo poi presentare alla Autorità competente, che voglia con quello accertare la identità e integrità della sigillazione.

Digitized by Google

82. Parimente dovrà esser firmato dall' Ufiziale di Polizia Giudiziaria e dai testimonj e dalla persona perquisita il processo verbale: e nel caso che questi ultimi non sappiano scrivere, o vi si rifiutino, dovrà esserne fatta espressa menzione.

83. Gli oggetti perquisiti e assicurati come sopra e il verbale relativo saranno presentati al più presto all'Autorità competente.

84. Se nella casa da perquisirsi non vi fosse alcuno, che aprisse la porta, oppure gli abitanti della medesima, alle intimazioni fatte in nome della Legge, si rifiutassero di aprirla, l'Ufiziale di Polizia Giudiziaria potrà farla atterrare.

85. Egualmente la porta potrà essere atterrata senza ulteriore trattenimento, quando l' Ufiziale di Polizia Giudiziaria si accorga che nell' interno della casa si bruciano delle carte, o si fanno altre operazioni per distruggere e sottrarre alla Giustizia corpi di delitti o di convinzione.

TITOLO QUINTO

Delle perquisizioni personali.

86. La I. e R. Gendarmeria, la quale abbia ragione di credere, che in dosso a qualche persona esiste un materiale di delitto o di trasgressione, è per mandato di Legge autorizzata a perquisirla (1).

(1) Corte di Cassaz. Decreto de' 17 Marzo 1851.

Digitized by Google

87. Le forme prescritte per le perquisizioni domiciliari non si richiedono per le perquisizioni personali (1); e qualsivoglia Gendarme, benchè non sia Ufiziale di Polizia Giudiziaria, può procedere ad una perquisizione personale, ognorachè o per denunzia meritevole di fede, o per mala fama di persona, o per circostanze di luogo e di tempo apparisca congruo nell' interesse della pubblica giustizia di dare opera a quest'atto di investigazione.

88. Nella visita delle vesti e della persona debbono adoperarsi dagli Agenti della Pubblica Forza modi decenti e che siano strettamente necessarj allo scopo, a cui la operazione intende.

89. I corpi di delitto o di trasgressione, che per avventura si ritrovassero in dosso all' individuo caduto in sospetto, debbono essere assicurati nelle forme legali, e presentati insieme col rapporto o processo verbale della perquisizione all'Autorità competente.

TITOLO SESTO

Degli accompagnamenti e degli arresti.

90. I Gendarmi non possono mai senza legittimo mandato procedere ad alcuno arresto nè di cittadini, nè di forestieri.

(1) Corte di Cassaz. Decreto del 19 Ottobre 1849 e de' 30 Giugno 1852.

Digitized by Google

91. Il mandato legittimo di accompagnamento o di arresto viene alla Pubblica Forza o dalla Legge, o dall'Autorità competente.

TITOLO SETTIMO

Del Mandato di accompagnamento, o di arresto che viene dalla Legge.

92. Per mandato di Legge i Gendarmi tutti (Ufiziali, Sottufiziali e Soldati) possono arrestare:

I. Gli individui sorpresi nella flagranza, o quasi flagranza di un delitto che sia punito dalle Leggi dello Stato con pena afflittiva (1);

II. Gli individui sorpresi in flagranza, o quasi flagranza di delitti o trasgressioni anche colpiti di sola pena pecuniaria, quando però i delinquenti o trasgressori siano forestieri o incogniti, i quali non possano dare pronto discarico o garanzia di loro persona, o abitualmente vagabondi (2);

III. Gli individui i quali dopo essere stati condannati all'esilio generale o particolare per sentenza dei Tribunali, o sfrattati per provvedimento di polizia rientrano nel Granducato, o sono sorpresi nei luoghi dai quali furono esiliati, o sfrattati (3);

(1) Regol. di Proced. Crim. Art. 42.
(2) Regol. di Proced. Crim. Art. 43.
(3) Regol. di Poliz. de' 22 Ottobre 1849. Art. 24. Regol. di Proced. Crim. Art. 42.

Digitized by Google

IV. I forestieri i quali, o siano privi di passaporto, o non giustifichino di avere nell'esercizio di un' industria o in assegnamenti patrimoniali dei congrui mezzi di sussistenza, o appariscano per altri motivi pericolosi per la pubblica quiete e per la privata sicurezza dei cittadini (1);

V. Gli individui sorpresi in flagrante contravvenzione ai precetti di polizia (2);

VI. I soldati toscani, i quali abbiano disertato dalla bandiera, o vaghino alla campagna senza le carte occorrenti, o siano ritrovati nelle ore indebite per città (3);

VII. I disertori dalle bandiere di Governi esteri, coi quali vigono convenzioni diplomatiche di restituzione.

93. Trattandosi di individui colti in flagrante, o quasi flagrante delitto o trasgressione, di che ai N.i I. e II, debbono i RR. Gendarmi contemporaneamente all' arresto assicurare i corpi del delitto o della trasgressione e quelli di convinzione, che si trovino sul luogo dell' avvenimento, o sulla persona dell' incolpato.

94. Quest' assicurazione deve esser fatta con ogni possibile diligenza, mediante sigillazione ed alla presenza di due testimonj, la cui attenzione sarà particolarmente richiamata sopra la qualità e quantità degli oggetti che si assicurano, e sul modo di assicurazione.

(1) Regol. Organ. di Gendarm. Art. 130 e 139.
(2) Regol. di Poliz. Art. 23 e 24.
(3) Regol. Organ. di Gendarm. Art. 128.

Digitized by Google

95. Dell'arresto, e dei motivi che lo consigliarono, e di tutte le circostanze del fatto criminoso, e dei testimonj che vi si trovarono presenti, e che possono avanti i Tribunali servire di prova; sarà sempre disteso un processo verbale dai Gendarmi stessi che arrestarono; o almeno un diligente rapporto dal Capo del distaccamento, a cui i Gendarmi arrestanti appartengono.

96. Il processo verbale, o il rapporto saranno presentati insieme con l'arrestato e coi corpi di delitto e di convinzione al Pretore Criminale del circondario, in cui il fatto criminoso è accaduto; affinchè questi proceda agli interrogatorj e verificazioni occorrenti, e decreti la carcerazione o il rilascio degli arrestati ai termini di giustizia (1).

97. I Gendarmi, i quali arrestano in flagranza o quasi flagranza di delitto o di trasgressione, non debbono frapporre altro indugio all' accompagnamento ed alla presentazione degli arrestati avanti il Pretore Criminale, tranne quello che sia strettamente necessario, o per la distanza del luogo, o per l'ora in cui avvenne l'arresto (2).

(1) Regol. di Proced. Crim. Art. 44. Regol. Organ. di Gend. Art. 132.

(2) I custodi delle carceri sono autorizzati a ricevere provvisoriamente in una stanza di deposito gli arrestati, i quali non possono essere immediatamente accompagnati avanti l'Autorità. — Se però dentro le ore ventiquattro non sia trasmesso allo stabilimento il mandato di arresto, i custodi stessi debbono denunziare il prigioniero depositato dalla Gendarmeria alla Autorità, per conto della quale apparisce detenuto. *Circol. del Ministero di Giustizia e Grazia de' 19 Giugno* 1850.

Digitized by Google

98. Se più siano gli arrestati in flagranza o quasi flagranza per lo stesso titolo di delitto o trasgressione, debbono esser cauti i Gendarmi d'impedire che essi liberamente comunichino fra loro, o abbiano libera comunicazione coi terzi, sia durante il cammino da percorrersi per arrivare alla Pretura, sia durante il breve trattenimento che fosse necessario nelle stanze di deposito della caserma.

99. Fra gli individui sorpresi in flagrante delitto sono da numerarsi coloro, i quali condannati per sentenza dei Tribunali all'esilio si trovino nel Granducato, o nei luoghi donde la sentenza condennatoria gli esclude: e però anche questi appena arrestati debbono essere accompagnati al Pretore Criminale nei modi sopra indicati.

100. Gli sfrattati per misura di polizia, i quali fossero arrestati nel Granducato o nei luoghi donde furono esclusi, debbono essere accompagnati e presentati al Delegato, nella cui giurisdizione accade l'arresto.

101. Ai Delegati di Governo debbono pure essere accompagnati e presentati i forestieri mancanti di carte, ed i contravventori ai precetti di polizia, di che ai N.i IV e V (1).

102. I disertori delle truppe toscane e i soldati di che al N.o VI debbono essere tradotti avanti le competenti Autorità militari.

103. Per effetto di esercitare la vigilanza e i doveri,

(1) Regol. Organ. di Gendarm. Art. 128 e 129.

Digitized by Google

di che nel precedente articolo, la Gendarmeria, la quale s'incontri in un militare che viaggia isolatamente e senza scorta, ha il diritto di farsi presentare i fogli di via; per mezzo dei quali essa verifica, se sia o no un disertore, e se abbia o no deviato dallo stradale prescrittogli (1).

104. I disertori di truppe estere debbono essere tradotti alle carceri viciniori; e il processo verbale, o rapporto del loro arresto deve esser trasmesso al R. Procuratore Generale.

105. La Gendarmeria, che arresta un disertore toscano o estero, deve contemporaneamente all'arresto assicurare il cavallo, le armi, e i bagagli, di cui l'arrestato sia possessore.

TITOLO OTTAVO

Del mandato di accompagnamento o di arresto, che viene dalle Autorità competenti.

106. Le Autorità, le quali possono emettere legittimamente mandati di accompagnamento o di arresto, e richiedere la Pubblica Forza di eseguirli, sono più specialmente nei congrui casi, e colle respettive competenze;

I. Tutti gli Ufiziali di Polizia Giudiziaria accorsi sulla faccia dei luoghi a delitto flagrante o quasi flagrante (2);

(1) Regol. Organ. di Gendarm. Art. 125.
(2) Regol. di Proced. Crim. Art. 28.

Digitized by Google

II. I Pretori Criminali nel caso, in cui militino gravissimi indizi di reità contro alcuno, e siavi sospetto di fuga (1);

III. I Giudici d'istruzione, durante la procedura e per interesse della medesima (2);

IV. I Tribunali di prima istanza e le Corti Regie rispetto agli individui incolpati nelle procedure;

V. I Presidenti dei turni e camere criminali decidenti, sia per le occorrenze del pubblico giudizio, sia per mantenere la disciplina nelle sale di udienza (3);

VI. I Regi Procuratori Generali per la esecuzione delle sentenze condennatorie delle Corti Regie, e per l'arresto di disertori, o delinquenti esteri (4);

VII. I Regi Procuratori per la esecuzione delle sentenze condennatorie dei Tribunali di prima istanza;

VIII. Le Autorità di Polizia Amministrativa dentro le loro attribuzioni, e nei casi previsti dalla Legge.

107. Le ordinanze di accompagnamento o di arresto emesse dai Giudici Istruttori, e i decreti di arresto emessi dai Tribunali o Corti Regie si comunicano alla Gendarmeria dal Pubblico Ministero, il quale ne richiede la esecuzione (5).

(1) Regol. di Proced. Crim. Art. 54.
(2) Regol. di Proced. Crim. Art. 76.
(3) Dichiaraz. e Istruz. de'9 Novembre 1838. Art. 422 e 428.
(4) Motup. de' 2 Agosto 1838. Art. 264.
(5) Regol. di Proc. Crim. Art. 85.

Digitized by Google

108. Ognorachè il mandato di accompagnamento o di arresto sia trasmesso da legittima Autorità; la Gendarmeria ha il dovere di eseguirlo senza esercitarvi alcun sindacato.

109. Eseguito l'arresto, la Gendarmeria deve, o presentare l'arrestato a quell'Autorità, avanti la quale pei termini del mandato dev'essere accompagnato, o depositarlo negli stabilimenti carcerarj indicati nel mandato medesimo.

110. In questo secondo caso la Gendarmeria ha il diritto di richiedere al Direttore o Custode delle Carceri un atto, che giustifichi il ricevimento dell'arrestato, e che indichi l'ora ed il giorno della consegna del medesimo alle carceri (1).

111. I mandati di accompagnamento o di arresto si trasmettono ordinariamente dalle Autorità, con la forma di richiesta, al Comando superiore del circondario, il quale avrà cura di comunicarli o circolarli ai Capoposti dei picchetti del circondario medesimo.

112. Se però le competenti Autorità per urgenza, per ragion di luogo o per altri motivi rilasciati alla loro prudenza rivolgeranno direttamente le richieste di arresto ai Capi di distaccamento, e in qualche caso anche ai semplici Gendarmi, questi non possono rifiutarsi di eseguire.

113. Di tutti gli arresti operati dalla I. e R. Gendar-

(1) Regol. Organ. di Gendarm. Art. 135.

Digitized by Google

meria, e delle circostanze tutte, che li precedettero, accompagnarono e susseguirono, deve esser disteso il rapporto, o il processo verbale, il quale sarà immediatamente trasmesso all'Autorità richiedente.

TITOLO NONO

Dei modi e forme degli arresti.

114. La Gendarmeria, che procede ad un arresto, deve condursi con quel modo fermo e coraggioso, che le circostanze richiedono, perchè la Legge o il mandato della legittima Autorità abbiano sempre esecuzione.

115. Bensì i Gendarmi hanno da astenersi nell'occasione degli arresti da ogni maniera di provocazione sì di fatti che di parole; affinchè non accadano resistenze, le quali con un contegno prudente e moderato si sarebbero evitate.

116. I Gendarmi debbono intimare sempre l'arresto « In nome della Legge (1): » e nei congrui casi dare precedente lettura all'incolpato del mandato di arresto. E, quando o per l'ora o pei luoghi o per le qualità dell'arrestando questa precedente intimazione e lettura non sia possibile o prudente, debbono supplirvi, appena lo abbiano ridotto in forze.

(1) Corte di Cassazione Decreto de' 22 Giugno 1852.

Digitized by Google

117. Della intimazione e lettura, di che nel precedente articolo, dovrà esser fatta particolare menzione nel rapporto o processo verbale.

118. Se l'incolpato che deve essere arrestato non opponga resistenza, ma si sottragga con la fuga, la Gendarmeria, che lo insegue, non può adoperare contro di lui le sue armi per ferirlo o ucciderlo (1).

119. Nel caso, in cui l'incolpato opponga resistenza all'arresto, siccome nel caso in cui la resistenza sia opposta da un terzo per impedire l'arresto o esimere l'arrestato, la Gendarmeria deve vincerla, facendo uso di quei mezzi di forza, i quali saranno a quest'effetto strettamente necessarj.

120. La Gendarmeria, che ha ricevuto il mandato di arresto, può per la esecuzione del medesimo introdursi legittimamente nel domicilio dell'arrestando.

121. Quando la Gendarmeria colga un colpevole in flagrante o quasi flagrante delitto, o si incontri in chi deve essere arrestato per mandato dell'Autorità, e questi fuggendo si introduca nel domicilio di un terzo; i Gendarmi, che lo inseguono, possono egualmente introdurvisi, ed ivi arrestarlo.

122. Fuori del caso sopra indicato, la Gendarmeria, la quale abbia fondato motivo per credere che un incol-

(1) Art. 15 della Legge de' 30 Agosto 1795, Decreto della Corte di Cassazione de' 13 Settembre 1851.

Digitized by Google

pato da arrestarsi sia nel domicilio di un terzo, si presenterà al capo della casa o famiglia, o di chi nel momento ne tiene le veci; gli renderà noto il mandato di accompagnamento o di arresto contro l'individuo che si suppone presso lui refugiato; e lo inviterà, *in nome della Legge*, a consentire che la Pubblica Forza faccia il dover suo.

123. Se il capo di casa o di famiglia, o chi ne tiene le veci, neghi la presenza dell'incolpato; la Gendarmeria avrà il diritto di assicurarsene, mediante la visita del domicilio.

124. Se per arrestare un incolpato che si crede refugiato nel domicilio di un terzo, occorra di introdurvisi in tempo di notte; assisterà all'operazione un Graduato di Gendarmeria, che abbia la qualità di Ufiziale di Polizia Giudiziaria.

125. Bensì, anche nel caso contemplato nel precedente articolo, potrà farsi a meno dell'assistenza di un Ufiziale di Polizia Giudiziaria, quando nel mandato o ordine di arresto sia espressa la facoltà di introdursi immediatamente nel domicilio dei terzi.

126. La Gendarmeria dovrà dopo l'arresto condurre l'arrestato avanti l'Autorità, o depositarlo nelle carceri al più presto possibile; imperocchè ogni dilazione, che non fosse consentita dalla necessità, renderebbe colpevoli i Gendarmi di detenzione arbitraria.

127. Una volta operato un arresto, i Gendarmi non

Digitized by Google

possono mai rilasciare di loro privata autorità l'arrestato, senza rendersi colpevoli di abuso di potere (1).

128. La Gendarmeria deve esercitare sulla persona dell'arrestato una incessante vigilanza, adoperando tutte le precauzioni, che siano indispensabili per impedire la evasione, conciliandovi però sempre i riguardi dovuti alla umanità.

129. Dopo l'arresto devono i Reali Gendarmi astenersi scrupolosamente da ogni insulto verso l'arrestato, e da ogni offesa sopra la sua persona, perchè, diversamente operando, mancherebbero all'onor militare, che non consente le ingiurie o le percosse su chi è impotente a difendersi: provocherebbero ai delitti, perchè si rendono tanto più facili e frequenti le resistenze, quanto meno i cittadini si tengono sicuri nelle mani della Pubblica Forza; e si esporrebbero ad essere tradotti, come colpevoli di abuso di potere, avanti i Tribunali, e puniti severamente (2).

130. È però dovere della Gendarmeria, non tanto per cura della propria sicurezza quanto per interesse della Giustizia o della Polizia di farsi consegnare dall'arrestato, e dove occorra, di torgli di dosso, mediante perquisizione, le armi, carte o denari di cui fosse possessore, sigillando diligentemente gli articoli consegnati o perquisiti, e presentandoli insieme col relativo processo verbale all'Autorità competente.

(1) Regol. Organ. di Gendarm. Art. 133.
(2) Regol. Organ. di Gendarm. Art. 134.

Digitized by Google

TITOLO DECIMO

Norme diverse relative alle attribuzioni e doveri della I. e R. Gendarmeria come Pubblica Forza.

131. In qualunque tempo e in qualunque luogo si trovino gli individui addetti al Corpo della I. e R. Gendarmeria, (Ufiziali, Sottufiziali e Soldati), o qualunque sia d'altronde la loro speciale destinazione; debbono sempre considerarsi IN ATTUALITA' DI SERVIZIO, e compierne alla occorrenza i doveri (1).

132. Però qualunque Gendarme, (Ufiziale, Sottufiziale o Soldato), il quale richiesto di soccorso o di difesa da un cittadino vi si rifiutasse, o che, trovandosi presente a un fatto interessante la Giustizia o la Polizia, si astenesse dall' intervenire, o esercitare le sue attribuzioni col pretesto di esser franco di servizio, o di avere un incarico differente, sarebbe responsabile di tutte le conseguenze dannose del suo rifiuto o non intervento; ed oltre alle severe misure disciplinari si troverebbe esposto ed esser tradotto avanti i Tribunali per mancanza in ufizio.

133. In conseguenza delle disposizioni contenute nel precedente articolo, i Gendarmi tutti (Ufiziali, Sottufiziali e Soldati) VESTONO COSTANTEMENTE L'UNIFORME MILITARE, E PORTANO LE ARMI DI ORDINANZA.

(1) Regol. Organ. di Gendarm. Art. 142.

Digitized by Google

134. Solo nei casi, nei quali la prudenza e la buona riuscita di qualche importante operazione di investigazione lo richiedessero, potranno i Gendarmi (sempre però con la espressa autorizzazione in scritto dei loro Superiori militari, e i previ concerti con le competenti Autorità) fare uso del vestiario borghese.

135. I Gendarmi, che per motivo di pubblico servizio si vestono alla paesana, dovranno portare la placca della I. e R. Gendarmeria, e in dosso l'ordine scritto del Comandante militare che ha autorizzato il travestimento: acciocchè, dove il bisogno lo chieda, possano fare riconoscere la loro pubblica qualità ai cittadini, e domandare i necessarj rinforzi alle Autorità locali.

136. Ogni qualvolta accadano INONDAZIONI, INCENDJ, ROVINE O ALTRI PUBBLICI DISASTRI; è dovere della I. e R. Gendarmeria, e in specie degli Ufiziali, di trasportarsi sulla faccia dei luoghi, ed ivi prendere subito, finchè non sopravvengano superiori Autorità di Polizia Amministrativa o Giudiziaria, tutti quei provvedimenti che pajano necessarj, sia a salvare la vita delle persone, sia ad impedire danneggiamento o ruberia di proprietà.

137. È dovere della I. e R. Gendarmeria di PRESTAR SOCCORSO O DIFESA AD OGNI CITTADINO, il quale si trovi in bisogno d'ajuto dalla Pubblica Forza.

138. I Gendarmi, oltre alla vigilanza ed ai doveri che anche a loro spettano direttamente per reprimere il contrabbando e fare osservare le leggi doganali, debbono

Digitized by Google

sempre dar mano alle RR. Guardie di finanza, ogni qualvolta queste ne facciano richiesta per assicurare l'esercizio delle loro funzioni.

139. I Gendarmi dal canto loro, i quali si trovassero minacciati o assaliti nell'esercizio delle loro funzioni, oppure prevedessero di non poterle adempiere senza il concorso di una forza superiore, avranno diritto di chiedere RINFORZO in scritto, e nei casi di urgenza anche a voce alle RR. Guardie di finanza, ed alle Truppe di qualunque corpo del Granducato (1).

140. Il Comandante della Forza, il quale a siffatta richiesta non prestasse immediatamente il soccorso dimandato, risponde del danno e deve essere denunziato ai suoi Superiori militari, per la meritata punizione (2).

141. Quando si formino ATTRUPPAMENTI O RADUNATE POPOLARI, è dovere della I. e R. Gendarmeria di discioglierle (3).

142. I Gendarmi in questi casi adopreranno prima gli inviti ed i consigli, per indurre i radunati o i tumultuanti a separarsi e a tornare all'ordine; e, quando a ciò non riescano, ne daranno avviso all'Autorità di polizia locale, perchè intervenga sul luogo, e faccia le intimazioni prescritte dalla Legge.

143. Se anche le intimazioni dell'Autorità rimangano

(1) Regol. Organ. di Gendarm. Art. 137.
(2) Art. cit.
(3) Regol. Organ. di Gendarm. Art. 137.

Digitized by Google

inutili; la Gendarmeria adopra secondo l'occorrenza la forza a sciogliere e disperdere l'attruppamento, usando moderazione finchè l'attitudine dei radunati lo consente, e adoprando le armi, quando l'uso ne sia necessario perchè rimanga in forza la Legge (1).

144. Se la radunata, l'attruppamento o la sedizione accadano in luogo, dove non risieda alcuna Autorità di polizia; le intimazioni a disciogliersi si fanno dall'Ufiziale comandante la Gendarmeria locale (2).

145. Le intimazioni si fanno, pronunziando per tre volte ad alta voce: — IN NOME DELLA LEGGE LA RADUNATA SIA SCIOLTA — (3).

146. Però la Gendarmeria potrà sempre spiegare la sua azione, e fare uso delle armi, anche senza l'intervento delle Autorità e senza le precedenti intimazioni.

I. Quando essa sia attaccata con violenze e vie di fatto nell'esercizio delle sue funzioni;

II. Quando essa incontri una resistenza, cui non possa vincere, se non con l'uso delle armi;

III. E quando non possa in altro modo custodire sia le persone che ha in consegna, sia il posto di cui abbia la guardia (4).

147. Il Comandante della Forza, che in questi casi

(1) Regol. di Poliz. Art. 91.
(2) Regol. di Poliz. Art. 89.
(3) Regol. di Poliz. Art. 90.
(4) Regol. Organ. di Gendarm. Art. 138.

Digitized by Google

ne dirige le operazioni, deve distendere processo verbale, dal quale resulti, che tutte le forme volute dalla Legge furono veramente osservate.

148. Gli Ufiziali e Sottufiziali di Gendarmeria, per sodisfare agli incarichi di Polizia Giudiziaria e Amministrativa, avranno la FACOLTA' DI INTRODURSI NELL'INTERNO DEGLI SPEDALI per abboccarsi liberamente con gli offesi, coi feriti, e con qualsivoglia altro infermo ivi curato: purchè per altro lo stato di infermità del medesimo possa consentire, a giudizio dei medici dello Stabilimento, il colloquio.

149. A quest'effetto occorre che la Gendarmeria, avanti di introdursi nello Spedale, adempia le prescrizioni seguenti, cioè:

I. Che l'Ufiziale o Sottufiziale si presenti all'Infermiere, o a chi legittimamente lo rappresenta;

II. Che dichiari, dove ne sia il bisogno, la propria qualità;

III. Che indichi quale è l'infermo, con cui per interesse della Pubblica Giustizia, vuol tenere colloquio.

150. La Gendarmeria non deve essere distratta dal servizio con incarichi estranei alle funzioni del proprio istituto.

151. È assolutamente vietato di valersi dell'opera dei Gendarmi per il SERVIZIO DELLE CITAZIONI.

152. La Gendarmeria non può per regola essere adoprata per gli ESPRESSI, se non in servizio dei suoi Superiori militari.

Digitized by Google

153. Non è però impedito anche alle Autorità Giudiciarie e Politiche di richiedere siffatto servizio, quando si tratti di caso urgentissimo, e non vi siano altri mezzi di pronta corrispondenza.

154. In questi casi, l'Ufiziale o il Capo di distaccamento al quale è diretta la richiesta, deve consentirla, senza esaminare se l'urgenza sia o no effettiva, e lasciandone la responsabilità nell'Autorità richiedente (1).

155. La I. e R. Gendarmeria gode per le sue corrispondenze della FRANCHIGIA POSTALE nel modo che appresso (2).

156. Il Comandante del Reggimento ha la franchigia epistolare sì dell'interno del Granducato, che dell'estero. I Comandanti le compagnie o i distaccamenti hanno soltanto la franchigia dell'interno, per corrispondenze di servizio.

157. Quando la Gendarmeria debba essere RIMBORSATA DI SPESE fatte per il servizio di Giustizia, occorre, che speditamente trasmetta le relative note col visto delle competenti Autorità al R. Fisco per la congrua tassazione; ed in dette note indichi il nome e cognome dell'incolpato, il titolo del delitto, e il Tribunale d'istruzione quando sia introdotta una procedura; o il nome e cognome della parte lesa, quando non esista procedura e sia ignoto l'autore del delitto (3).

(1) Risoluz. della Ispez. Gen. della I. e R. Gendarmeria de' 30 Ottobre 1850.

(2) Istruzioni normali per le franchigie epistolari sanzionate con Decreto Sovrano de' 3 Agosto 1849.

(3) Circol. del Minist. di Giustizia de' 25 Agosto 1851.

Digitized by Google

TITOLO UNDECIMO

Di alcuni speciali servizj della I. e R. Gendarmeria.

158. La I. e R. Gendarmeria è incaricata di tradurre i carcerati alle UDIENZE CRIMINALI, e di custodirli, durante la trattazione della causa.

159. La Gendarmeria, che interviene alle udienze criminali, deve mantenervi l'ordine, la quiete ed il rispetto dovuto ai Tribunali.

160. Le richieste per questo servizio si fanno dal Pubblico Ministero, il quale, fuori dei casi ordinarj, piglia coi respettivi Comandanti gli occorrenti concerti circa il conveniente numero dei Gendarmi.

161. Durante la discussione della causa, e nel recinto della sala di udienza, la Gendarmeria dipende esclusivamente dal Presidente del collegio giudicante, e deve eseguirne gli ordini (1).

162. La Gendarmeria non presta servizio nelle UDIENZE CIVILI: e solo può esservi richiesto per iscritto il suo intervento nel caso, in cui il Tribunale abbia fondata ragione di temere che l'ordine dell'udienza sia per esser turbato.

163. Può talvolta la Gendarmeria essere incaricata di

(1) Dichiaraz. e II. de' 9 Novembre 1838. Art. 430.

Digitized by Google

custodire i DETENUTI TRADOTTI PER CAGIONE DI MALATTIA agli spedali, nei quali non sia ordinato un guardiatico degli stabilimenti carcerarj.

164. In questi casi i Gendarmi di guardia, oltre alla vigilanza che è necessaria perchè non accada la evasione, debbono rigorosamente impedire, che il carcerato abbia comunicazione con alcuna persona, a cui non sia stato concesso per iscritto di tener colloquio con lui dall'Autorità, per mandato della quale il carcerato è ritenuto.

165. Questa istruzione non riguarda quelli, che, appartenendo allo stabilimento, sono specialmente destinati a prestare l'assistenza al carcerato infermo.

166. Nelle carceri di provincia, guardate da un solo custode, potrà la Gendarmeria essere richiesta dal Direttore dello Stabilimento di ajutare il custode medesimo nelle visite sì diurne che notturne, nel condurre i prigionieri all'aria, e nell'accompagnarli avanti l'Autorità.

167. I Gendarmi, i quali si incontrassero per via in taluno che mostrasse di essere ALIENATO DI MENTE, debbono impossessarsene, e condurlo avanti l'Autorità politica locale per ricevere le occorrenti istruzioni.

168. I Gendarmi sono anche incaricati di impossessarsi della persona degli alienati, e di tradurli al manicomio, quando l'Autorità Politica, in virtù della facoltà che ad essa attribuisce la Legge, ordina per urgenza la provvisoria collocazione dei medesimi in questo stabilimento (1).

(1) Regol. Organ. di Gendarm. Art. 141.

Digitized by Google

169. Sì nel primo che nel secondo caso, i Gendarmi debbono avere verso gli alienati quelle cure, quelle cautele, e tutta quella pazienza, che la sventura e la umanità rigorosamente dimandano.

170. I Gendarmi, i quali sono incaricati del servizio di vigilanza nei PUBBLICI TEATRI, debbono presentarsi all'Accademico d'ispezione e seguitare le istruzioni del medesimo, il quale ha la polizia interna del teatro durante lo spettacolo, e che può secondo le congiunture prendere i provvedimenti che gli sembrano opportuni, non escluso l'arresto per l'osservanza del buon ordine e della pubblica decenza.

171. La I. e R. Gendarmeria è incaricata del servizio delle ACCOMPAGNATURE dei detenuti, e condannati.

172. In alcuni casi le accompagnature si eseguiscono a piedi, in altri per vettura (1).

173. Si fanno a piedi le accompagnature

I. Di tutti quelli, che essendo arrestati per mandato di legge o per ordine delle competenti Autorità, debbono essere o depositati nelle carceri, o tradotti avanti l'Autorità che gli richiede;

II. Dei forestieri, che debbono allontanarsi dal Granducato per sentenza dei Tribunali, o per ordine del Potere Governativo;

III. Dei detenuti di ogni classe, che dalle stazioni delle vie ferrate debbono essere tradotti alle prossime car-

(1) V. le Istruz. Ministeriali de' 30 Settembre 1851.

Digitized by Google

ceri pretoriali, o altro stabilimento carcerario, in cui debbono rimanere in semplice custodia o viceversa;

IV. Dei condannati alla pena del carcere, tanto dai Tribunali, che dal Potere Governativo, espiabile, atteso la sua breve durata, nelle carceri pretoriali;

V. Dei condannati all' ergastolo a vita;

VI. Delle donne, che sfrattansi dal Granducato per ordine del Potere Governativo;

VII. E in genere dei detenuti maschi di ogni classe, quando il tragitto per recarsi al luogo a cui sono diretti possa compiersi nel corso di una notte.

174. Dalla regola stabilita nel precedente articolo non è luogo a declinare, se non quando

— o sia comprovata legittimamente nel detenuto la impotenza di condursi a piedi al luogo della sua destinazione;

— o imperiose circostanze consiglino di preferire un mezzo di trasporto artificiale;

— o l' individuo da accompagnarsi scelga di valersi a proprie spese di questo mezzo di trasporto.

175. Le donne, fuori del caso contemplato nel N.° VI, e i detenuti maschi fuori dei casi contemplati nei N.i I, II, III, IV, V, VII, dell'Art. 173 debbono essere accompagnati in vettura.

176. Per gli accompagnamenti in vettura, dovranno adoperarsi le vetture cellulari per quelli stradali dove sono istituite. E dove esistono vie ferrate, dovrà per mezzo di

Digitized by Google

queste farsi il trasporto dei detenuti, valendosi dei vagoni cellulari a ciò destinati, sia che lo stabilimento carcerario, in cui debbono essere depositati, si trovi sulla linea delle medesime, sia che nel profittarne anche parzialmente siavi in fondo un risparmio di spesa.

177. Dove non esistano nè vetture cellulari, nè linee di vie ferrate; si fisseranno per il trasporto dei detenuti volta per volta, e con la possibile economia nel prezzo, delle vetture chiuse.

178. Nel qual caso il Capo della Pubblica Forza accompagnatrice, che abbia fissata la vettura, trasmetterà pel rimborso all' Ufizio del R. Fisco la relativa nota di spese, indicando sommariamente nella medesima la cagione della impotenza del detenuto a camminare, o a proseguire il viaggio a piedi, e i mezzi coi quali fu comprovata.

179. Quando si tratti di trasportare per vettura qualche detenuto unicamente per la sua impotenza a viaggiare a piedi; potranno adoperarsi anche legni scoperti, se minore ne sia la spesa e non si offendano i diritti di qualche accollatario.

180. La Forza Pubblica incaricata dell' accompagnatura resterà sempre dentro la vettura a custodia dei detenuti.

181. Postochè più detenuti possano esser chiusi in una stessa vettura, e tre o anche due Gendarmi possano bastare alla custodia di due detenuti e che basti uno solo per la scorta dei giovanetti di età minore degli anni quat-

Digitized by Google

tordici; non è però impedito di aumentare il numero dei Gendarmi di guardia, ognorachè ciò sia giudicato necessario, o dai Ministri che richiedono l'accompagnatura, o dal Comando della Forza che deve eseguirla, e che ha l'intera responsabilità dell'operazione.

182. Quando le accompagnature si facciano col mezzo delle vetture cellulari, o per le vie ferrate, i Gendarmi di guardia hanno diritto al ritorno, nel primo caso col mezzo delle stesse vetture, e nel secondo nei posti di ultima classe, pei quali perciò saranno provveduti di relativo *buono* dall'Autorità che ordina l'accompagnatura.

183. Se nella occasione del ritorno delle vetture cellulari da una accompagnatura potesse profittarsi delle medesime, per condurre altri detenuti al luogo donde esse mossero, gli stessi Gendarmi dovranno incaricarsi della relativa scorta.

Potrà tenersi un egual sistema anche per le vie ferrate, quando lo consenta il tempo della partenza del convojo di ritorno. In questo caso dovrà l'Autorità che ordina l'accompagnatura ritirare dalle mani dei Gendarmi i *buoni* per i vagoni di terza classe dei quali erano stati provveduti pel ritorno, e indicare nei nuovi *buoni* di accompagnatura, da rilasciarsi all'Amministrazione, l'avvenuto ritiro dei primi.

184. Sulle altre vie regie o provinciali, dove non sia ordinato il servizio delle vetture cellulari, i Reali Gendarmi faranno le accompagnature di picchetto in picchetto, meno casi eccezionali e di necessità incontrastabile da

Digitized by Google

dichiararsi dai Ministri che le ordinano, e faranno ritorno a piedi alle loro caserme.

185. Tanto nelle accompagnature a piedi che in quelle per vettura, la Forza di guardia dovrà nell'interno delle città e dei paesi passare per le strade più remote; e particolarmente, ove si possa, lungo le mura.

186. Pei detenuti nelle carceri di Firenze, i quali debbono essere condotti alle pubbliche udienze dei Tribunali; lo stradale da percorrersi è il seguente, cioè:

I. Pei detenuti che debbono essere condotti dalle Murate alle pubbliche udienze della Corte Regia, Via Santa Verdiana, Lungo le mura fino alla Zecca Vecchia, Via delle Torricelle, Lungarno e Vicolo della parte postica del Palazzo detto dei Giudici;

II. Pei detenuti, che debbono essere condotti dalle Murate alle pubbliche udienze del Tribunale di prima istanza, Via S. Verdiana, Lungo le mura fino alla Zecca Vecchia, Via delle Torricelle, Lungarno, Via dei Saponai e Via della Ninna;

III. Pei detenuti, che debbono essere condotti dalle carceri pretoriali alle pubbliche udienze dei Tribunali di prima istanza, la strada che costeggia le carceri dei debitori civili e Via della Ninna.

187. Le vetture, le quali debbono ricevere dagli stabilimenti carcerarj i detenuti, oppure in quelli depositarli, saranno sempre introdotte, dove la località lo consenta, nell'interno dei cortili.

Digitized by Google

188. Quando si tratti di accompagnatura agli stabilimenti centrali di pena o di correzione, la Forza Pubblica tradurrà direttamente i detenuti al respettivo stabilimento, senza bisogno di presentarsi ai Tribunali locali, che incontra per via, e consegnerà immediatamente i detenuti stessi, e le lettere d'invio, quando le abbia, alla Direzione.

189. Il Capo responsabile della Gendarmeria che accompagna qualche detenuto, sia agli stabilimenti centrali sia ad altre carceri pretoriali, per ordine di un'Autorità, dovrà esser munito di un'officiale dell'Autorità, che ordina l'invio, pel Ministro Direttore dello stabilimento carcerario, sulla quale sia anche esternamente notato il nome dei detenuti e il titolo della loro detenzione, per norma del loro trattamento nelle carceri intermedie, in cui dovessero essere trattenuti.

190. Se trattisi di accompagnatura di un arrestato che non sia stato ancora depositato in uno stabilimento carcerario, la Forza accompagnatrice dovrà esser munita per l'effetto che sopra, dell'ordine relativo rilasciato dall'Autorità competente. Se poi si tratti di arresto operato in flagrante, il Capo della Forza che ha eseguito l'arresto, farà la dichiarazione del deposito al custode delle carceri.

191. Se il detenuto, che si accompagna a piedi, diventi per via impotente a proseguire il viaggio, il Capo della scorta accompagnatrice, fatto verificare per mezzo

Digitized by Google

di un medico il sopravvenuto impedimento, provvederà una vettura nel modo stabilito negli articoli precedenti.

192. Se un detenuto si ammalasse in via da non potere continuare il cammino nemmeno in vettura, il Capo della scorta accompagnatrice, fatta verificare da un Medico la sopravvenuta malattia, lo depositerà sotto vigilanza nello spedale viciniore. E quando non esista uno spedale vicino, lo depositerà nelle prigioni o nella caserma più prossima, dove gli si daranno tutti i soccorsi necessarj, finchè non sia in grado di esser tradotto allo spedale.

193. Se il detenuto che si accompagna muoja per via, il Capo della scorta accompagnatrice distenderà processo verbale della morte, ne farà riconoscere tosto la causa da un perito medico, e depositerà il cadavere nella stanza mortuaria la più vicina, a disposizione del Regio Procuratore del circondario, al quale deve esser data immediata notizia dell' accaduto.

TITOLO DUODECIMO

Delle esecuzioni civili.

194. La I. e R. Gendarmeria oltre alle funzioni di Polizia Giudiziaria e di Polizia Amministrativa, è, come Pubblica Forza, incaricata delle *esecuzioni civili* (1).

(1) Regol. di Gend. Art. 122.

Digitized by Google

195. Le esecuzioni civili sono di due specie, *personali e reali.*

196. È esecuzione *personale* quando si arresta la persona del debitore; esecuzione *reale* quando si gravano i suoi mobili.

197. Anche nell'adempimento di tali incarichi occorre che la Gendarmeria si conduca con somma regolarità, imparzialità e speditezza, affinchè nè lamento nè sospetto alcuno possa mai farsi sulla sua diligenza e integrità in questa delicatissima parte di pubblico servizio; nel quale la inosservanza di forme anche minime può produrre nullità dannose, ed esporre la Pubblica Forza a gravi censure e responsabilità.

TITOLO DECIMOTERZO

Delle esecuzioni personali (1).

198. I Gendarmi non possono legittimamente procedere all'arresto di un debitore, se non quando ne abbiano ricevuto il mandato scritto e firmato dalla competente Autorità.

199. Quando dopo il precetto siano già trascorsi sei mesi, non può più procedersi all'arresto del debitore, se non in virtù di un nuovo precetto.

(1) Cod. di Proced. Civile Parte IV. Tit. VII. *della esecuzione personale* Art. 948 e segg.

Digitized by Google

200. Perciò la Gendarmeria deve rimettere al Tribunale tutti quei mandati, che nel corso di un semestre dal dì del trasmesso precetto non abbiano potuto avere esecuzione.

201. L'arresto dei debitori civili deve esser fatto nei luoghi, tempi, e con le forme prescritte dal Regolamento di procedura civile.

202. L'arresto di un debitore civile non può operarsi,

I. Dal tramontare sino al levare del sole;

II. Nei giorni di festa d'intero precetto;

III. Nel tempo e nel luogo di pubblica fiera, purchè non si tratti di mercati settimanali (1);

IV. Nei luoghi immuni;

V. E nell'interno delle case, purchè dalla Pubblica Forza non si trovi aperta la porta principale del quartiere.

203. Se lo stabile, dove dimora il debitore catturando, sia abitato da più famiglie, si considera come porta principale quella che introduce nel quartiere del debitore.

204. I Gendarmi, che procédono all'arresto di un debitore civile, debbono essere assistiti da due testimonj.

205. Nell'atto di eseguire l'arresto, debbono i Gendarmi esibirgli il mandato del Giudice, e rinnovargli la intimazione di pagare: e quindi, il debitore non sodisfa-

(1) Annali di Giurisprud. An. I. Par. 2. Col. 824.

Digitized by Google

cendo a questa intimazione, fargli la dichiarazione che esso è arrestato, e ridurlo in forze.

206. Il debitore tradotto in stato d'arresto alle carceri dei debitori civili, deve esser consegnato al Custode, il quale nel riceverlo prende nota nei suoi registri della consegna: vi indica nome e cognome e domicilio, tanto del creditore istante, che del debitore catturato: il nome e cognome dei Gendarmi che lo arrestarono: il giorno, mese e ora in cui la consegna gli vien fatta: la data della sentenza che ordina la cattura: e la somma per cui fu arrestato.

207. La Gendarmeria deve di tutto il suo operato distendere esatto processo verbale, nel quale fa d'uopo indicare l'anno, il mese, il giorno, e l'ora e il luogo della cattura: la ripetizione della intimazione di pagare fatta a voce al debitore avanti l'arresto: la consegna dell'arrestato al Custode delle carceri civili: e il nome e cognome dei due testimonj che furono presenti, e assisterono all'atto.

208. Il processo verbale, firmato dai Gendarmi e dai testimonj, sarà immediatamente trasmesso al Tribunale d'onde è venuto il mandato.

209. Se nell'atto dell'arresto il debitore faccia istanza di esser tradotto avanti il Giudice, la Gendarmeria non può disdirgli questa domanda. Lo accompagnerà perciò al Giudice del luogo, dove la cattura si eseguisce: e della dimanda e del susseguente accompagnamento farà menzione nel processo verbale.

Digitized by Google

210. La Gendarmeria che proceda all'arresto di un debitore civile, o senza mandato del Giudice, o fuori dei luoghi o tempi, o senza le forme prescritte dalle leggi, cade in colpa di abuso di potere (1).

211. Se il debitore, del quale è richiesto l'arresto, fosse già carcerato ad istanza di un altro creditore, la Gendarmeria eseguisce il nuovo ordine, conducendosi alle prigioni civili; notificando al debitore che esso rimane confermato in carcere ad istanza di un altro suo creditore; e distendendo di ciò, e trasmettendo poi alla competente Autorità il relativo processo verbale.

TITOLO DECIMOQUARTO

Delle esecuzioni reali (2).

212. La Gendarmeria non può procedere al gravamento dei mobili di un debitore civile, senza ordine in scritto del Tribunale competente.

213. Parimente non è permesso alla pubblica Forza, per motivo di una esecuzione civile, introdursi nella casa di un debitore, quando ne sia chiusa la porta (3).

(1) Annali di Giurisprud. An. I. Par. 2. Col. 551.

(2) V. Cod. di Proced. Civ. Parte IV. Tit. II. *Della esecuzione dei Mobili* Art. 105. e segg.

(3) Cade in colpa per abuso di potere l'Agente della Pubblica Forza, il quale aprisse con violenza la porta, che dà accesso al quartiere del debitore, Ann. di Giurisprud. Anno II. Par. 1. Col. 187.

Digitized by Google

214. Nessuna esecuzione reale può farsi in tempo di notte, cioè dal tramonto sino alla levata del sole.

215. Se la casa, dove il debitore dimora, si appigioni a quartieri, si considera come porta quella che introduce nel quartiere del debitore, e non la porta comune del casamento.

216. La Gendarmeria che trova chiusa la porta, deve farne rapporto per mezzo di processo verbale al Tribunale, e attendere che il Tribunale emetta, dove lo creda conveniente, il decreto, il quale autorizzi la Pubblica Forza a introdursi nonostante questo impedimento nella casa del debitore.

217. I Gendarmi, incaricati di eseguire un gravamento, saranno assistiti da due testimonj maggiori di età, alla presenza dei quali notificheranno al debitore l'ordine di doverlo gravare; dopo di che procederanno a prender nota degli oggetti gravati, facendone una esatta descrizione, e pesandoli o misurandoli, secondo la loro qualità e natura.

218. Se il debitore, i cui mobili debbono gravarsi, sia un militare, la esecuzione non potrà farsi, prima di aver domandata al Comandante della piazza o del distaccamento la presenza e assistenza di due militari (1).

219. I Gendarmi avranno cura di pigliare tal pegno che equivalga al debito, per il quale il gravamento è commesso, e a tutte le spese di esecuzione.

(1) Circol. de' 17 Aprile 1820.

Digitized by Google

220. Avranno cura egualmente di non far cadere la esecuzione sopra gli oggetti, dei quali per legge è vietato il gravamento.

221. Gli oggetti che non possono gravarsi sono:

I. Le bestie da lavoro;

II. I ferramenti e gli altri arnesi rusticali necessarj per l'agricoltura;

III. Gli istrumenti che servono direttamente e personalmente alla professione del debitore (1);

IV. I letti e i panni sì da letto che da vestiario, quando non siano in quantità superiori ai bisogni della famiglia che convive col debitore (2);

V. Gli equipaggi dei militari;

VI. Le macchine e strumenti che servono alla pratica ed all'esercizio delle scienze e delle arti liberali;

VII. Le carte che si ritrovano nel domicilio del debitore, eccetto il caso che il debitore ne abbia domandato ed ottenuto il deposito e l'inventario.

222. Gli oggetti esclusi dal gravamento potranno nonostante esservi sottoposti, quando il debito, che per tal modo si ripete, venga da prezzo di fabbricazione o vendita degli oggetti medesimi, oppure da pigione della casa abitata

(1) Non sono compresi nel divieto gli istrumenti, i quali servono ad un commercio, che si eserciti dal debitore con l'opera di persone salariate o dipendenti, Ann. di Giurisprud. An. IX. P. 2. Col. 1105.

(2) Annali di Giurisprud. An. IX P. 2. Col. 1105.

Digitized by Google

dal debitore, o finalmente da alimenti al medesimo somministrati.

223. Gli oggetti esclusi potranno esser gravati per i titoli surriferiti, quando presso il debitore non vi siano altri oggetti di valore capace al pagamento del debito e delle spese.

224. Eseguito il gravamento, la Gendarmeria ne distende, anche in piè o a tergo dell'ordine di gravamento, processo verbale da trasmettersi tosto al Tribunale competente, e fa trasportare sotto la sua vigilanza il pegno presso il pubblico depositario, che gliene rilascia ricevuta in calce del processo verbale.

225. Se però degli oggetti gravati non sia facile il trasporto, potranno quelli esser dati in custodia ad un idoneo sequestrario, il quale ne farà la confessione nel processo verbale.

226. La Gendarmeria che eseguisce un gravamento, non può mai ricever denari dai debitori per esser trasmessi al pubblico depositario o al creditore (1). Tuttavia può gravare, con le forme sopra prescritte e sempre in quantità da sodisfare al debito e alle spese tutte della esecuzione, pezzi di oro o di argento eziandio coniati, indicandoli nel relativo verbale per descrizione, e non per valuta.

227. Egualmente nel caso in cui la Gendarmeria gravi oggetti preziosi d'oro, d'argento o di pietre, deve dichia-

(1) Tarif. Giudic. de' 21 Dicembre 1814. §. 27.

Digitized by Google

rargli preziosi apparentemente, non certamente; oppure assicurarsi precedentemente del loro valore col mezzo di un perito.

228. Se il debitore offra agli Agenti della Pubblica Forza, che s'accingono al gravamento, un confessionario di pegno, questi potranno accettarlo: purchè 1.° il debito superi le lire venti, e 2.° la persona offerta sia reputata e conosciuta idonea a corrispondere il pagamento della somma domandata, e delle spese.

229. I Gendarmi debbono essere cauti nell'accertarsi della idoneità del confessionario: imperocchè, quando troppo leggermente accogliessero chiunque è offerto a ciò, mancherebbero gravemente ai loro doveri, pericolando gli interessi del creditore.

230. Benchè sia offerto ed accettato il confessionario del pegno, non deve omettere la Gendarmeria di descrivere esattamente capo per capo gli oggetti che rimangono alla disposizione del confessionario stesso, affinchè nel caso di nuova esecuzione possa riconoscersi, quali siano gli oggetti antecedentemente gravati.

231. Della offerta del confessionario, e della accettazione del medesimo dovrà esser fatta menzione nel processo verbale, che sarà da lui firmato alla presenza dei testimonj dell'esecuzione.

232. Se il confessionario non sappia scrivere, se ne farà nel processo verbale analoga dichiarazione.

233. Il confessionario di pegno non può riceversi:

Digitized by Google

I. Quando si tratti di esecuzioni fatte per la esazione di diritti fiscali;

II. Quando si tratti di esecuzioni di crediti di cambiali, pagherò di piazza, e biglietti all'ordine fra banchieri, mercanti e negozianti;

III. E quando si tratti di esecuzione fatta contro i confessionarj medesimi, o i sequestrarj, i quali dopo le giuridiche intimazioni non rimettono il pegno, o gli oggetti dati loro in custodia (1).

234. Se gli Agenti della Pubblica Forza non troveranno nella casa del debitore alcuna cosa da gravare, lo dichiareranno nel processo verbale, che tosto trasmetteranno al Tribunale competente.

235. Se il debitore o altro interessato presenterà agli Agenti della Pubblica forza un decreto inibitoriale (2), essi si asterranno dal gravamento: e fatto di ciò il processo verbale, e trasmessolo all'Autorità competente, ne attenderanno gli ordini ulteriori.

236. Pertanto in questo caso avranno cura di farsi esibire l'inventario dei mobili sui quali cadde la inibitoria, per conoscere se essa investa veramente tutti i mobili che

(1) Art. 815 e 817 del Cod. di Proc.; L. de' 31 Maggio 1815; L. de' 23 Novembre 1818.

(2) Perchè il decreto inibitoriale valga ad impedire il gravamento dei mobili, sui quali cadde la inibitoria, occorre che sia anteriore alla Legge del 2 Maggio 1836.

Digitized by Google

sono in possesso del debitore, e non tralasciar di gravare quelli che dalla inibitoria non fossero investiti.

237. Tranne la esibizione del decreto suddetto, o di altro atto autentico, il quale chiarissimamente dimostri i mobili non appartenere al debitore; qualunque atto, contratto, ragione o pretesto, che si metta avanti dal debitore o da un terzo contro la esecuzione, dovrà esser notato nel processo verbale, ma non autorizzerà i Gendarmi a sospendere il gravamento, salvo a chiunque v' abbia ragione il farne esperimento avanti i Tribunali competenti.

238. Non può aver luogo l' esecuzione reale, quando sia decorso un semestre dal dì del trasmesso precetto.

239. In questo caso la Gendarmeria deve rimettere il relativo mandato al Tribunale competente.

TITOLO DECIMOQUINTO

Della aspettatura tanto nelle esecuzioni personali che nelle esecuzioni reali.

240. Quando la Gendarmeria abbia ridotto in forze nei luoghi, tempi, e con le forme prescritte dalla Legge un debitore da arrestarsi; o quando siasi già introdotta nel domicilio del debitore di cui debbono essere gravati i mobili; può sì dall' uno che dall' altro essere richiesta di accordare l'*aspettatura.*

Digitized by Google

241. Con l'*aspettatura* il debitore ottiene che non si consumi la esecuzione, sia del tradurlo alle prigioni civili, sia del gravare i suoi mobili, finchè egli non abbia tentato di ottenere una sospensione, o anche la quietanza dal suo creditore.

242. La domanda dell'aspettatura deve esser fatta in scritto dal debitore, quando egli sappia scrivere; oppure quando egli sia illitterato, deve farsi di ciò espressa menzione nel verbale.

243. La Gendarmeria alla quale è domandata l'*aspettatura*, sospende, MA NON PUÒ IN QUALSIVOGLIA MODO ABBANDONARE LA INCOMINCIATA ESECUZIONE.

244. Perciò nell'esecuzioni personali, il debitore rimane, durante l'*aspettatura*, sotto la continua vigilanza della Pubblica Forza; e nelle esecuzioni reali la Gendarmeria rimane, durante l'*aspettatura*, costantemente a guardia dei mobili del debitore.

245. Se il creditore accordi la sospensione, o faccia la quietanza, questa deve esser consegnata per iscritto, e in carta bollata, alla Gendarmeria, la quale dopo essere stata sodisfatta dal debitore dei suoi diritti e di quelli di cancelleria, lo rilascia in libertà, o si ritira dal suo domicilio.

246. La Gendarmeria in questo caso fa menzione espressa nel suo verbale della sospensione o quietanza data dal creditore, e del ricevuto pagamento dei diritti, e trasmette immediatamente insieme coi diritti di cancel-

Digitized by Google

leria il verbale al Tribunale competente, annettendovi l'atto scritto di sospensione o di quietanza del creditore.

247. Se il debitore non riesca ad ottenere sospensione o quietanza, la Gendarmeria procede oltre nell'esecuzione, gravando i suoi mobili, o traducendolo nelle prigioni civili.

Digitized by Google

SEZIONE SECONDA

TITOLO PRIMO

Della I. e R. Gendarmeria considerata nei suoi ufizj ed attribuzioni di Polizia Giudiziaria.

248. Nel Corpo della I. e R. Gendarmeria tutti i graduati, eccetto i Caporali, sono Ufiziali ausiliarj di Polizia Giudiziaria, e possono nei congrui casi esercitare le attribuzioni che agli Ufiziali di Polizia Giudiziaria son conferite dalle veglianti leggi di procedura (1).

249. Trattandosi di verificare trasgressioni punite di sola pena pecuniaria, le funzioni di Polizia Giudiziaria si esercitano anche dai Caporali e dai Comuni del Corpo, nei modi e colle forme che saranno indicate in appresso (2).

250. Finalmente tutti gli Ufiziali, Sottufiziali e Soldati della I. e R. Gendarmeria possono esercitare attribuzioni di Polizia Giudiziaria, quando occorra di fermare e porre in essere delle prove, le quali con una benchè modica dilazione, potrebbero alterarsi o disperdersi (3).

(1) Reg. di Proc. Crim. Art. 9. Reg. Org. della Gendarm. Art. 144.

(2) Reg. di Proc. Crim. Art. 10. Reg. Org. di Gendarmeria Art. 149.

(3) Reg. di Proc. Crim. Art. 55.

Digitized by Google

TITOLO SECONDO

Degli Ufiziali e Sottufiziali di Gendarmeria considerati come Ufiziali di Polizia Giudiziaria.

251. Gli Ufiziali e Sottufiziali di Gendarmeria hanno come Ufiziali di Polizia Giudiziaria delle nobili e difficili funzioni: le quali però non possono essere regolarmente ed efficacemente esercitate senza la cognizione e lo studio delle leggi penali, e delle leggi di procedura criminale dello Stato.

252. Gli Ufiziali e Sottufiziali di Gendarmeria, come Ufiziali di Polizia Giudiziaria, e per l'esercizio delle relative funzioni, soggiacciono direttamente alla superior vigilanza del Regio Procuratore Generale presso la respettiva Corte Regia; al quale però ogni Regio Procuratore deve denunziare le loro mancanze; e il Regio Procuratore Generale, o gli richiama da sè stesso al dovere, o rappresenta al Ministro della Giustizia il bisogno di prendere più gravi provvedimenti contro di loro (1).

253. Per altro ad avvertire semplicemente, e ad eccitare a maggior diligenza gli Ufiziali e Sottufiziali di Gendarmeria, come Ufiziali di Polizia Giudiziaria, è autorizzato anche il Regio Procuratore, con l'obbligo di ren-

(1) Reg. di Proc. Crim. Art. 17.

Digitized by Google

der conto volta per volta dell' avvertimento o dell' eccitamento al Regio Procurator Generale (1).

254. Le speciali attribuzioni, che gli Ufiziali e Sottufiziali di Gendarmeria esercitano come Ufiziali di Polizia Giudiziaria, sono le seguenti, cioè:

I. Il ricevimento delle querele e delle denunzie (2);

II. La informazione preliminare nei casi di delitto flagrante o quasi flagrante (3);

III. La informazione preliminare, anche fuori dei casi di flagranza, quando si tratti di delitto commesso nell'interno di una casa, ed il capo di famiglia ne faccia richiesta (4).

TITOLO TERZO

Del ricevimento delle querele, e delle denunzie.

255. La DENUNZIA, e la QUERELA sono gli atti, coi quali chi ha notizia di un delitto, o chi ne è rimasto leso, lo manifesta all'Autorità, e talvolta ne indica l'autore.

(1) Reg. di Proc. Crim. Art. 48.

(2) Reg. di Proc. Crim. Art. 59. 60. Reg. Org. della Gend. Art. 148.

(3) Reg. di Proc. Crim. Art. 21. Reg. Org. della Gendarm. Art. 148.

(4) Reg. di Proc. Crim. Art. 23. Reg. Org. della Gendarm. Art. 146.

Digitized by Google

256. Le denunzie e le querele, che ordinariamente si presentano al Regio Procuratore (1), possono talvolta esser presentate anche ad altri Ufiziali di Polizia Giudiziaria (2), e però anche agli Ufiziali e Sottufiziali di Gendarmeria, i quali ne esercitano le attribuzioni (3).

257. Le denunzie e le querele, o si fanno a voce, o si presentano in scritto.

258. Gli Ufiziali e Sottufiziali di Gendarmeria, che ricevono una denunzia o querela a voce, debbono aver cura

I. Che il denunziante o querelante esponga chiaramente il fatto, e tutte le circostanze le quali possono valere a meglio determinare la indole dell' azione criminosa;

II. Che manifesti tutti i mezzi di prova, coi quali può dimostrarsi la reità del colpevole;

III. Che specifichi le qualità e il domicilio di tutti i testimonj rammentati nella denunzia o querela;

IV. Che indichi con precisione e distingua i fatti, dei quali ciascheduno di loro potrà deporre avanti la Giustizia (4).

259. Di tutte le dichiarazioni surriferite deve essere disteso accuratamente processo verbale, del quale l'Ufiziale

(1) Reg. di Proc. Crim. Art. 89.
(2) Reg. di Proc. Crim. Art. 60.
(3) Reg. Org. della Gend. Art. 148.
(4) Circ. Istrut. per gli Uf. di Polizia Giudiz. de' 13. Maggio 1851 §. 19.

Digitized by Google

o Sottufiziale di Gendarmeria farà lettura al denunziante o querelante, invitandolo a ratificarlo, e facendo menzione della lettura e della ratifica suddetta nell'atto di chiudere il verbale medesimo (1).

260. Il processo verbale di ricevimento di denunzia o di querela deve esser firmato dall'Ufiziale o Sottufiziale che lo ha disteso, e dal denunziante o querelante.

261. Se il denunziante o querelante sia illitterato, il processo verbale ne farà espressa menzione.

262. Se la denunzia o querela sia presentata per iscritto, l'Ufiziale o Sottufiziale di Gendarmeria che la riceve, distenderà in piè della medesima il processo verbale di presentazione, ricevimento, lettura e ratifica nei modi e forme sopra indicate.

263. Quando la denunzia o querela scritta non contenga tutte le indicazioni sopra rammentate nell'Art. 258, sarà cura dell'Ufiziale o Sottufiziale di Gendarmeria il quale la riceve, di richiamare il presentante a dare a voce le indicazioni suddette, che saranno trascritte nel verbale di presentazione.

264. Quando denunzie di ferite o altre lesioni personali sian presentate da medici o chirurghi, l'Ufiziale o Sottufiziale di Gendarmeria che le riceve deve invitare i denunzianti o referenti a dichiarare (dove già non lo abbiano fatto con bastante chiarezza nel referto) la loca-

(1) Reg. di Proc. Crim. Art. 62.

Digitized by Google

lità, le dimensioni, ed i sintomi più rilevanti della ferita o lesione: il loro giudizio sulla qualità, gravità, o indole patologica delle medesime: il tempo per il quale gli offesi sono rimasti o rimarranno verosimilmente impediti: gli strumenti, o i mezzi che si giudica essere stati adoperati all'offesa: e la data certa o almeno probabile della lesione (1).

265. Le querele o denunzie, ricevute nei modi e forme sopra indicate, debbono dagli Ufiziali o Sottufiziali di Gendarmeria essere immediatamente trasmesse ai Pretori Criminali, incaricati dalla Legge di verificare il materiale del delitto.

266. Nello stesso tempo, qualora si tratti di delitto, contro cui ha da procedersi per pubblica azione, debbono gli Ufiziali predetti dare immediatamente una succinta notizia del fatto denunziato al Regio Procuratore (2).

TITOLO QUARTO

Della Istruzione preliminare nel caso di delitto flagrante o quasi flagrante.

267. Gli Ufiziali o Sottufiziali di Gendarmeria, ai quali per denunzia, pubblica voce, o per qualsivoglia altro modo vien notizia, che si commette o si è commesso di fresco

(1) Circ. Istrutt. §. 10.
(2) Reg. di Proc. Crim. Art. 57.

Digitized by Google

un delitto di competenza delle Corti Regie, hanno il dovere di trasportarsi tosto sulla faccia dei luoghi, per compiere tutti quegli atti di informaziané preliminare, a cui nell'interesse della Giustizia pubblica gli Ufiziali di Polizia Giudiziaria sono autorizzati dalla Legge (1).

268. Pur tuttavia prima di muovere al luogo del commesso delitto, invieranno al Regio Procuratore una succinta notizia dell'avvenimento, avvisandolo nel tempo istesso, che essi si trasportano sulla faccia dei luoghi per darvi opera alle verificazioni preliminari.

269. Gli Ufiziali o Sottufiziali di Gendarmeria, arrivati sul luogo del delitto, debbono raccogliere tutte le notizie, procurare tutte le indagini, ordinare tutti i provvedimenti, e compilare tutti gli atti, che possono riuscire utili ad accertare il delitto e la persona del delinquente.

270. A quest'effetto incominceranno dal fare un'esatta descrizione dei luoghi, dove il delitto fu commesso: dei guasti e danni che per esso furono operati sulle cose o sulle persone: e delle armi o strumenti che possono aver servito, o che erano destinati a consumarlo.

271. Tutti gli oggetti, i quali hanno qualche attinenza col delitto, o possono giovare a indicarne l'autore, debbono essere diligentemente presi, e legalmente assicurati.

272. In queste prime operazioni, potranno gli Ufiziali e Sottufiziali di Gendarmeria valersi dell'aiuto e del giu-

(1) Reg. di Proc. Crim. Art. 21 e seg. Circ. Istrutt. §. 15. 16. 17. 18. Reg. Org. della Gend. Art. 145.

Digitized by Google

dizio di idonei periti, che essi o condurranno seco loro nell'atto di trasportarsi sulla faccia dei luoghi, o chiameranno a sè, dopo esservi giunti, secondo che ne sorga il bisogno (1).

273. Potranno impedire od ordinare l'allontanamento dai luoghi di tutte quelle persone, la cui presenza o assenza potesse respettivamente importare alla prova del delitto e alla scoperta del delinquente, e fare arrestare chiunque si rifiutasse di obbedire a tali ordini (2).

274. Sarà cura altresì degli Ufiziali di Polizia Giudiziaria di prevenire i danni e i disordini, che potessero derivare dal commesso delitto, prendendo tutti quei provvedimenti di urgenza, che essi stimeranno opportuni, e proporzionati alle circostanze del fatto.

275. Esamineranno le parti lese e i testimonj tutti che furono presenti al delitto, o che ne conoscono le cause e le preparazioni; e potranno anche ordinare (ove lo credano prudente) che i testimonj da esaminarsi siano, durante il verbale, custoditi in stanze separate.

276. All'esame dei testimonj deve sempre farsi precedere il giuramento di *dire la verità, tutta la verità, niente altro che la verità* (3).

277. I testimonj presteranno giuramento in ginocchio,

(1) Regol. di Proced. Crim. Art. 27.
(2) Regol. di Proced. Crim. Art. 22.
(3) Leg. de' 30 Novembre 1786 Art. 17. e Leg. de' 30 Agosto 1795 Art. 1.

Digitized by Google

e toccando la immagine di GESU CROCIFISSO in rilievo: e l'Ufiziale di Polizia Giudiziaria, che loro lo deferisce dovrà prima cerziorarli sulla importanza dell'atto (1).

278. Se il testimone da esaminarsi sia impubere, è rilasciato al prudente arbitrio dell'interrogante il deferirgli il giuramento secondo che gli sembri o no di tale istruzione religiosa da conoscerne la importanza (2).

279. Terminato e ricevuto per iscritto l'esame, se ne fa sempre lettura al testimone esaminato, il quale deve essere invitato a ratificarlo, e, quando non sia illitterato ad apporvi la sua firma.

280. Non possono essere esaminati come testimonj coloro, i quali siano congiunti di parentela con l'individuo o gli individui denunziati, o indicati dalla pubblica voce, o da' primi resultamenti della istruzione preliminare, per autori del delitto.

281. A quest'effetto resta proibito di esaminare come testimonj

(1) I Sacerdoti cattolici prestano il giuramento, toccandosi il petto, *tacto pectore*. Gli insigniti di un ordine equestre prestano giuramento, toccando la decorazione. Gli eterodossi prestano giuramento, toccando la Bibbia. Gli Israeliti prestano giuramento, nei casi ordinarj toccando una penna, *tacto calamo*, *Circ. de'* 17 *Novembre* 1815, e nei casi solenni sopra i *Tefillin* nei modi e con le formule prescritte dalla Risoluzione Sovrana del dì 8 Aprile 1842. I Mussulmani prestano giuramento, invocando Iddio e toccando con la mano destra il Corano. *Corte di Cass. negli Ann. di Giurisprud. An. V. P.* 2. *Col.* 1199.

(2) Annal. di Giurisprud. An. XII. P. 1. Col. 224.

Digitized by Google

I. Gli ascendenti contro i discendenti, e reciprocamente;

II. Il marito contro la moglie, e reciprocamente;

III. I patrigni, e le matrigne contro i figliastri, e reciprocamente;

IV. I suoceri contro i generi, e contro le nuore, e reciprocamente;

V. I fratelli e le sorelle;

VI. I congiunti in grado di affinità fino a quello di fratello, allorchè questi ultimi convivono sotto lo stesso tetto (1).

282. Perciò, quando l'incolpato sia arrestato, o almeno sia noto, dovrà preliminarmente dimandarsi ai testimonj che si esaminano, se abbiano vincoli di parentela o di affinità con lui, ed in che grado (2).

283. Ognorachè non si abbia certezza, se una persona sia affatto estranea al delitto o al delinquente, e d'altronde venga il bisogno di esaminarla, potranno riceversi le sue dichiarazioni, *omesso però a cautela il giuramento.*

284. Il divieto, di che nel precedente articolo 281 non ha luogo, quando alcuno degli individui sopra indicati sia la parte offesa dal delitto (3).

285. I testimonj, i quali senza congrua cagione si ri-

(1) DD. e II. de' 9 Novembre 1838. Art. 547.

(2) DD. e II. de' 9 Novembre 1838. Art. 461.

(3) Corte di Cassaz. negli Ann. di Giurisprud. An. IV. P. 1. Col. 142, An. VI. P. 1. Col. 141, An. XII. P. 1. Col. 114.

Digitized by Google

fiutassero di comparire avanti l'Ufiziale di Polizia Giudiziaria, potranno esservi accompagnati dalla Pubblica Forza.

286. Se dalle prime notizie, o dalle raccolte verificazioni resulteranno sufficienti indizi di reità a carico di taluno; l'Ufiziale o Sottufiziale di Gendarmeria lo farà arrestare, se sia presente: o spedirà contro di lui un mandato di accompagnamento, se lontano (1).

287. Appena ordinato l'arresto dell'incolpato presente, o appena tradotto l'incolpato avanti l'Ufiziale che ne ordinò l'accompagnamento; questi deve immediatamente interrogarlo (2).

288. L'interrogatorio si fa precedere sempre da una esatta descrizione della persona e delle vesti dell'arrestato, e dalla indicazione del suo nome, cognome, soprannome, età, patria di origine e di domicilio, stato di famiglia, e professione.

289. Debbono essere ricevute ed esattamente trascritte tutte le dichiarazioni dell'arrestato, e tutto quanto risponderà per suo discarico alle contestazioni che gli dovranno esser fatte di ciò che sta ad aggravarlo.

290. Se siano stati assicurati corpi di delitto o di convinzione, debbono esser presentati all'incolpato, il quale è invitato a dare intorno ai medesimi gli occorrenti schiarimenti.

291. Se l'incolpato deduce dei mezzi di prova per giu-

(1) Regol. di Proced. Crim. Art. 28.
(2) Regol. di Proced. Crim. Art. 29.

Digitized by Google

stificare la sua innocenza, l'Ufiziale di Polizia Giudiziaria deve tosto intraprenderne la verificazione.

292. Terminato l'interrogatorio se ne fa lettura all'incolpato, e si invita ad apporvi la sua firma. E quando l'incolpato non voglia, o non sappia scrivere, se ne fa espressa menzione.

293. Giungendo l'incolpato a giustificarsi pienamente, sarà subito restituito in libertà: diversamente, rimarrà in potere della Pubblica Forza a disposizione della Giustizia (1).

294. Quando per meglio assicurare le prove, sia sul materiale, sia sullo speciale del delitto, possa riuscire utile il visitare il domicilio dell'incolpato; gli Ufiziali o Sottufiziali di Gendarmeria accorsi sui luoghi dovranno tosto procedervi con l'assistenza di due testimonj, e con la presenza dell'incolpato medesimo, se questi sia già ridotto in forze. Nel quale atto sarà adoprata la maggior diligenza ed intelligenza, cosicchè si riesca ad assicurare tutti gli oggetti e carte che possono attenere alla procedura (2).

295. Tali perquisizioni potranno farsi anche in altre case, quando si acquistino fondati riscontri per credere che ivi si trovino degli oggetti, la cui assicurazione possa giovare alla scoperta della verità.

296. Nel dar opera alle perquisizioni domiciliari si osserveranno tutte le forme, delle quali è stato distesamente discorso nel Tit. IV della prima sezione.

(1) Regol. di Proced. Crim. Art. 30.
(2) Regol. di Proced. Crim. Art. 21. Circ. Istr. §. 16.

Digitized by Google

297. A tutti gli atti di Polizia Giudiziaria, precedentemente indicati, debbono assistere due testimonj, dei quali può farsi a meno, quando alla istruzione preliminare diano opera congiuntamente due Ufiziali di Polizia Giudiziaria (1).

298. Tuttavia sarà sempre conveniente la presenza ed assistenza di due testimonj, quando i due Ufiziali di Polizia Giudiziaria accorsi sul luogo appartengano ambidue al Corpo della I. e R. Gendarmeria, e non siano per grado militare eguali tra loro.

299. Delle operazioni suddette, non che degli esami ed interrogatorj fatti dagli Ufiziali o Sottufiziali di Gendarmeria come Ufiziali di Polizia Giudiziaria, dovrà sempre esser disteso analogo processo verbale.

300. Il processo verbale deve distendersi nel luogo istesso, dove gli atti furono eseguiti, e alla presenza dei due testimonj che vi assistettero.

Vi sarà espresso l'anno, il mese, il giorno e l'ora della sua compilazione.

Non vi saranno vacui nè interlinee.

Se vi siano incorse cancellature o postille, queste debbono essere approvate dall'Ufiziale estensore e dai testimonj che lo hanno assistito.

Tanto l'Ufiziale quanto i testimonj vi debbono apporre la loro firma in ogni pagina e in fondo.

(1) Regol. di Proced. Crim. Art. 35 e 36. Regol. Org. della Gendarm. Art. 150.

Digitized by Google

Se i testimonj, o alcun altro di coloro che hanno presa parte al verbale, non sappiano o non vogliano firmare, deve esserne fatta espressa menzione (1).

301. Disteso e firmato il processo verbale, si trasmette immediatamente insieme coi corpi di delitto e di convinzione al R. Procuratore; e l'arrestato si fa tradurre e depositare nelle carceri di custodia del Tribunale istruente (2).

302. Sebbene il dovere di trasportarsi sulla faccia dei luoghi, e di intraprendere le analoghe verificazioni preliminari sia prescritto pei casi di flagranza o quasi flagranza di delitti di competenza delle Corti Regie; nondimeno gli Ufiziali e Sottufiziali di Gendarmeria hanno, come Ufiziali di Polizia Giudiziaria, le stesse facoltà ed attribuzioni (e sarà opportuno per la pubblica Giustizia che ne usino frequentemente) anche quando i delitti flagranti o quasi flagranti siano di competenza dei Tribunali di prima istanza (3).

(1) Regol. di Proced. Crim. Art. cit., e Regol. Organ. della Gendarm. Art. cit.

(2) Regol. di Proced. Crim. Art. 30. 31.

I processi verbali compilati dagli Ufiziali o Sottufiziali di Gendarmeria come Ufiziali di Polizia Giudiziaria in virtù delle attribuzioni ad essi conferite dagli Art. 19. 21 e 55 del Regol. de' 22 Novembre 1849 fanno piena fede per sè stessi, indipendentemente dalla ratifica avanti il Pretore, purchè però siano rivestiti di tutte le forme prescritte dagli Art. 35. 36 e 37 del detto Regolamento, e riferite negli Art. 297, 299 e 300 del presente Manuale. *Decreto della Corte di Cassazione de'* 19 *Maggio* 1852.

(3) Circol. Istrut. §. 19. 20.

Digitized by Google

303. Il procedimento della istruzione preliminare in questi casi è lo stesso. I processi verbali devono essere egualmente trasmessi al R. Procuratore; avanti il quale saranno fatti accompagnare gli arrestati, quando vi siano.

304. Gli Ufiziali e Sottufiziali di Gendarmeria, i quali si trovano sulla faccia dei luoghi nell' atto di esercitare funzioni di Polizia Giudiziaria, debbono desisterne, tosto che vi sopravvenga uno degli Ufiziali di Polizia Giudiziaria superiori, quali sono i Giudici istruttori, i Regj Procuratori, i Pretori, e i Delegati di Governo (1).

305. Al sopravvenire dell' Ufiziale superiore di Polizia Giudiziaria debbono gli Ufiziali o Sottufiziali di Gendarmeria immediatamente consegnargli gli atti compilati prima del suo arrivo: e sarà nelle facoltà dell' Ufiziale sopravvenuto, o di far continuare gli atti a chi gli aveva iniziati, o di continuarli esso stesso, ampliandoli e correggendoli, quanto occorra (2).

TITOLO QUINTO

Della Istruzione preliminare nel caso di delitto avvenuto nell' interno di una casa, e quando il capo di famiglia ne faccia istanza.

306. La tutela che la R. Gendarmeria deve ad ogni cittadino, il quale invochi i suoi ufficj, la obbliga a tras-

(1) Regol. di Proced. Crim. Art. 26.
(2) Regol. di Proced. Crim. Art. cit.

Digitized by Google

portarsi anche fuori dei casi di flagranza sulla faccia dei luoghi, quando il delitto sia accaduto nell' interno di una casa, ed il capo di famiglia ne reclami l'intervento.

307. In questo caso gli Ufiziali e Sottufiziali di Gendarmeria intraprenderanno tutte le verificazioni, e daranno opera a tutti gli atti indicati nel precedente titolo, distendendo il relativo processo verbale colle forme sopra indicate, e notandovi specialmente la richiesta del capo di casa, che gli ha mossi ad accedere sui luoghi.

TITOLO SESTO

Della verificazione nei casi di flagranza, o quasi flagranza di trasgressioni punite di sola pena pecuniaria.

308. I Caporali e Soldati tutti di Gendarmeria, benchè non Ufiziali di Polizia Giudiziaria veri e proprj, possono esercitarne le prerogative per constatare in caso di flagranza o quasi flagranza le trasgressioni punite di pena pecuniaria (1).

309. Questa verificazione si fa per mezzo di un processo verbale, nel quale si indicano il titolo, il luogo, il tempo, e le circostanze tutte della trasgressione: il nome e le qualità del trasgressore sorpreso in flagranza o quasi

(1) Reg. di Proc. Crim. Art. 24. Reg. Org. della Gendarm. Art. 151.

Digitized by Google

flagranza: le dichiarazioni da lui emesse: la quantità, qualità, e peso delle cose che forman corpo di trasgressione, e che debbono essere diligentemente descritte, e legalmente assicurate: e infine l'arresto del trasgressore nei casi, nei quali dalla Legge è permesso.

310. Il processo verbale, oltre alle forme proprie di quest'atto già indicate nei precedenti titoli, deve esser compilato, o da un Gendarme col concorso di due testimonj, o da due Gendarmi col concorso di un testimone almeno, o da tre Gendarmi.

311. Inoltre i Gendarmi che lo avranno compilato debbono esibirlo, e ratificarlo con giuramento, al più tardi nel giorno posteriore a quello della sua data, avanti il Pretore Criminale, o anche avanti il Pretore Civile, nella cui Giurisdizione ebbe luogo la sorpresa del trasgressore (1).

312. Quando tutte queste formalità siano esattamente, e regolarmente osservate, la trasgressione rimane bastantemente certificata avanti i Tribunali, imperocchè i processi verbali così compilati fanno fede del loro contenuto fino a prova in contrario (2).

313. Se per verificare la trasgressione occorresse di introdursi in case, officine e fabbricati o cortili interni

(1) È nullo all'effetto di certificare la trasgressione un processo verbale, che fosse ratificato e giurato non avanti il Pretore, ma avanti il suo Attuario. *Corte di Cassaz. negli Annali di Giuris. An. XIII. P. 1. Col. 17.*

(2) Reg. di Proc. Crim. Art. 38.

Digitized by Google

o murati; i Caporali ed i Gendarmi non possono procedervi senza esservi accompagnati da un Ufiziale di Polizia Giudiziaria (1).

314. La speditezza nell'amministrazione della Giustizia, e l'interesse del pubblico erario richiedono che tutte le trasgressioni siano quanto è possibile verificate nei modi e forme sopra indicati; e che perciò i Gendarmi, i quali vanno in perlustrazione (o almeno uno di loro certamente) abbiano la capacità ed i mezzi di compilare i relativi processi verbali (2).

(1) Reg. di Proc. Crim. Art. 24. Reg. Org. della Gendarm. Art. 149.

(2) Sebbene sia di molta utilità per la semplicità e chiarezza della prova, per la speditezza dei giudizj e per l'interesse del pubblico erario, che le trasgressioni doganali e tutte le altre punite di pena pecuniaria si verifichino in caso di flagranza o quasi flagranza dai Gendarmi per via di processo verbale; non è da credersi tuttavia che il processo verbale sia l'unico e imprescindibil mezzo di verificazione in siffatta materia, quasichè questo mancando, o non riunendo tutte le condizioni di legalità, non possa istituirsi giudizio avanti i Tribunali.

Il criterio giuridico, che regola in questa parte il procedimento, è il seguente.

O v'è un processo verbale regolarmente compilato, ratificato e giurato: e allora questo documento basta, finchè non gli sia tolta fede con la prova in contrario, a certificare trasgressione e trasgressore; ed è da sè solo valido fondamento alla azione penale, al giudizio e alla sentenza.

O non v'è processo verbale, ma denunzia, oppure v'è un processo verbale irregolare e imperfetto, il quale in questo caso ha da considerarsi in fondo come semplice denunzia: e allora il giudizio si istituisce nelle forme ordinarie, chiamando alla udienza

Digitized by Google

315. I processi verbali compilati e giurati nei modi sopra indicati saranno insieme con gli oggetti assicurati trasmessi immediatamente al Regio Procuratore, se la trasgressione sia di competenza dei Tribunali di prima istanza; o al Pretore Criminale, se appartenga alle competenze minori.

TITOLO SETTIMO

Dei casi nei quali le prove di un delitto, o della reità di un delinquente potrebbero disperdersi con una benchè modica dilazione.

316. La vigilanza che esercita in ogni luogo e in ogni tempo la R. Gendarmeria, può talvolta far che s'imbatta in alcuni mezzi di prova, sia circa la esistenza di un delitto, sia circa la persona di un delinquente, i quali potrebbero alterarsi o disperdersi con una benchè modica dilazione.

317. In questi casi possono farsi anche fuori della flagranza o quasi flagranza, e da qual si voglia soldato di Gendarmeria, benchè non Ufiziale di Polizia Giudiziaria,

i testimoni che possono deporre sulla trasgressione e sulla persona del trasgressore, e attingendo la moral convinzione sia dal loro detto sia da tutti gli altri mezzi di prova che possono legittimamente svilupparsi in un pubblico dibattimento. *V. i Decreti della Corte di Cassazione de' 7 Settembre* 1850, *e* 14 *Giugno e* 30 *Agosto* 1851 *negli Ann. di Giurisprud. An. XII. P.* 1. *Col.* 200, *An. XIII. P.* 1. *Col.* 562 *e* 784.

Digitized by Google

tutte quelle operazioni, e compilarsi tutti quegli atti che per urgenza appariscono necessarj a impedire l' alterazione, o dispersione della prova.

318. Così se un Gendarme in perlustrazione si incontrerà in un uomo pericolosamente ferito, e potrà temere che denunziando prima il fatto, ed aspettando un Ufiziale di Polizia Giudiziaria, il ferito manchi alla vita, e si perdano le importanti tracce che possono venire dalle sue dichiarazioni; dovrà, benchè non sia Ufiziale di Polizia Giudiziaria, costituirlo in esame, e ricevere con tutte le forme di procedura i suoi deposti, distendendone processo verbale nei modi dalla Legge prescritti.

319. Egualmente se un Ufiziale o Sottufiziale di Gendarmeria avrà notizia che un oggetto, il quale sta per vendersi, trasformarsi, occultarsi, o distruggersi, sia furtivo, e questo possa d' altronde giovare alla scoperta di un delitto, o di un delinquente; ha la facoltà, benchè non ricorra la flagranza o quasi flagranza, di procedere subito all'assicurazione del medesimo, distendendone il relativo verbale.

320. Appena fatte le operazioni che sono strettamente necessarie ad impedire l' alterazione o dispersione della prova, la Gendarmeria deve (fuori dei casi di flagranza o quasi flagranza) astenersi da ogni atto ulteriore di procedura, e trasmettere il verbale degli atti fatti per urgenza alle Autorità competenti per gli usi occorrenti.

Digitized by Google

PARTE SECONDA

BREVI NOZIONI ELEMENTARI

DI DIRITTO E DI PROCEDURA CRIMINALE

INDISPENSABILI

AL GENDARME

PER IL REGOLARE ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI

DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Digitized by Google

Digitized by Google

BREVI NOZIONI ELEMENTARI

DI DIRITTO

E PROCEDURA CRIMINALE

Delle leggi penali e delle leggi di procedura criminale.

Le leggi, le quali determinano le azioni imputabili *a delitto, o a trasgressione*, e la specie e misura della pena da applicarsi *ai delinquenti*, *o ai trasgressori*, diconsi Leggi Penali.

La collezione di queste leggi costituisce il Codice Penale.

Le leggi, le quali determinano, come e da chi si instituisca l'azione penale; con quali metodi e forme si raccolgano e si discutano le prove, e si pronunzino dai Tribunali competenti le sentenze; e come queste si portino ad esecuzione, diconsi Leggi di Procedura Criminale.

La collezione di queste leggi costituisce il Codice di Procedura o d'Istruzione Criminale.

Digitized by Google

Della polizia amministrativa e della polizia giudiziaria.

La polizia amministrativa per ciò che attiene ai delitti, ha principalmente l'incarico di prevenirli: ma, accaduti che siano, promuove la investigazione dei colpevoli, e gli denunzia, o arrestandoli prontamente gli consegna alla Autorità giudiziaria.

La polizia giudiziaria è principalmente incaricata di investigare i fatti punibili; di raccoglierne le prove; e di denunziarne e rimetterne gli autori ai Tribunali competenti a giudicarli.

I Governatori, i Prefetti, i Sottoprefetti e i Delegati di Governo esercitano le incumbenze di Polizia Amministrativa sotto la direzione del Ministro dell'Interno (1): i Giudici Istruttori, i Regj Procuratori, i Pretori Criminali e i Pretori Civili, i Delegati di Governo, gli Ufiziali e Sottufiziali della I. e R. Gendarmeria sono Ufiziali di Polizia Giudiziaria (2).

Dei delitti e delle trasgressioni.

Il Codice Penale determina, quali tra le azioni dichiarate punibili siano da considerarsi come delitti, e quali appartengano alla classe delle trasgressioni.

(1) Regol. di Polizia de' 22 Ottobre 1849. Art. 1.

(2) Regol. di Proced. Crim. de' 22 Novembre 1849 Art. 9, Decreto de' 30 Maggio 1851. Art. 1.

Digitized by Google

Nessuna azione può essere imputata avanti i Tribunali come delitto, o come trasgressione, se una Legge Penale, promulgata prima che quella azione si commettesse, non l'abbia o nell'una, o nell'altra guisa qualificata.

Nonostante questo principio irrepugnabile di diritto penale, la Gendarmeria deve invigilare e recare a notizia delle Autorità di Polizia Amministrativa per gli opportuni provvedimenti anche quei fatti i quali, quantunque non dichiarati dalle leggi penali delitti, appariscono nondimeno *pravi ed immorali in se medesimi.*

Del dolo, della colpa e del caso.

Un fatto che viola la legge penale può, secondo la intenzione dell'agente, esser *doloso*, *o colposo.*

È *fatto doloso*, quando l'agente, commettendo l'azione, ebbe volontà di infrangere la legge.

— Così è reo di *ferimento*, o di *omicidio doloso*, colui, il quale, a sfogo di odio o di collera, volontariamente ferisce od uccide il suo nemico, o contenditore.

È fatto *colposo*, quando alcuno commette azione vietata dalla legge, non per animo deliberato di infrangerla, ma per una disavvedutezza, la quale tuttavia, usando la debita cautela e diligenza, si sarebbe potuto e dovuto evitare.

— Così è reo di *omicidio*, *o ferimento colposo*

a) Il cacciatore il quale, esplodendo col suo archibuso per causa di caccia, e non essendosi bene assicurato

Digitized by Google

prima della esplosione, se alcuno potesse essere investito e offeso dal colpo, uccide o ferisce un uomo;

b) Il cocchiere, il quale, correndo troppo velocemente, uccide o gravemente offende nella persona un passeggero;

c) Il genitore, il quale si allontana da casa, lasciando senza custodia i figli infanti o fanciulli, se a caso alcuno di essi per difetto di vigilanza muoia bruciato, soffocato o annegato.

Il fatto poi è *casuale*, quando alcuno, arrecando altrui un danno, nè ebbe animo di nuocerli, nè mancò di usare di tutta la diligenza, di che era capace, perchè il danno non accadesse.

— Così il contadino, il quale montato sopra un saldo ramo o pedale di un albero per qualche sua faccenda fortuitamente cade; e cadendo uccide, o gravemente offende un uomo, che a caso sia sotto; non è reo di delitto, ma la uccisione o la offesa hanno da tenersi per *casuali*.

Il fatto *casuale*, quantunque dannoso, non è nè imputabile nè punibile criminalmente. In pari modo non è criminalmente nè imputabile nè punibile il fatto dannoso, quando l'autore l'abbia operato, *o per bisogno di legittima difesa*, *o per ignoranza invincibile di fatto*, *o per violenza di forza maggiore*.

Nondimeno in tutti questi casi la Gendarmeria non deve mai ometterne la denunzia alle Autorità Giudiziarie, nè le convenienti verificazioni d'urgenza, lasciando poi ai

Digitized by Google

Tribunali il giudicare, se il fatto, comecchè abbia i caratteri estrinseci di un delitto, non lo sia veramente per difetto di intenzione.

Dell' età.

Vi è un' età troppo tenera, nella quale le leggi penali non ammettono nè dolo nè colpa nell' agente; e non consentono un procedimento criminale contro di lui.

Per le leggi oggi vigenti tra noi, non è imputabile nè di delitto nè di trasgressione avanti i Tribunali chi non abbia già compito l' *anno duodecimo di età.*

Trattandosi di azioni contrarie alle leggi commesse da chi non sia ancora pervenuto a detta età; l' ufficio di prendervi i congrui ripari spetta alla Autorità domestica, o alle Autorità di Polizia Amministrativa. Perciò a queste ultime le denunzierà la Gendarmeria; e siccome può facilmente importare anche alla Autorità Giudiziaria di conoscere il fatto per investigare i complici dell' impubere, così è mestieri, che anche ad essa ne sia fatta denunzia.

Del tentativo e della consumazione del delitto.

Il delitto è CONSUMATO, quando tutti gli estremi che lo costituiscono, si trovano riuniti nel fatto criminoso.

— Così è consumato il delitto di *omicidio,* quando vi è morte di un uomo operata dolosamente o colposamente

Digitized by Google

da un altr' uomo: — ed è consumato il delitto di *furto*, quando la cosa altrui è stata da alcuno con animo di impossessarsene e farne guadagno remossa senza consentimento del proprietario dal luogo, in cui questi l'aveva precedentemente posta, o la teneva custodita.

V'è TENTATIVO di delitto, o DELITTO ATTENTATO, quando con animo di violare la legge siano stati commessi atti esterni, nei quali stia chiaramente il principio di esecuzione di un delitto, rimasto interrotto poi per qualsivoglia ragione.

Così è reo di *tentativo di furto* colui, il quale, essendosi introdotto con animo di rubare nel domicilio altrui, è sorpreso dalla Pubblica Forza prima di avere remossa alcuna valuta o cosa mobile dal luogo, in cui il proprietario la tiene custodita.

Così vi è *tentativo di espansione di falsa moneta*, quando taluno, possedendo monete alterate e contraffatte, e avendo la *scienza* della alterazione o contraffazione, le offre in prezzo di una compra o in pagamento di un debito, senza che tuttavia o per accorgimento del creditore, o per altro qualsiasi motivo riesca a farle ricevere ed accettare.

I delitti si puniscono (sebbene di pena minore), anche quando sono semplicemente attentati. Perciò la Gendarmeria deve fare il suo ufficio, sia come Pubblica Forza, sia come Magistratura di Polizia Giudiziaria non solo nel caso di delitto consumato, ma eziandio nel caso di semplice tentativo.

Digitized by Google

Della flagranza o quasi flagranza.

Il delitto è *flagrante* nell'atto che si commette, o quando chi lo ha commesso è inseguito dall'offeso, o a grida di popolo.

È *quasi flagrante*, quando in tempo e luogo prossimo a quello del delitto, taluno è ritrovato possessore di armi, istrumenti o carte che lo designino per autore o per complice (1).

La *flagranza*, o *quasi flagranza* di un delitto di competenza delle Corti Regie obbliga gli Ufiziali e Sottufiziali di Gendarmeria a trasportarsi sulla faccia dei luoghi.

Non è tuttavia necessario per questo che con la notizia del fatto criminoso pervenga all'Ufiziale o Sottufiziale la notizia di colui, che ne fu l'autore; imperciocchè la flagranza o quasi flagranza, ond'è autorizzato l'Ufiziale di Polizia Giudiziaria ad esercitare le importanti funzioni, attribuitegli in siffatto caso dalla Legge, può resultare appunto dalle verificazioni celermente e diligentemente intraprese (2).

Dell'azione penale.

L'azione penale è il diritto che appartiene alla Società di perseguitare giuridicamente chi ne ha violate le leggi.

(1) DD. e II. de' 9 Novembre 1838. Art. 289.

(2) Circol. istrutt. per gli Uf. di Poliz. Giudiz. de' 12 Maggio 1851. §. 18.

Digitized by Google

Questa azione è essenzialmente pubblica, e si esercita dagli Ufiziali del Pubblico Ministero, col quale la Gendarmeria, *come sua ausiliaria nell' esercizio dell' azione medesima*, deve efficacemente cooperare, affinchè si scoprano i delitti e le trasgressioni, e i delinquenti e i trasgressori si puniscano secondo la legge.

Del materiale e speciale dei delitti.

Nell'amministrazione della Giustizia Criminale si fanno sempre due distinte ricerche; cioè:

I. Se sia stato commesso un delitto o una trasgressione;

II. Chi sia stato il delinquente o il trasgressore.

La prima di dette ricerche dicesi ricerca sul *materiale* o sull' *ingenere*, la seconda dicesi ricerca sullo *speciale*. — E chiamasi perciò PROVA DEL MATERIALE O DELL'INGENERE O PROVA GENERICA quella che mostra la esistenza di un delitto o di una trasgressione; e PROVA DELLO SPECIALE O PROVA SPECIFICA quella che ne mostra l'autore.

Trattandosi, per esempio, di *furto*, costituiscono *prova generica* o *materiale*, la probità di colui che riferisce di essere stato derubato; la certezza del precedente possesso in lui delle cose, del cui rubamento si duole; gli scassi riscontrati nella porta, nelle pareti o nei mobili del suo domicilio: imperciocchè questi sono altrettanti argomenti, che inducono a creder veramente accaduto il delitto denunziato.

Digitized by Google

D'altra parte il possesso delle cose involate; la falsità o inverosimiglianza delle ragioni, che reca il possessore a suo discarico; i pregiudizi, di cui sia questi macchiato per simili delinquenze, costituiscono *la prova speciale* o *specifica:* perchè sono altrettanti argomenti che valgono a indicare alla Giustizia il colpevole.

Così, trattandosi di un veneficio, si avrà accertato l'*ingenere*, o la prova materiale del delitto, quando la morte di un uomo sia stata preceduta e accompagnata da quei sintomi e sconcerti, che sono ordinarj effetti di qualche materia venefica; quando i periti medici osservino sull'esterno del cadavere quei segni, e ritrovino nell'interno quelle lesioni organiche, che nel loro complesso dimostrano l'azione micidale di un veleno; e quando infine i periti chimici per via dell'analisi verifichino la presenza della materia venefica nei vomiti o nei visceri dell'estinto.

Saranno poi, a cagion di esempio, argomenti di prova speciale

a) La pubblica voce, che sorga immediata e concorde ad incolpare taluno, come autore del delitto;

b) La esistenza nell'incolpato di una causa proporzionata di delinquere,

c) Le premure fatte da lui per venire in possesso di materie venefiche;

d) E la comodità che egli abbia avuta di mischiare il veleno nelle sostanze, delle quali sapeva che l'estinto si sarebbe cibato.

Digitized by Google

Dei delitti pubblici e dei privati.

Non tutti i delitti possono perseguitarsi con l'azione pubblica data dalla Legge al Pubblico Ministero.

Ve ne sono alcuni, pei quali il procedimento criminale non è permesso, se la parte offesa non ne faccia istanza.

I delitti che non possono perseguitarsi se non a querela di parte, diconsi DELITTI PRIVATI. Tutti gli altri sono DELITTI PUBBLICI.

Per le leggi attuali si hanno in Toscana come delitti privati

I. La ingiuria semplice e il semplice arbitrio;
II. La offesa leggera;
III. La truffa e lo stellionato;
IV. Lo stupro e l'adulterio non violenti;
V. La frodata amministrazione;
VI. Il danno dato per ingiuria;
VII. E la espilata eredità (1).

(1) Anche i ferimenti colposi sono talvolta delitti di azione privata, quando sia leggero il danno arrecato e leggera la colpa. Per altro, siccome è difficile il determinare il grado della colpa senza la cognizione del fatto in tutti i suoi particolari; così la Gendarmeria denunzierà sempre i ferimenti, quantunque colposi, alla Autorità Giudiziaria, la quale procederà di Uffizio, o attenderà di essere eccitata dalla parte offesa, secondo che per le informazioni preliminari o pei resultamenti della istruzione, la colpa apparirà lata, leve o levissima.

Digitized by Google

Come non si instituisce procedimento criminale pei delitti privati senza la querela della parte offesa (1); così il procedimento criminale si tronca (tranne per le truffe e gli stellionati), quando la parte querelante, prima della sentenza condennatoria, desista dalla sua azione.

L'atto, col quale il querelante manifesta la volontà, che si desista dall'azione penale da lui precedentemente eccitata, dicesi *quietanza.*

Gli Ufiziali e Sottufiziali di Gendarmeria, i quali come Ufiziali di Polizia Giudiziaria hanno facoltà di ricevere le querele, possono ricevere egualmente le quietanze, che debbono subito trasmettere a quell'Autorità Giudiziaria, presso la quale pende la relativa procedura.

Delle pene afflittive e pecuniarie.

Pene *afflittive* sono tutte quelle, che restringono la libertà del condannato.

Pene *pecuniarie* sóno quelle, che cadono sul suo patrimonio.

(1) Nei delitti privati il procedimento criminale si instituisce legittimamente anche a querela di chi abbia potestà patria o tutoria sulla persona della parte lesa o di chi per congiunzione di sangue abbia il dovere di custodirla e proteggerla. Nell'adulterio non violento il diritto di querelare appartiene solamente al marito. *L. de'* 30 *Novembre* 1786 *Art.* 3. §. 4, *Corte di Cass. An. VI P.* 1. *Col.* 497, *An. XIII P.* 1. *Col.* 324.

Digitized by Google

L'esilio, la prigionia, la detenzione, la reclusione, l'ergastolo, son pene afflittive.

Le multe son pene pecuniarie.

Dei Tribunali criminali e delle loro competenze.

I Tribunali, i quali conoscono e giudicano dei delitti e delle trasgressioni, sono:

I. I Tribunali dei Pretori;

II. I Tribunali di prima istanza;

III. Le Corti Regie.

Ciascheduno di questi Tribunali conosce e giudica di quei fatti criminosi, i quali, secondo la qualità o quantità della pena sancita per il delitto o per la trasgressione, appartengono alla sua giurisdizione, in conformità delle norme stabilite dalle Leggi.

La giurisdizione, che ciascheduno di detti Tribunali ha dalla Legge, di conoscere e giudicare di una certa classe di fatti criminosi, costituisce la sua Competenza.

Le competenze per le leggi attualmente vigenti sono ordinate come appresso:

I *Pretori* sono competenti a giudicare di tutti quei delitti e trasgressioni, pei quali la pena sancita non eccede, o la multa di lire cinquanta, o la carcere di quindici giorni.

I *Tribunali di prima istanza* sono competenti a giudicare di quei delitti e trasgressioni, che sono puniti di

Digitized by Google

carcere, qualunque ne sia la durata e la qualità, o di multa, qualunque ne sia la quantità.

Tutti gli altri delitti, puniti con pena superiore a quella della carcere, appartengono alle competenze delle Corti Regie.

La competenza dei Tribunali di prima istanza e delle Corti Regie dicesi *Competenza maggiore;* quella dei Pretori *Competenza minore.*

Della prescrizione.

Il lasso del tempo decorso, da che fu commesso un delitto o una trasgressione, fa nascere un ostacolo giuridico a perseguitarli con l'azione penale.

Quest'ostacolo dicesi *prescrizione* (1).

Il tempo, entro il quale si prescrive l'azione *penale* è

— di dieci anni pei delitti di ribellione, di omicidio, di furto, di falsità, d'incendio, di ratto e violenza carnale;

— di cinque anni per tutti gli altri delitti;

— e di un mese per le trasgressioni (2).

(1) L'azione penale cessa anche per morte dell'incolpato, per la quale nè l'azione può più introdursi, nè può essere ulteriormente proseguita, dove già avesse avuto principio. In questo caso la parte lesa che avesse interesse a provare il delitto ed il suo autore per conseguire il risarcimento del danno, deve esperimentare i suoi diritti avanti i Tribunali Civili.

(2) Il calcolo del termine per la prescrizione delle trasgres-

Digitized by Google

Le trasgressioni rimangono prescritte, quando, entro il mese dal dì in cui furono commesse, non sia stata o promossa l'azione penale dal Pubblico Ministero, o almeno presentato e ratificato avanti l'Autorità competente il processo verbale o la denunzia, che dà principio al procedimento giudiziario (1).

Però quando si tratti di trasgressione, la Gendarmeria deve aver molta cura, o di presentare in tempo utile alle Autorità le sue denunzie o i suoi processi verbali; oppure di dare speditamente le occorrenti notizie al R. Procuratore, acciocchè possa da lui entro il mese esercitarsi l'azione penale.

gioni si fa in modo favorevole all'incolpato, vale a dire i mesi si computano tutti di trenta giorni, e si includono nel termine tanto il giorno in cui fu commessa la trasgressione, quanto il giorno in cui si denunzia. *Corte di Cass. An. XIII. P.* 1. *Col.* 110.

(1) Sebbene il termine cominci a decorrer subito nello stesso giorno in cui la trasgressione fu commessa: tuttavia se la trasgressione consista in atti reiterati, l'uno all'altro successivi, il termine comincia a decorrere dall'ultimo atto. *Corte di Cassaz. An. XIII. P.* 1. *Col.* 418.

Digitized by Google

PARTE TERZA

ESPOSIZIONE

PER ORDINE ALFABETICO

DELLE TRASGRESSIONI

PREVISTE

DAL REGOLAMENTO DI POLIZIA DE' 22 OTTOBRE 1849

E DA ALTRE PRECEDENTI LEGGI DELLO STATO

Digitized by Google

Digitized by Google

TRASGRESSIONI (1)

ALBERGHI E ALLOGGI. — È trasgressore al Regolamento sugli alloggi ed alberghi

I. L'albergatore di mestiere, il quale non si procuri dal Delegato di Governo il registro degli alloggi, o non vi noti le persone nel suo albergo alloggiate con tutte le particolarità indicate nella testa delle colonne del registro stesso; o non sottoponga ogni mese il registro alla vidimazione del Delegato, o rifiuti di presentarlo ad ogni richiesta del Delegato e di qua-

(1) Alcune tra le azioni comprese e minacciate di pena nel Regolamento di Polizia de' 22 Ottobre 1849 non possono aversi in conto di trasgressioni, ma sibbene di veri e proprj delitti. Tali a cagion d'esempio sono la bestemmia, l'opposizione alla Autorità, il danneggiamento pericoloso delle strade ferrate ec. Perciò queste ed altre siffatte maniere di delinquenze, che di già nel progetto del nuovo codice penale si vedono collocate tra i delitti non si trovano dichiarate nella terza parte del manuale, dove, conformemente al metodo stabilito, si espongono soltanto le vere e proprie trasgressioni.

Digitized by Google

lunque anche subalterno Ufiziale di Polizia Amministrativa, *Reg. di Polizia de'* 22 *Ottobre* 1849. *Art.* 102. (1);

II. L'albergatore di mestiere, e qualunque altro cittadino benchè non albergatore di mestiere, il quale, alloggiando in tempo di notte una persona non toscana, o anche un toscano domiciliato in altro Compartimento, e non stretto a lui di consaguineità o affinità sino al quarto grado civile inclusive, ometta di farne, avanti il mezzo giorno del dì successivo, denunzia al Delegato di Governo, oppure, dove non sia Delegazione, al Gonfaloniere, *Reg. di Polizia Art.* 99. 100 *e* 101;

III. L'albergatore o locandiere, il quale non tenga registro di tutte le cose, che fossero ad esso consegnate in pagamento, pegno o deposito da individui incogniti o di dubbia fama, *Reg. cit. Art.* 273;

IV. E chiunque alloggia in tempo di notte, o riceve al servizio o al lavoro un soldato toscano non autorizzato ad allontanarsi dalle bandiere, *Reg. cit. Artic.* 104.

Tutte le surriferite specie di trasgressione sono punibili di pena pecuniaria; e di competenza del Pretore.

(1) Chi è autorizzato a dare alloggio per mestiere non ha bisogno della licenza o patente di osteria o bettola per prestare gli alimenti alle persone alloggiate. *Corte di Cas. An. XIII. P.* 1. *Col.* 570.

Digitized by Google

Diventa di competenza del Tribunale di prima istanza la trasgressione della specie di N.° IV, se l'alloggio dato al militare, o il ricevimento di lui al servizio o al lavoro, accada in tempo di guerra. — V. FALSITA' DI NOME.

ALIENATI. — Commette trasgressione, punibile di pena pecuniaria e appartenente alla competenza dei Pretori

Chiunque lasci vagare liberamente per le strade o per altri pubblici luoghi, persone alienate di mente e delle quali spettava a lui la custodia, *Reg. cit. Art.* 167.

ALLOGGI. — V. ALBERGHI.

ARGENTIERI. — V. PROVVEDIMENTI ORDINATI A PREVENIRE O SCUOPRIRE I FURTI.

ARGINI, ALVEI DEI FIUMI. — V. PROVVEDIMENTI ORDINATI A PREVENIRE LE INONDAZIONI.

ARMI — *Fabbricazione, vendita e delazione.* — È trasgressore alla Legge sul divieto delle armi

I. Chiunque fabbrica, introduce, vende (1), o porta fuori della sua abitazione (2) armi *assolutamente vietate, Reg. di Polizia Art.* 154 *e* 155;

(1) A porre in atto questa trasgressione basta anche la semplice *esposizione in vendita* di armi vietate, *Cort. di Cas. negli Ann. di Giurispr. An. XIII P.* 1 *Col.* 322.

(2) La detenzione delle armi nella propria abitazione non è mai trasgressione.

A questo effetto si considera per abitazione ogni luogo che ne tenga anche precariamente la vece, come l'albergo, la capanna, la barca.

V'è trasgressione, se l'arme vietata si ritrovi in un mobile

Digitized by Google

II. Chiunque trasporta nè legati nè chiusi in custodie o invogli quegl' istrumenti, che hanno apparenza di armi vietate, ma che veramente non sono tali, perchè arnesi di arte o mestiere, ovvero utensili domestici, *Reg. cit. Art.* 156;

III. Chiunque porta fuori della propria abitazione armi *non vietate* senza avere precedentemente ottenuta dal Delegato di Governo la patente del porto d'arme, o goderne il privilegio, *Reg. cit. Art.* 157 (1).

Il trasporto delle armi fuori della propria abitazione dicesi *Delazione di arme.*

Sono armi vietate

a) Le armi bianche di corta misura, le quali cioè dalla guardia alla punta non giungono alla lunghezza di tre quarti di braccio;

o istrumento di mestiere, che per sua natura non possa servire nemmeno precariamente alla abitazione, come per esempio nel barroccio o nella carrozza del vettore, nel banco del merciajo ambulante, nel castello dell'arrotino girovago. *Cort. di Cas. negli Ann. di Giurispr. An. XIII P.* 1 *Col.* 1023.

(1) I militari e i cacciatori volontarj hanno il privilegio di portare le armi non vietate; e nei tempi permessi possono usarle anche per la caccia senza bisogno di patente. *L. del* 15 *Febbraio* 1793 *art.* 21, *Regol. de'* 23 *Settembre* 1833 *art.* 57. Non hanno questo privilegio le Guardie di beni, le quali portando un' arme da fuoco senza licenza cadono in trasgressione. *Cort. di Cas. An. VII P.* 1 *Col.* 646. Non può esservi privilegio o pubblico ufficio che autorizzi la delazione di armi vietate assolutamente, *Cort. di Cas. An. XII P.* 1 *Col.* 225.

Digitized by Google

b) Le armi bianche di qualunque misura chiuse in bastoni o mazze (1);

c) Gli stili, pugnali e coltelli in asta, o a cricco, di qualunque siasi misura;

d) I coltelli da chiudersi di qualunque forma, quando abbiano lama più lunga di un quarto di braccio;

e) Le armi da sparo, che hanno la lunghezza interna della canna minore di un quarto di braccio, e quelle di qualunque siasi misura, che si smontano in più pezzi, o sono fatte a modo di bastone o mazza, *Reg. di Polizia Art.* 153.

Tutte le altre sono armi *non vietate*.

Le trasgressioni delle specie di N.° I. e III. si puniscono con pena afflittiva e pecuniaria; e sono di competenza dei Tribunali di prima istanza.

Le trasgressioni della specie di N.° II. si puniscono con pena pecuniaria, e sono di competenza dei Pretori.

ARMI CARICHE. — Commette trasgressione

I. Chiunque dia nelle mani o lasci a disposizione di fanciulli, o di altre persone che non ne sappiano usare, armi da sparo cariche;

II. Chiunque, benchè munito della licenza delle

(1) A questa classe di armi vietate appartengono anche i bastoni armati nella parte inferiore da un lungo spunzone di ferro, che non possa considerarsi come semplice accessorio della ghiera. *Cort. di Cas. Decr. del* 5 *Maggio* 1852.

Digitized by Google

armi, le trasporta cariche nell'interno delle città, terre e castelli, *Reg. cit. Art.* 162.

Le trasgressioni surriferite sono punibili di pena pecuniaria, e di competenza del Pretore.

ARTI SALUTARI. — Commette trasgressione alle leggi e regolamenti sull' esercizio delle arti salutari

I. Chiunque senza autorizzazione o matricola esercita la medicina, la chirurgia, la ostetricia o la farmacia, *Reg. di Poliz. Art.* 215 (1);

II. Chiunque, essendo autorizzato all' esercizio o della sola medicina, o della sola chirurgia, esercita anche l' altra professione, *Reg. di Poliz. Art. cit.*;

III. Chiunque, esercitando la medicina o la chirurgia, tenga farmacia a proprio conto, o venda in qualunque modo medicinali, *Reg. di Poliz. Art.* 216.

Le trasgressioni sopra indicate si puniscono di pena pecuniaria, e sono di competenza dei Tribunali di prima istanza.

AVVISI PUBBLICI. — È trasgressore alla legge che vieta il guasto degli avvisi pubblici

Chiunque, avanti che sia decorsa la prima ora di notte, lacera o guasta gli avvisi fatti affiggere dalla Pub-

(1) La trasgressione è posta nell' esercizio di alcuna di dette professioni; e però non in qualche atto particolare e isolato che può esser caso e talvolta eziandio necessità, ma nella consuetudine di simili atti. *Cort. di Cas. negli Ann. di Giurispr. An. XIII P.* 1 *Col* 109. 199 *e* 303, *An. XIV P.* 1 *Col.* 114.

Digitized by Google

blica Autorità, od in qualunque tempo gl' imbratta o gli altera per dispregio, *Reg. di Poliz. Art.* 14.

Questa trasgressione è punita di pena afflittiva, ed è di competenza del Pretore.

AVVISI. — V. Stampa. V. Bollo.

BALLI. — Commette trasgressione

I. Chiunque dà una festa di ballo a pago senza licenza del Delegato, *Reg. di Polizia Art.* 139;

II. E chiunque senza licenza del Delegato dà una festa di ballo, benchè gratuita, in una casa di campagna, *Reg. cit. Art.* 140.

Queste trasgressioni sono punite di pena pecuniaria; e appartengono alla competenza del Pretore.

BESTIE e TIRI. — Commette trasgressione

I. Chiunque possedendo bestie che calciano, mordono o cozzano, non le tenga in modo da renderle innocue, *Reg. cit. Art.* 168;

II. Chiunque aizzi o non richiami il cane che assale un uomo, *Reg. cit. Art.* 169;

III. Chiunque, possedendo un cane o altro animale idrofobo, non gli tolga incontanente la vita, *Reg. cit. Art.* 120;

IV. Chiunque, possedendo un cane o altro animale idrofobo, non denunzi il fatto della sviluppatasi idrofobia al Delegato di Governo o al Gonfaloniere, *Reg. cit. Art.* 170;

V. Chiunque non faccia questa stessa denunzia,

Digitized by Google

quando il suo cane o altro animale sia stato morso da un cane già idrofobo, *Reg. cit. Art.* 171;

VI. Chiunque, possedendo un cane o altro animale, del quale si sospetti essere stato morso da altro animale idrofobo, non lo tenga custodito nel modo e per il tempo che gli venne prescritto dal Delegato di Governo, *Reg. di Polizia Art.* 172;

VII. Chiunque lasci vaganti, o conduca sciolti fuori di casa i cani, dopochè il Delegato con Editto abbia per misura di pubblica salute ordinato di tenerli chiusi, *Reg. cit. Art.* 173;

VIII. Chiunque, conducendo un tiro, non tenga in suo arbitrio le guide; o corra con passo più veloce del mezzo trotto per le città, terre, e altri luoghi abitati; o proceda più che di passo nelle strade delle città, terre, o altri luoghi abitati, in cui è pericoloso, o non è possibile il baratto; o proceda più che di passo nel traversare un concorso di popolo, o nell' uscire da una rimessa o cortile su di una pubblica strada, *Reg. cit. Art.* 174;

IX. Chiunque conduca un tiro, il cui carico oltrepassi la doppia misura della sala, o conduca a strascico nelle strade pubbliche, travi, legnami o materiali di qualunque specie, *Reg. cit. Art.* 175 e 176;

X. Chiunque lasci sulle strade incustodite bestie da tiro o da soma, o fermandosi con un tiro nelle città, terre e altri luoghi abitati, non lasci libero il

Digitized by Google

passo agli altri tiri che sopravvengono; oppure lasci per la via pubblica in tempo di notte un tiro staccato, senza licenza del Delegato, e senza una lanterna accesa che lo indichi ai passeggeri, *Reg. di Poliz. Artic.* 178 *e* 179;

XI. Chiunque percorra con un tiro una via scoscesa senza scarpa, o martinicca, o forcella, oppure abbia scarpa uncinata e tagliente, *Reg. cit. Art.* 182;

XII. Chiunque, percorrendo dopo un'ora di notte con un tiro le strade di una città, o terra, o altro luogo abitato, non sia munito di lanterna accesa, *Reg. cit. Art.* 187;

XIII. Chiunque, conducendo bovi per una città, per una terra, o altro luogo abitato, non gli tenga a corto, e non cammini a piedi avanti il giogo, *Reg. cit. Art.* 183;

XIV. Chiunque, conducendo un tiro, vi si addormenti, abbandonando in balìa di sè stesse le bestie attaccate, *Reg. cit. Art.* 184;

XV. E chiunque con grida, colpi di frusta, o aizzamento di cani, spaventi appostatamente uno o più capi di bestiame grosso o mezzano nelle pubbliche strade, *Reg. cit. Art.* 185.

Tutte le specie surriferite di trasgressione si puniscono di pena pecuniaria.

La specie di N.° III. è di competenza del Tribunale di prima istanza; tutte le altre sono di competenza del Pretore.

Digitized by Google

BOLLO. — Commette trasgressione alle leggi sul bollo

Chiunque stampi, faccia stampare, venda o distribuisca giornali, fogli periodici, avvisi, affissi, annunzj, manifesti, consultazioni forensi, senza che siavi sul foglio la impressione del bollo, prescritta dalla Legge del 23 Febbrajo 1851.

La pena di questa trasgressione è pecuniaria: ed è competente a giudicarne il Tribunale di prima istanza.

I Giornali puramente scientifici e letterarj, gli avvisi e inviti sacri, e gli avvisi e annunzj di nascite, matrimonj e morti, sono per legge esenti dal bollo, *L. de'* 23 *Febbrajo* 1851, *Art.* 36.

CACCIA. — Commette trasgressione di caccia

I. Chiunque in tempo di divieto eserciti la caccia, o con le armi da fuoco, o con la tesa dei lacci, o con altri mezzi venatorj, *L. de'* 15 *Febb.* 1793 (1);

(1) Per presunzione nascente dalla lettera della *Legge del* 1793 *art.* 31 si considera come trasgressore di caccia chiunque *inceda in tempo di divieto all' aperta campagna* con armi da fuoco e cani, o con armi soltanto: nè è bisogno per contestare la trasgressione che sia certificato l' esercizio di qualche atto venatorio.

La presunzione dura, finchè l' incolpato non riesce ad escludere, che nel suo incesso alla aperta campagna con arme da fuoco e munizioni egli avesse uno scopo diverso da quello della caccia. *Cort. di Cas. negli Ann. di Giurispr. An. IV P.* 1 *Col.* 182, *An. XIII P.* 1 *Col.* 765.

Trattandosi però di militari, oppure di cacciatori volontarj di costa, i quali per la *Notif. della R. Consulta de'*10 *Agosto* 1845 sono abilitati alla pari dei militari a portare le armi *in ogni e*

Digitized by Google

II. Chiunque, venuto tempo di divieto, non tolga i lacci tesi in tempo permesso, *L. cit. Art.* 20;

III. Chiunque in tempo di divieto trasporti o contratti del salvaggiume, *L. cit. Art.* 33;

IV. Chiunque anche in tempo permesso eserciti la caccia per mezzo di lacci, i quali siano composti di più di due crini nella cappia o cruna, e di più di quattro crini nell' anello e nella corda, *Circ. de'* 17 *Settembre* 1829;

V. Chiunque la eserciti per mezzo di tagliole o piediche poste nei campi, nei boschi o altri luoghi aperti, *Reg. di Poliz. de'* 22 *Nov.* 1849. *Art.* 161;

VI. Chiunque anche in tempo permesso eserciti la caccia nelle Reali Bandite; *L. del* 15 *Novembre* 1793, *Art.* 2, ristrette però nei limiti della proprietà dello Stato, *Decreto Sovrano de'* 22 *Giugno* 1848 (1);

VII. E chiunque senza licenza del proprietario si introduca per causa di caccia nei fondi altrui, eccetto se siano terreni *costantemente sodi ed incolti, L. del* 10 *Agosto* 1829 (2).

qualunque tempo indistintamente, il solo andare con armi alla aperta campagna non basta a costituirli in trasgressione, ma occorre che sia congiunto all' esercizio di atti venatorj. *Cort. di Cas. An. XII P.* 1 *Col.* 256.

(1) Corte di Cas. Decreto de' 22 Giugno 1852.

(2) Questa trasgressione si perseguita a querela privata nei modi e con le forme stabilite dall'art. 10 della Leg. de'10 Agosto 1829. La querela può presentarsi tanto dal proprietario del

Digitized by Google

Tutte le indicate specie di trasgressione sono punibili di pena pecuniaria.

Le prime quattro e la sesta e settima sono di competenza del Tribunale di prima istanza: la quinta è di competenza del Pretore.

CADAVERI UMANI. — Commette trasgressione

I. Chiunque sotterra o fa sotterrare, disseca o fa dissecare il cadavere di un uomo prima che sia decorso il tempo di ore ventiquattro dall' ora della morte, se la morte non fu improvvisa, o prima che si sieno manifestati segni certi di putrefazione, se la morte fu improvvisa, *Reg. di Poliz. Art.* 218;

II. Chiunque, senza licenza del Governatore, Prefetto o Sottoprefetto, sotterri o faccia sotterrare un cadavere umano in un luogo diverso dai cimiterj comuni, e che non sia, o cimitero di corporazione, o cimitero o cappella privata, *Reg. di Poliz. Art.* 219;

III. Chiunque senza l' ordine del Pubblico Ministero, o di un Tribunale, o senza la licenza di un Governatore, Prefetto o Sottoprefetto, dissotterri o faccia dissotterrare un cadavere, *Reg. di Poliz. Art.* 220;

IV. Chiunque esponga un cadavere pubblicamente, salvi gli ordini e le consuetudini vigenti nella respettiva Diocesi per i Vescovi e gli Arcivescovi, *Reg. cit. Art.* 221 *e* 225.

fondo quanto dalla guardia rurale, *Cort. di Cas. An. XII P.* 1 *Col.* 130.

Digitized by Google

V. Chiunque, o trasporti i cadaveri nel feretro senza coltre, o gli tenga coperti o scoperti in chiesa durante i funerali, o gli trasporti con soverchia pompa (1), o gli trasporti per le città dopo la prima ora del giorno nel mattino, e avanti un' ora di notte nella sera, *Reg. cit. Art.* 222. 223 *e* 224;

VI. E chiunque, trovando un corpo umano che sembri inanimato, ometta di farne denunzia al Delegato o al Gonfaloniere, *Reg. cit. Art.* 165.

Tutte le trasgressioni surriferite si puniscono di pena pecuniaria.

La trasgressione della specie di N.° VI. e quella della specie di N.° IV., quando però questa ultima si commetta fuori dei tempi di contagio, sono di competenza del Pretore; le altre sono di competenza del Tribunale di prima istanza.

CANI. — V. Bestie e Tiri.

CARTE DA GIUOCO. — Commette trasgressione di carte da giuoco

I. Chiunque, senza avere ottenuta la patente di fabbricazione dalla competente Autorità, fabbrichi carte da giuoco, *L. del* 25 *Agosto* 1816. *Art.* 10 *e* 13;

(1) Appartiene al prudente arbitrio dei Tribunali il determinare, quando nel trasporto di un cadavere da luogo a luogo siano stati veramente ecceduti quei termini di economia e di discretezza, che la Legge vuol mantenuti. *Cort. di Cas. An. di Giurispr. An. XII P.* 1 *Col.* 412.

Digitized by Google

II. Chiunque senza autorizzazione venda o rivenda, tanto all'ingrosso che al minuto, carte da giuoco, *L. cit. Art.* 11 *e* 13;

III. Chiunque, essendo fabbricante patentato, non osservi nella carta, nelle figure, nella forma e negli involti le indicazioni prescritte dagli Art. 1. 2. 3. 4. 5. 6 e 7. della Legge de' 25 Agosto 1816, *L. cit. Art.* 13;

IV. Chiunque introduca, usi, ritenga o trasporti carte da giuoco forestiere, o carte da giuoco non formate della carta figurata e filogranata di privativa della Amministrazione, e non bollate, *L. cit. Art.* 8 *e* 13;

V. E chiunque venda carte da giuoco già usate e prive dell'involto sigillato ed intatto, prescritto dall'Art. 4. della detta Legge, *L. cit. Art.* 12 *e* 13.

Tutte le specie sopraindicate di trasgressione sono punite di pena pecuniaria.

Le trasgressioni di N.° I. e II. sono sempre di competenza del Tribunale di prima istanza; le altre vanno soggette ad una multa proporzionata ai mazzi di carte che formano il corpo di trasgressione; e possono secondo la quantità essere di competenza dei Pretori, o dei Tribunali di prima istanza.

CAVE. Commette trasgressione

Chiunque, senza la licenza in scritto del Governatore, o Prefetto, o della Autorità Municipale, ovvero trascurando le prescrizioni e cautele imposte nella licenza medesima, apre cave di pietre, ghiaia, terra, o

Digitized by Google

minerali nella parte superiore prossima alle pubbliche strade, *Reg. di Poliz. Art.* 195.

La trasgressione si punisce di pena pecuniaria: ed è di competenza del Pretore.

CHIAVI E GRIMALDELLI. — V. PROVVEDIMENTI ORDINATI A PREVENIRE O SCUOPRIRE I FURTI.

CHIESE. — V. DISTURBO DELLA QUIETE RELIGIOSA.

CHIRURGHI. — V. ARTI SALUTARI.

CIARLATANI, GIOCOLIERI, CANTASTORIE, EC. — Commette trasgressione

I. Chiunque, senza licenza del Delegato, fa per mestiere nelle strade, o in altri pubblici luoghi, musica di canto o di suono, *Reg. cit. Art.* 141;

II. E i burattinai, cantastorie, ciarlatani, saltatori, giocolieri, o mostratori di immagini, di animali rari o di altre cose notabili, i quali esercitino la loro industria in pubblico, o in luogo aperto al pubblico, senza licenza del Delegato, *Reg. di Poliz. Art.* 142.

Siffatte trasgressioni sono punite con pena afflittiva e pecuniaria; ma appartengono sempre alla competenza del Pretore.

COCCHIERI. — V. BESTIE E TIRI.

CONFINI DELLO STATO. — V. FABBRICHE.

CORSI DI CARROZZE. — V. GETTO DI CONFETTI.

CRUDELTÀ CONTRO GLI ANIMALI. — Commette trasgressione

I. Chiunque per iracondia o malvagità e petu-

Digitized by Google

lanza, esercita crudeltà contro animali domestici, *Reg. cit. Art.* 134;

II. E chiunque gli espone a pubblico spettacolo nelle pubbliche vie e piazze, per fargli bersaglio ai colpi, o straziarli in altro modo, *Reg. cit. Art.* 135.

La trasgressione si punisce di pena afflittiva e pecuniaria, ed è di competenza del Pretore.

DELAZIONE. — V. Armi.

DENUNZIE DI FORESTIERI. — V. Alberghi e Alloggi.

DETURPAZIONE DI COSE PUBBLICHE. — Commette trasgressione

Chiunque per malvagità, o petulanza imbratta, deturpa o sfregia pubblici monumenti, pubblici passeggi, o loro appartenenze, cimiteri, strade interne di città o terre murate, porte di città, barriere e lampioni, ec. *Reg. di Poliz. Art.* 263.

La trasgressione è punibile di pena pecuniaria e afflittiva, ed è di competenza del Pretore.

DISTURBO DELLA PUBBLICA QUIETE. — È trasgressore ai Regolamenti sulla pubblica quiete

Chiunque per mezzo di clamori, e suoni di campane, tamburi e altri istrumenti romorosi, disturba le occupazioni, i sollazzi e il riposo dei cittadini, *Reg. cit. Art.* 96. 97.

Questa trasgressione si punisce, secondo le circostanze, o di pena pecuniaria o di pena afflittiva: ed appartiene alla competenza del Pretore.

Digitized by Google

DISTURBO DELLA QUIETE RELIGIOSA. — È trasgressore alla legge che vieta il disturbo della quiete religiosa

I. Chiunque faccia strepiti o clamori in vicinanza delle Chiese nel tempo delle sacre funzioni, *Reg. cit. Art.* 118.

II. E chiunque nello stesso modo disturbi la quiete di altri culti permessi nello Stato, *Reg. cit. Art.* 119.

Le trasgressioni della specie surriferita si puniscono di pena pecuniaria e afflittiva, ed appartengono alla competenza del Pretore.

DOGANE. — V. FRODATA GABELLA.

EBRIETÀ. — Commette trasgressione

Chiunque in luogo pubblico, o aperto al pubblico, dà spettacolo della propria ubriachezza colpevole, *Reg. di Poliz. Art.* 133.

La trasgressione si punisce con pena afflittiva, ed è di competenza del Pretore.

ESALAZIONI NOCIVE. — Commette trasgressione

I. Chiunque maceri canape o altre piante testili nell'acqua ferma, senza licenza della Autorità Governativa, *Reg. cit. Art.* 199;

II. Chiunque tenga ammassi di concime, di spazzature o di altre materie facili a fermentare e a putrefarsi, nelle strade e nelle piazze delle città, delle terre e di altri luoghi abitati, del pari che nelle chiostre e nei cortili, e in qualsiasi locale, onde il cattivo

Digitized by Google

odore possa recare molestia altrui, salvo quanto alle chiostre e ai cortili un deposito momentaneo per lo spurgo delle stalle. *Reg. cit. Art.* 200;

III. Chiunque nelle strade, piazze e ponti delle città, terre e castelli, distenda e sciorini biade, salumi e merci di qualunque sorta, che per putrefazione, fermentazione o per altra causa tramandino fetide esalazioni, *Reg. cit. Art.* 201;

IV. Chiunque fuori delle strade e piazze destinate al mercato quotidiano dei commestibili, tenga fuori delle botteghe, bigonce, o altri recipienti di salumi, o getti sulla via le lavature dei medesimi, *Reg. di Poliz. Art.* 202;

V. Chiunque nelle città, terre ed altri luoghi abitati vuoti cessi, canali e fossi da scolo, da un'ora prima della levata del sole fino alla mezza notte, o chi non ne abbia prima dato avviso ai vicini, *Reg. cit. Art.* 203;

VI. Chiunque senza licenza in scritto dell'Autorità tenga nelle città, terre e castelli, animali neri, pecore e capre, *Reg. cit. Art.* 205;

VII. Chiunque senza licenza dell'Autorità Governativa stabilisca dentro le città, le terre ed altri luoghi abitati, fabbriche di qualsivoglia specie, dalle quali emanino esalazioni fetide e nocive, *Reg. cit. Art.* 204;

VIII. Chiunque, essendo proprietario di un capo di bestiame morto da sè, o stato ammazzato per vecchiezza o malattia, non lo sotterri immediatamente;

Digitized by Google

oppure, non volendolo sotterrare, ma destinare ad altro uso, non ne abbia il permesso da un medico o da un veterinario chiamato a visitarlo, *Reg. cit. Art.* 198;

IX. E chiunque, sotterrando un animale morto, o non si uniformi ai Regolamenti di Polizia in quelle città, o terre, dove questi sono in vigore, o negli altri luoghi non faccia il sotterramento alla distanza almeno di trecento braccia dall' abitato, e di cento dalle strade pubbliche, e in modo che le materie animali rimangano almeno ad un braccio di profondità, *Reg. di Poliz. Artic.* 198. §. 3.

Tutte le trasgressioni surriferite si puniscono di pena pecuniaria.

La trasgressione della specie di N.° VII è di competenza dei Tribunali di prima istanza; le trasgressioni della specie di N.° VIII e IX. sono di competenza dei Tribunali di prima istanza soltanto nel tempo di contagio; tutte le altre specie di trasgressione sono di competenza del Pretore.

ESPLOSIONE. — Commette trasgressione

I. Chiunque esplode con un' arme da sparo nell'interno delle città, terre, castelli ed altri luoghi abitati, e lungo le pubbliche vie, sebbene all' aperta campagna, *Reg. di Poliz. Art.* 163. *Decreto de'* 3 *Aprile* 1851. *Art.* 1;

II. Chiunque senza licenza del Delegato incendia nelle città, terre o altri luoghi abitati fuochi di ar-

Digitized by Google

tifizio (1), mortaletti, bombe ed altri simili oggetti, *Decreto cit. del* 3 *Aprile* 1851;

III. E chiunque tiri al bersaglio fuori dei luoghi e tempi precedentemente approvati dal Delegato di Governo, *Reg. di Poliz. Art.* 163.

Le trasgressioni surriferite si puniscono di pena afflittiva, e appartengono alla competenza del Pretore.

Si puniscono sempre di pena afflittiva, e diventano di competenza dei Tribunali di prima istanza, quando le esplosioni si faccian presso a residenze di Autorità pubbliche, o presso a caserme, corpi di guardia o posti militari, *Decreto de'* 3 *Aprile* 1851. *Art.* 2.

ESPOSTI. — Commette trasgressione

Chiunque, incontrando un bambino o un adulto, esposti o abbandonati, o che per qualunque ragione siano collocati in un pericolo personale, non gli soccorra, o non gli raccomandi alla assistenza altrui, o non gli denunzi al più presto al Delegato o al Gonfaloniere, *Reg. di Poliz. de'* 22 *Ottobre* 1849. *Art.* 164.

La trasgressione si punisce di pena pecuniaria, ed è di competenza dei Pretori.

FABBRI. — FERRAI. — FERRAVECCHI. — V. PROVVEDIMENTI INTESI A PREVENIRE I FURTI.

(1) Il divieto comprende ogni accensione di fuoco con polvere pirica o nitrica o da botta, siano grandi o piccoli i fuochi incendiati, aperti o chiusi i locali dove si incendiano, *Cort. di Cas. An. XIII P.* 1 *Col.* 813; ma non si estende ai fuochi fatti con fascine', *Cort. di Cas. An. XIII P.* 1 *Col.* 544.

Digitized by Google

FABBRICHE. — Commette trasgressione

I. Chiunque lungo la linea del confine che divide il Granducato dallo Stato Pontificio costruisce una fabbrica ad una distanza minore di braccia duecento dalla linea predetta, *Leg. del* 2 *Marzo* 1793 (1);

II. Chiunque, senza licenza dell'Autorità Municipale, o senza osservare le condizioni o cautele prescritte dall'Autorità Governativa, costruisce una fabbrica, o mura in una fabbrica sul fianco di una pubblica strada e di altro pubblico luogo, *Reg. di Poliz. de'*22 *Novembre* 1849. *Art.* 242 (2);

III. Chiunque, essendo muratore e costruendo o riparando una fabbrica, pecca per modo nella scelta dei materiali o nella esecuzione, da farne derivare pericolo agli abitanti o al pubblico, *Reg. di Poliz. Art.* 243;

IV. Chiunque, essendo proprietario di una fabbrica che minaccia totale o parziale rovina con pericolo degli abitanti, dei viandanti o di altri edifizj, non prenda secondo il consiglio di un perito dell'arte i necessarj provvedimenti, *Reg. cit. Art.* 244;

V. E chiunque, essendo perito dell'arte, invitato a visitare una fabbrica minacciante e a provvedere alla

(1) Questa trasgressione si prescrive al termine di anni cinque, *Cort. di Cas. negli Ann. di Giurisprud. An. XIII Col.* 685.

(2) Qualunque lavoro di muramento, sia grande o piccolo, intrapreso senza le condizioni volute dalla Legge costituisce questa specie di trasgressione, *Cort. di Cas. negli Ann. di Giurisprud. An. XIII P.* 1 *Col.* 818.

Digitized by Google

medesima, rifiuta o differisce senza giusta cagione la propria assistenza, *Reg. cit. Art.* 245.

Le trasgressioni surriferite si puniscono di pena pecuniaria. Le trasgressioni della specie di N.° I. e II. sono di competenza del Tribunale di prima istanza; le altre appartengono alla competenza dei Pretori.

FALSITÀ DI NOME. — Commette trasgressione

I. Chiunque, essendo alloggiato in un'osteria o in una locanda, si scriva o si faccia scrivere al registro dei forestieri sotto un falso nome o sotto una falsa qualità, *Reg. cit. Art.* 104;

II. E chiunque, prendendo un manifesto ad una dogana, indica falsamente il nome, il cognome, o la patria, *L. del* 19 *Ottobre* 1791. *Art.* 107.

Le trasgressioni surriferite si puniscono di pena pecuniaria, e appartengono alla competenza del Pretore.

FARMACISTI. — V. Arti salutari.

FESTE ECCLESIASTICHE. — Commette trasgressione

Chiunque nelle domeniche e negli altri giorni festivi di intero precetto tenga aperte le botteghe, tranne quelle di vettovaglie (1), le farmacie, i caffè e le botteghe dei barbieri; o vada attorno vendendo, o esponga in vendita (2) nelle strade, piazze, portici e altri luoghi

(1) Sono esclusi dal divieto i lavori del mugnajo e del fornajo che preparano il frumento per l'uso di vettovaglie, *Cort. di Cas. An. XII P.* 1. *Col.* 289, *An. XIII P.* 1 *Col.* 1019.

(2) La vendita in prossimità delle Chiese di corone, imma-

Digitized by Google

pubblici e aperti al pubblico, merci che non sieno vettovaglie destinate ad esser subito consumate; o intraprenda il trasporto di grandi carichi di merci da un luogo a un altro; o lavori in vista del pubblico, o in guisa che il rumore del lavoro giunga agli orecchi del pubblico. Si eccettuano i lavori della mèsse, della vendemmia, quelli del vettore per terra o per acqua, che prosegua il suo viaggio, e tutti quelli che sono reclamati da vera ed urgente necessità, *Reg. di Poliz. de'* 22 *Novembre* 1849. *Art.* 114 *e* 115.

La trasgressione è punibile di pena pecuniaria, ed è di competenza del Pretore.

FIUMI E TORRENTI. — V. PROVVEDIMENTI ORDINATI A PREVENIRE LE INONDAZIONI.

FORESTIERI. — V. FALSITA' DI NOME. — ALBERGHI E ALLOGGI.

FRODATA GABELLA. — Commette trasgressione di frodata gabella

I. Chiunque introducendosi nelle città con generi o merci soggette a dazio, oltrepassi i limiti doganali costituenti debito della gabella senza averla sodisfatta, *L. del* 19 *Ottobre* 1791;

gini di Santi ec. non costituisce trasgressione sì per la inveterata consuetudine, sì perchè essendo questi oggetti destinati ad uso di religiosa pietà non repugnano allo spirito che informa la legge sulla osservanza delle feste ecclesiastiche, *Cort. di Cas. An. XII. P.* 1 *Col.* 363.

Digitized by Google

II. Chiunque introduca nelle città merci soggette a dazio per altre vie che per le porte, *Leg. cit.*;

III. Chiunque ritenga in qualsivoglia luogo del Granducato merci soggette a bollo, e che ne sieno mancanti, *Leg. cit.*;

IV. E chiunque non osservi il disposto delle leggi doganali, sia introducendosi nel territorio del Granducato per altre vie fuori di quelle permesse, sia deviandone, sia mancando di recapito negli spazj doganali, sia trattenendovisi oltre il tempo stabilito dai recapiti, sia non rappresentando alle dogane di confine i colli tratti da una dogana principale con bulletta di transito per l'estero, sia rappresentandoli fuori del termine, o sostituiti o alterati, *Leg. cit.* (1).

(1) Per la giurisprudenza interpretativa dell'art. 109 della L. del 19 Ottobre 1791 la *renunzia* o *rilascio* alla Amministrazione generale delle merci trovate in frodo, sulle quali non cada altra pena che quella della loro perdita a carico del trasgressore, è uno dei modi estintivi dell'azione penale tanto prima della introduzione della causa, quanto a causa già introdotta, *Cort. di Cas. An. V. P.* 1 *Col.* 278 *e* 291.

Parimente l'azione penale si estingue in qualsivoglia stadio di giudizio nelle trasgressioni o frodi, pei quali abbian luogo soltanto pene pecuniarie o perdita di genere, quando l'Amministrazione Generale *aggiusti*, *stralci e transiga*, conformemente alle facoltà concesse alla medesima dall'art. 25 delle istruzioni normali de' 2 Gennaio 1839.

Il rilascio non produce i suddetti effetti, nè può farsi stralcio o transazione, dove si tratti non di semplice frodo di gabella, ma di *contrabbando* vero e proprio.

Digitized by Google

La trasgressione si punisce di pena pecuniaria, ed è di competenza dei Tribunali di prima istanza se la multa da irrogarsi con le norme tratte dalle Leggi e Regolamenti doganali ecceda le lire cinquanta; e appartiene alla competenza dei Pretori, se la multa sia inferiore a detta somma (1).

FUOCHI DI ARTIFIZIO. — V. Esplosioni.

GAZOMETRI. — Commette trasgressione

I. La società accollataria dell'illuminazione a gas idrogene, ognorachè fornisca il gas ai consumatori prima della autorizzazione municipale, o non si attenga negli apparecchi, costruzioni e diramazioni dei condotti, dei regolatori e dei beccucci, alle norme prescritte nei relativi regolamenti, o non tenga esclusivamente nel possesso degli agenti della compagnia le chiavi dei regolatori esterni, o alla notizia di un qualche accidente non invii immediatamente i suoi agenti sulla faccia dei luoghi;

II. E chiunque alteri, degradi ed in qualunque forma danneggi i condotti, le lanterne ed ogni altro apparecchio destinato per la illuminazione, *Reg. del* 31 *Ottobre* 1845.

Le trasgressioni surriferite si puniscono di pena afflittiva e pecuniaria: e sono di competenza dei Tribunali di prima istanza.

(1) Corte di Cas. An. XII. P. 1 Col. 220.

Digitized by Google

GETTO DI CONFETTI. — Commette trasgressione

Chiunque getta confetti in occasione dei corsi delle carrozze, *Reg. di Poliz. Art.* 138.

La trasgressione si punisce di pena pecuniaria, ed è di competenza dei Pretori.

GETTO DI GRAVI, o ACQUE SULLE PUBBLICHE VIE. — Commette trasgressione

Chiunque scaglia pietre ed altri gravi sopra una strada od una piazza pubblica, o versa dalle finestre, dai balconi, dalle porte o dalle botteghe materie che possono macchiare i viandanti, *Reg. di Poliz. Art.* 197.

La trasgressione si punisce di pena pecuniaria, ed è di competenza del Pretore.

GIORNALI. — V. STAMPA.

GIUOCHI PROIBITI. — Commette trasgressione

I. Chiunque giuochi un giuoco d'azzardo in luogo pubblico o aperto al pubblico, o essendo possessore di luogo aperto al pubblico, non vi impedisca i giuochi di azzardo, *Reg. cit. Art.* 144 (1);

II. Chiunque apra, tenendo banco, un giuoco di azzardo anche in luogo privato, o in qualità di ausiliatore faccia spalla al tenitore del banco, *Reg. cit. Art.* 145;

(1) La trasgressione è costituita dal solo fatto del giuoco d'azzardo in luogo pubblico o aperto al pubblico, nè importa che siavi scommessa o interesse pecuniario. Così fu dichiarato essere in trasgressione i giuocatori di tombola in un pubblico caffè, quantunque sostenessero di giuocare per semplice sollazzo e senza premio di denaro, *Cort. di Cas. Decreto del* 5 *Marzo* 1852.

Digitized by Google

III. Chiunque partecipi ad un giuoco d'azzardo, aperto da uno o più tenitori di banco, *Reg. cit. Artic.* 145;

IV. Chiunque apra, ed in luogo pubblico, senza licenza del Governatore o Prefetto, giuoco di biliardo o di trucco, *Reg. cit. Art.* 146 *e* 149;

V. Chiunque, essendo autorizzato a tenere pubblicamente giuoco di biliardo o di trucco, non chiuda il giuoco nei giorni e nelle ore prescritte, *Reg. di Poliz. Art.* 148;

VI. Chiunque giuochi a palla, pallottola o ruzzola per le strade regie o provinciali, e per le piazze, e strade delle città e terre, *Reg. cit. Art.* 150;

VII. Chiunque in aperta campagna o nei sobborghi giuochi a palla, pillotta o ruzzola, fuori dei luoghi indicati dal Municipio, o nel tempo dei divini Uffizj, *Reg. cit. Art.* 150;

VIII. E chiunque giuochi qualsivoglia altro giuoco in qualunque luogo pubblico, *Reg. cit. Art.* 151 (1).

Tutte queste specie di trasgressioni si puniscono di pena pecuniaria.

La trasgressione della specie di N.° II. è di compe-

(1) Debbono aversi per luoghi pubblici non solo quelli, che sono tali di loro natura, come le piazze e le strade, ma tutti quelli, che sebbene di privata proprietà offrono libero accesso al pubblico, come i caffè, le bettole, le osterie ec. *Cort. di Cas. An. XII P.* 1 *Col.* 420 *e* 794.

Digitized by Google

tenza del Tribunale di prima istanza; le altre sono di competenza del Pretore.

GLOBI AREOSTATICI. — Commette trasgressione

I. Chiunque inalzi globi areostatici senza licenza del Delegato, *Reg. cit. Art.* 239;

II. E chiunque, senza licenza del Governatore, Prefetto o Sottoprefetto inalzi globi areostatici con entro una o più persone, *Reg. cit. Art.* 246.

Le trasgressioni suddette si puniscono di pena pecuniaria. La prima è di competenza del Pretore, la seconda appartiene alla competenza dei Tribunali di prima istanza.

GRAVI CHE POSSONO CADERE IN LUOGO PUBBLICO. — Commette trasgressione alle precauzioni necessarie a prevenire la caduta di gravi

I. Chiunque collochi sopra le finestre, i tetti, i terrazzi ed i muri corrispondenti sulle strade e sulle piazze di città, terre od altri luoghi abitati, senza i convenienti ritegni, vasi di fiori ed altri oggetti, i quali cadendo possono recar danno ai viandanti, *Reg. cit. Art.* 193;

II. E chiunque nel caso di nuovi muramenti, o di riparazioni di fabbriche, o di scarico di tetti, ometta di collocare sulla strada sottoposta due o più correnti appoggiati alla parete, per mezzo dei quali sieno i viandanti avvisati del pericolo, *Reg. cit. Art.* 194.

Le trasgressioni surriferite si puniscono di pena pecuniaria, e sono di competenza del Pretore.

V. Fabbriche.

Digitized by Google

IDROFOBIA. — V. Bestie e Tiri.

INGOMBRI. — Commette trasgressione di ingombro o di occupazione di luogo pubblico

I. Chiunque senza permesso dell'Autorità Municipale, ingombra od occupa il suolo pubblico, e l'aria pubblica, *Reg. di Poliz. Art.* 264 (1);

II. Chiunque, costruendo o riducendo porte lungo le strade regie, provinciali, comunitative, e lungo le strade, piazze o vicoli delle città, terre e castelli, faccia tale costruzione o riduzione, per cui le porte aprendosi dalla parte esterna, facciano ingombro, sia permanente, sia temporario, sulle piazze e strade o su qualunque altra parte di suolo pubblico, *Regol. cit. Artic.* 265. §. 1;

III. Chiunque alle finestre aperte sulle strade o piazze sotto l'altezza di tre braccia almeno sul suolo, apponga delle ferrate sporgenti dalla fabbrica, *Reg. cit. Art.* 265. §. 2;

IV. Chiunque, dopo la intimazione delle Autorità

(1) Perchè abbia luogo questa specie di trasgressione occorre che l'ingombro abbia natura di una vera e propria occupazione dell'aria o suolo pubblico (sia temporaria, sia perpetua) la quale porti realmente impedimento al libero transito dei passeggeri, *Cort. di Cas. An. XIII P.* 1 *Col.* 84 *e* 468.

Non vi è perciò trasgressione, quando l'ingombro sia facilmente removibile da chiunque passi, o all'ingiunzione della Pubblica Forza sia stato tosto remosso dall'occupante, *Cort. di Cas. An. XII P.* 1 *Col.* 189.

Digitized by Google

Municipali, non tagli dai proprj alberi i rami sporgenti sulle pubbliche strade, *Reg. cit. Art.* 262;

V. Chiunque lasci in tempo di notte ingombri di qualsivoglia natura nelle pubbliche strade o in altri luoghi pubblici, senza che una lanterna accesa indichi ai viandanti il pericolo, *Reg. cit. Art.* 186 (1);

VI. Chiunque non abbia la stessa diligenza rispetto agli scavi fatti in una pubblica strada o in altro luogo pubblico, se avanti il sopravvenire della notte non è stato possibile il ricuoprirli, *Reg. di Poliz. Art.* 186;

VII. E chiunque lasci scoperte in tempo di notte le bodole, che hanno la bocca in una pubblica strada o in altro luogo pubblico, *Reg. cit. Art.* 186.

Le trasgressioni surriferite si puniscono tutte di pena pecuniaria, e sono di competenza del Pretore.

V. Bestie e Tiri.

INOBBEDIENZA ALLA CHIAMATA DEGLI AGENTI DI FINANZA. — Commette trasgressione

Il vettore di terra o di acqua che rifiuti di fermarsi alle dogane, o alle porte delle città dopo averne ricevuta la intimazione dalle Guardie di Finan-

(1) Per soddisfare al precetto della Legge e non farsene trasgressore non basta che si ponga a indicare l'ingombro una lanterna accesa, ma devesi altresì esercitare una discreta vigilanza, perchè la medesima non si spenga nel corso della notte, *Cort. di Cas. Decreto de'* 20 *Feb.* 1852.

Digitized by Google

za, o dagli Agenti della Pubblica Forza, *L. del* 19 *Ottobre* 1791.

La trasgressione si punisce di pena pecuniaria, ed è di competenza del Pretore, se la inobbedienza accada di giorno; di competenza del Tribunale di prima istanza, se la inobbedienza accada di notte.

LEGGI SANITARIE. — Commette trasgressione alle Leggi sanitarie

I. Chiunque rimuova, maneggi o si approprj robe o mercanzie gettate dal mare, o naufragate sulla spiaggia o littorale toscano, ancorchè fossero robe e mercanzie di loro natura non soggette a contumacia, *Notif. del* 19 *Marzo* 1793;

II. E chiunque abbia comunicazione con una nave o barca proveniente di soprammare, prima che sieno state fatte le visite e adempite le cautele prescritte dai Regolamenti sanitarj, *L. del* 25 *Ottobre* 1757, *del* 26 *Ottobre* 1778, *del* 12 *Novembre* 1779 (1).

Le trasgressioni surriferite sono di competenza dei Tribunali di prima istanza.

LEVATRICI. — V. Arti salutari.

LOTTO. — Commette trasgressione al Regolamento sui Lotti

I. Chiunque rivenda i biglietti della I. e R. Lotteria fuori dei luoghi destinati ad uso di Prenditoria di

(1) Corte di Cass. An. III P. 1 Col. 326, e An. IX P. 1 Col. 438.

Digitized by Google

lotto, o tolleri nella sua bottega o altro locale la rivendita medesima, *L. del* 21 *Dicembre* 1821. *Art.* 101 *e* 106;

II. Chiunque eseguisca una lotteria pubblica o privata, di qualunque natura o valore, senza autorizzazione della amministrazione o del Governo, *L. cit. Art.* 104, *Notif. del* 26 *Aprile* 1852 (1);

III. E chiunque distribuisca o raccolga giuocate o soscrizioni per conto di lotterie pubbliche o private spettanti ai Governi o cittadini esteri, *L. cit. Art.* 105.

La pena per tutte le indicate specie di trasgressione è sempre pecuniaria.

La trasgressione della specie di N.° III. è sempre di competenza dei Tribunali di prima istanza; le altre due sono di competenza ora del Pretore, ora del Tribunale di prima istanza, secondo il valore degli oggetti allottati, o se vi è recidiva, o se il trasgressore è addetto alla amministrazione della Lotteria.

LUNARI. — V. Stampa.

MALATTIE CONTAGIOSE DEGLI ANIMALI. — Commette trasgressione

I. Qualunque possessore di bestiame, se, accortosi che uno o più capi di esso sono stati colti da malattia contagiosa, omette di farne denunzia al Delegato

(1) La sola Direzione dei Lotti e nessuna altra diversa Autorità può concedere il permesso delle lotterie private, *Cort. di Cas. An.* 5 *P.* 1 *Col.* 446.

Digitized by Google

di Governo, o non ha cura di separare il bestiame malato da quello sano, sia proprio, sia altrui, *Reg. di Poliz. Art.* 227 *e* 228;

II. E chiunque viola gli ordini pubblicati dalle Autorità di Polizia Amministrativa, per impedire la invasione della epizoozia, o per limitarla e circoscriverla, *Reg. cit. Art.* 229.

Le trasgressioni sopra indicate si puniscono di pena pecuniaria. Le trasgressioni della specie di N.° I. sono di competenza dei Pretori; e diventano di competenza dei Tribunali di prima istanza in tempo di epizoozia. Appartengono sempre ai Tribunali di prima istanza le trasgressioni della specie di N.° II.

MALATTIE CONTAGIOSE DEGLI UOMINI. — Commette trasgressione

I. Chiunque nel caso di malattia contagiosa viola gli ordini della competente Autorità, intesi a circoscriverla e a limitarla, *Reg. di Poliz. Art.* 213;

II. E chiunque, avendo cura di una persona colta di vajolo arabo, non denunzi la malattia al Delegato, *Reg. cit. Art.* 214.

La trasgressione della specie di N.° I. si punisce di pena afflittiva, ed è di competenza dei Tribunali di prima istanza.

La trasgressione della specie di N.° II. si punisce di pena pecuniaria, ed è di competenza dei Pretori.

MASCHERE. — Commette trasgressione

Digitized by Google

I. Chiunque, fuori dei tempi o luoghi permessi dai Regolamenti, si mostra al pubblico in maschera, *Reg. cit. Art.* 136 (1);

II. E chiunque, mascherandosi nei tempi permessi, offende il costume o la pubblica decenza, *Reg. cit. Art.* 137.

Le trasgressioni sopra indicate si puniscono di pena afflittiva e pecuniaria, e sono di competenza del Pretore.

Tanto nella prima che nella seconda specie di trasgressione ha sempre luogo l'arresto del trasgressore.

MEDICI. — V. Arti salutari.

MENDICANTI. — MENDICANZA. — V. Vagabondaggio.

MORTALETTI. — V. Esplosioni.

MORTI IMPROVVISE. — Commette trasgressione, punibile di pena pecuniaria e appartenente alla competenza dei Pretori

Chiunque in caso di morte improvvisa di un uomo, di cui gli incumbeva di aver cura, omette di farne immediatamente la denunzia al Delegato o al Gonfaloniere, *Reg. di Poliz. Art.* 166.

MULINI. — V. Provvedimenti ordinati a prevenire le inondazioni.

(1) Costituisce trasgressione il semplice travestimento atto a radunare e trarsi dietro i curiosi, quantunque non si porti maschera sulla faccia, nè sia impedito il riconoscimento della persona, *Cort. di Cas. An. XIII P.* 1 *Col.* 546 *e* 563, *Decr. de'* 5 *Maggio* 1852.

Digitized by Google

MURAMENTI. — V. Gravi, che possono cadere in luogo pubblico. — V. Fabbriche.

MURATORI. — V. Fabbriche.

OREFICI. — V. Provvedimenti ordinati a prevenire o scoprire i furti.

OSTERIE e BETTOLE (1). È trasgressore al Regolamento per le bettole ed osterie

I. Chiunque eserciti il traffico o mestiere di oste o bettoliere, o di rivenditore di vino a minuto, senza precedente licenza del Delegato, *Reg. cit. Art.* 130;

II. Chiunque, avendo questa licenza, non chiuda l'osteria o bettola alle ore prefisse, e non adempia le altre prescrizioni che sono indicate dalla Polizia nella licenza predetta, *Reg. cit. Art.* 131;

III. Il bettoliere, che tenga aperta la bettola o l'osteria nei dì festivi di intero precetto, nel tempo in cui si celebrano i divini Uffizj nella Chiesa principale del paese, *Reg. cit. Art.* 130 *e* 132;

IV. Il bettoliere, che nelle ore, nelle quali la bettola deve esser chiusa, vi occulta gli avventori, o

(1) Dicesi bettola o osteria quella in cui vendesi *abitualmente* il vino a minuto, e si dà ai concorrenti il comodo e tutto l'occorrente per bevere: perciò non costituisce trasgressione un semplice atto di potazione accaduta in una bottega, *Cort. di Cas. An. XIII P.* 1 *Col.* 640, o il dare da bevere a minuto anche per una giornata in occasione di un mercato, di una fiera ec. *An. XII P.* 1 *Col.* 423, o il vendere a minuto nella propria cantina il vino raccolto nei proprj fondi, *An. XII P.* 1 *Col.* 286.

Digitized by Google

rifiuta l'ingresso in essa agli Agenti della Pubblica Forza, i quali si recano a visitarla, *Reg. cit. Art.* 132;

V. E l'avventore che si trattiene nella taverna nelle ore e tempi vietati, *Reg. cit. Art.* 131.

Le trasgressioni indicate sono tutte punibili di pena pecuniaria, e sono di competenza del Pretore.

OSTETRICI. — V. Arti salutari.

OZIOSITÀ. — V. Vagabondaggio.

PAGLIE e FIENI. — Commette trasgressione

I. Chiunque, senza licenza del Delegato tenga dentro le case delle città, terre e altri luoghi abitati paglie, fieni o altri strami in quantità superiore a libbre duemila, *Reg. cit. Art.* 237;

II. E chiunque si introduca con lume aperto in una stanza dove sia provvisione di paglia, fieno o altri strami, *Reg. cit. Art.* 238.

Le trasgressioni surriferite si puniscono di pena pecuniaria, e sono di competenza del Pretore.

PEDAGGIO. — Commette trasgressione

Il conduttore di vetture, carri, carrozze o altri legni, il quale all'ingresso o all'egresso dallo Stato non paghi alle respettive dogane di frontiera la tassa di pedaggio, il cui debito rimane contratto, appena sia oltrepassato l'uffizio della Dogana incaricata della esazione, *Leg. dell'* 11 *Dicembre* 1815, *II. del* 7 *Maggio* 1817, *Notif. de'* 16 *Dicembre* 1840.

Digitized by Google

La pena di questa trasgressione è pecuniaria, e appartiene alla competenza dei Pretori.

PESCA. — Comme trasgressione di pesca

I. Chiunque avveleni il pesce per mezzo di calcina, galla di levante, malli di noce, ec., *L. del* 14 *Aprile* 1823. *Art.* 1 *e* 2;

II. Chiunque peschi con tramagli o reti di maglia più fitte del modano, che si serba per campione nei Tribunali, *L. cit. Art.* 3 (1);

III. E chiunque per prendere il pesce devii o trattenga le acque, o prosciughi gli alvei, *L. cit. Art.* 4 *e* 5 (2).

Tutte le indicate specie di trasgressione si puniscono di pena pecuniaria, e sono tutte di competenza dei Tribunali di prima istanza.

PESI, E MISURE. — Commette trasgressione al Regolamento dei pesi e misure

I. Chiunque nelle contrattazioni fa uso di pesi

(1) I campioni debbono conformemente alla Legge de' 23 Luglio 1814 essere stati riscontrati e verificati nell' uffizio centrale della camera di soprintendenza comunitativa. Questa verificazione però si presume legalmente accaduta, finchè non riesca all' incolpato di provare il contrario, *Cort. di Cas. An. XIII P.* 1 *Col.* 972 *e* 1010.

(2) Il prendere il pesce nelle acque di dominio privato, o nelle acque di un fosso o rio, di cui siavi un proventuale costituisce delitto di furto e non trasgressione di pesca, *Cort. di Cas. An. X P.* 1 *Col.* 19, *An. XII P.* 1 *Col.* 106, *An. XIII P.* 1 *Col.* 102.

Digitized by Google

o misure non corrispondenti ai campioni depositati nella residenza della respettiva Comunità, *Reg. di Poliz. Artic.* 266;

II. Chiunque nei mercati, piazze, botteghe, nei fondachi o in qualsivoglia altro luogo in cui si esercita una specie di commercio, è ritrovato possessore di pesi o misure non corrispondenti ai campioni comunitativi, *Reg. cit. Art.* 268;

III. E chiunque in occasione delle visite officiali, che si fanno ai pesi ed alle misure, rifiuta di presentare ai visitatori le misure ed i pesi che ritiene, *Reg. di Poliz. Art.* 269.

Tutte le indicate specie di trasgressione si puniscono di pena pecuniaria.

Le prime due sono di competenza del Pretore, la terza è di competenza del Tribunale di prima istanza.

POLVERE PIRICA. — Commette trasgressione

I. Chiunque ritenga per proprio uso nella sua abitazione più di cinque libbre di polvere pirica, o più di venti libbre, trattandosi di casa posta all'aperta campagna, *Reg. cit. Art.* 234;

II. Chiunque senza licenza del Delegato (1) o senza

(1) La licenza del Delegato deve essere in mano di colui che trasporta la polvere sicchè la possa sempre mostrare a chi abbia diritto di richiederla. Oltre a ciò vuolsi una licenza particolare per ogni trasporto, nè eziandio a chi eserciti questo commercio basta un permesso generico, *Cort. di Cas. Decr. del* 10 *Marzo* 1852.

Digitized by Google

osservare le cautele dal Delegato prescritte, trasporti da luogo a luogo polvere pirica in quantità superiore alle venti libbre, *Reg. cit. Art.* 235;

III. Qualunque venditore di polvere pirica, il quale, o ne tenga senza espressa licenza del Delegato più di venti libbre nella sua bottega, o non la tenga custodita in recipiente di lamiera ben chiuso e collocato entro un armadio o scaffale chiuso a chiave; o apra il detto recipiente in presenza del lume o del fuoco; o la venda a persone le quali non abbiano almeno quindici anni di età, o non sieno istruite sul modo di usarla e di custodirla, *Reg. di Poliz. Art.* 231 e 232;

IV. E chiunque fabbrichi la polvere pirica in un locale, che non sia stato precedentemente approvato dal Governatore, Prefetto o Sottoprefetto, e sul quale non sia un' iscrizione indicante l' uso del locale medesimo, *Reg. cit. Art.* 230.

Le trasgressioni della specie di N.° I. II. III. si puniscono di pena pecuniaria, e sono di competenza dei Pretori.

La trasgressione della specie di N.° IV. si punisce di pena pecuniaria, ed è di competenza dei Tribunali di prima istanza.

POMPE FUNEBRI. — V. Cadaveri umani.

PROCESSIONI NOTTURNE. — Commette trasgressione

Chi senza licenza del Governo faccia processioni notturne, le quali cioè incomincino, o si protraggano al di là delle ore 24 di sera, *Reg. cit. Art.* 152.

Digitized by Google

La trasgressione si punisce di pena pecuniaria, ed è di competenza del Tribunale di prima istanza.

PROVVEDIMENTI ORDINATI A PREVENIRE I FURTI. — Commette trasgressione al Regolamento sui provvedimenti ordinati a prevenire o scoprire i furti

I. Chiunque essendo giojelliere, orefice, argentiere, orologiaro, o trafficante in oggetti preziosi, ottonajo, stagnajo, calderajo, rigattiere o ferravecchio, non tenga un esatto registro di tutte le cose comprate, o ricevute in pegno, permuta o pagamento per interesse del suo commercio, esclusi da questa prescrizione soltanto gli oggetti nuovi, estratti dai fondachi, o fatti venire da fabbriche estere, *Reg. di Poliz. Art.* 271;

II. Chiunque, avendo le qualità surriferite, non indichi nel registro tutte le particolarità della operazione: vale a dire la qualità, quantità e forma della cosa, il nome, cognome, patria e condizione di colui dal quale la cosa è stata consegnata, e l'ora e il giorno e il mese e l'anno della fatta consegna, *Art. cit*;

III. Chiunque, avendo le qualità surriferite, rifiuti di esibire il registro a qualunque richiesta della Autorità di Polizia Amministrativa, o dei Tribunali, *Art. cit.*;

IV. Chiunque, essendo fabbro ferrajo, venda a chicchessia grimaldelli, o fabbrichi chiavi di ogni specie sopra stampe di cera o altra impronta o modello, pei figli di famiglia, per le persone di servizio, o per qua-

Digitized by Google

lunque altro individuo incognito o di dubbia fama, *Reg. cit. Art.* 275;

V. Chiunque, essendo fabbro ferrajo, apra usci, scrigni, casse od altri serrami o recipienti a richiesta di chi allega lo smarrimento della chiave, senza essersi assicurato che il richiedente sia il padrone, o un suo legittimo rappresentante, *Reg. di Poliz. Art.* 276;

VI. Chiunque, essendo fabbro ferrajo, rigattiere o ferravecchio, vende chiavi ai figli di famiglia, persone di servizio, o a qualunque altro individuo incognito o di dubbia fama, *Reg. cit. Art.* 277;

VII. Chiunque sia sorpreso tenendo in dosso chiavi false, alterate o contraffatte, grimaldelli o altri istrumenti atti ad aprire od a forzare serrature senza che possa giustificare la provenienza legittima del possesso degli oggetti indicati, *Reg. cit.*;

VIII. Chiunque, essendo frantojano, franga ulive per conto di chi non possiede ulivi nè gli coltiva a mezzerìa nè giustifica il legittimo possesso delle ulive da infrangersi, *Reg. cit. Art.* 281;

IX. Chiunque, non essendo possessore o coltivatore a mezzerìa, o affittuario, o socio di un possessore di gelsi, prati e boschi, tenga bachi da seta o bestiame, senza poter giustificare il legittimo acquisto della foglia dei gelsi, o delle paglie, fieni o strami, *Regol. cit. Artic.* 282;

X. E chiunque non possedendo nè coltivando a

Digitized by Google

mezzeria terre olivate, o vitate, castagneti o boschi, sia sorpreso detentore alla aperta campagna, o sui mercati o altrove, di ulive, uve, castagne, ghiande o legna in tal quantità e con tali circostanze di luogo, o di tempo, o di modo, o di persona, che ne rendano fondatamente sospetta la provenienza, nè possa giustificare il legittimo possesso di tali prodotti, *Reg. cit. Art.* 279.

Le trasgressioni della specie di N.° IV. V. VII e X. si puniscono di pena afflittiva, e sono di competenza dei Tribunali di prima istanza.

Le trasgressioni della specie di N.° I. II. III. si puniscono di pena pecuniaria, e pei recidivi di pena afflittiva, e sono della competenza del Pretore.

Se però l'oggetto non registrato si scuopra furtivo, la pena è sempre afflittiva, e la competenza a conoscere della trasgressione appartiene ai Tribunali di prima istanza.

Le trasgressioni della specie di N.° VI. VIII. si puniscono con pena pecuniaria, quella della specie di N.° IX. si punisce con pena afflittiva; tutte e tre sono sempre della competenza del Pretore.

PROVVEDIMENTI ORDINATI A PREVENIRE LE INONDAZIONI. — Commette trasgressione ai provvedimenti ordinati a prevenire le inondazioni

I. Chiunque, senza la licenza dell'Autorità Municipale, stabilisca mulini od altri opificj che ricevano movimento dalle acque, oppure avendo già uno sta-

Digitized by Google

bilimento di mulini e opificj simili, faccia, senza detta licenza, qualche alterazione sui canali e conserve della forza motrice, *Reg. di Poliz.* 247;

II. Chiunque conduca al pascolo o faccia anche semplicemente transitare bestiame sull'argine dei fiumi ed altri corsi di acque, *Reg. cit. Art.* 249;

III. Chiunque arrechi danni agli argini dei fiumi o torrenti, alle cateratte, alle piantagioni che difendono le ripe, alle petraje, alle steccaje, alle chiuse, ai pennelli, e ad ogni altra opera d'arte intesa a regolare il corso delle acque, e a garantire dalle inondazioni le campagne e le case, *Reg. cit. Art.* 248;

IV. Chiunque sottragga piante o erba dalle golene, o dagli argini dei fiumi o dei torrenti, *Reg. cit. Art.* 250;

V. Chiunque, senza licenza dell'Autorità Municipale, faccia piantagioni e opere murarie lungo gli alvei dei fiumi e dei torrenti arginati, o faccia qualche lavoro a traverso dell'alveo dei fiumi o altri corsi di acqua, o vi getti sassi, calcinacci, terra, o altre macerie capaci di produrre rinterro o rialzamento, *Reg. cit. Art.* 252;

VI. Chiunque, essendo contadino o lavoratore di terra, non mantenga ricavate e nette le fosse ed altri scoli lungo le vie pubbliche, e i fondi da esso lavorati, *Reg. cit. Art.* 256;

VII. Chiunque, anche nei proprj fondi, costrui-

Digitized by Google

sca callaje, calloni ed altre opere manufatte, dirette ad impedire o variare il corso libero e naturale delle acque, per mandarle ad inondare o danneggiare le proprietà o del pubblico o dei privati, *Regol. cit. Artic.* 257;

VIII. Chiunque, essendo obbligato alla custodia di un argine, disobbedisca agli ordini della Autorità che dirige le provvidenze contro le inondazioni, *Regol. cit. Art.* 255;

IX. E chiunque in caso di escrescenze pericolose dei fiumi o torrenti, rifiuti di concedere materiali di cui sia possessore, alla competente Autorità che gli richiede, *Reg. cit. Art.* 254.

Le trasgressioni della specie di N.° I. II. III. V. si puniscono di pena pecuniaria, e sono di competenza dei Tribunali di prima istanza.

Le trasgressioni della specie di N.° IV. VIII. si puniscono di pena afflittiva, e sono di competenza del Pretore.

Le trasgressioni della specie di N.° VI. VII e IX si puniscono di pena pecuniaria, e sono di competenza del Pretore.

QUESTUA. — Commette trasgressione di questua

Chiunque raccolga oblazioni per feste, funzioni religiose, o per oggetti di pubblica o privata utilità o beneficenza, senza esser munito di speciale licenza del Delegato, *Reg. cit. Art.* 270.

Digitized by Google

La pena di questa trasgressione è pecuniaria, e la competenza a conoscerne è nei Tribunali di prima istanza.

V. VAGABONDAGGIO.

REGISTRI DEGLI ALBERGATORI. — V. ALBERGHI E ALLOGGI.

REGISTRI DEGLI OREFICI, ARGENTIERI, RIGATTIERI, EC. — V. PROVVEDIMENTI ORDINATI A PREVENIRE O SCUOPRIRE I FURTI.

RICETTAZIONE. — Commette trasgressione

Chiunque, senza partecipazione al delitto, ma con l'intendimento di sottrarre alla Pubblica Giustizia un contumace che non sia suo congiunto, lo riceve presso di sè, *Reg. di Poliz. Art.* 105.

La trasgressione è punibile di pena afflittiva, ed è di competenza dei Tribunali di prima istanza.

RIFIUTO DI SOCCORSO GIURIDICAMENTE RICHIESTO. — Commette trasgressione

Chiunque, senza ragione sufficiente, rifiuta o trascura di aderire alle richieste delle Autorità civili o militari, allorchè gli domandano un servigio, o un ajuto, nei casi di incendio, naufragio, inondazione o altra grave calamità, come pure nei casi di ladroneggio o depredazione, o quando un malfattore sia colto in flagrante o quasi flagrante delitto, o si mandino ad esecuzione sentenze giudiciali, *Reg. cit. Art.* 98.

La trasgressione è punibile di pena afflittiva e pecuniaria, ed è di competenza del Pretore.

Digitized by Google

RIGATTIERI. — V. Provvedimenti ordinati a prevenire o scuoprire i furti.

SALE. — Commette trasgressione di sale

I. Chiunque, o fabbrichi privatamente sale in Toscana, o vi introduca sale forestiero, *L. del* 2 *Settem.* 1819. *Art.* 1. 14 *e* 15;

II. Chiunque in Toscana ritenga sale forestiero, o di proibita fabbricazione, *L. cit. Art.* 16;

III. Chiunque, senza il permesso della direzione doganale, ritenga acqua salata o altre sostanze salifere, *L. cit. Art.* 17:

IV. Chiunque, non essendo rivenditore patentato, smerci sale, benchè nostrale, *Art.* 105 *della L. del* 30 *Novembre* 1786, *Art.* 26 *della L. del* 2 *Settembre* 1819;

V. Chiunque, essendo rivenditore patentato di sale, alteri il sale nel peso e nel prezzo, *Notif. del* 23 *Ottobre* 1848;

VI. Chiunque venda o compri materie salifere, ricavate dalla fabbricazione del salnitro, o, essendo fabbricante di salnitro, ritenga le predette materie salifere in quantità superiore alle libbre cento, *Notif. del* 23 *Febbrajo* 1821;

VII. E chiunque, essendo vettore di sale o rivenditore patentato, non porti il sale levato dai Reali magazzini al luogo della rivendita, oppure non osservi le formalità prescritte dalla bulletta di accompagnatura, *Notif. del* 2 *Gennajo* 1817, *e L. del* 2 *Settem.* 1819. *Art.* 27.

Digitized by Google

Le trasgressioni surriferite sono punite di pena pecuniaria.

Le trasgressioni della specie di N.° IV. V. appartengono alla competenza dei Tribunali di prima istanza.

Le altre appartengono alla competenza dei Tribunali di prima istanza o dei Pretori, secondo la quantità del sale che costituisce materia di trasgressione.

SOCIETA NON DENUNZIATE. — È trasgressore per società non denunziate

I. Chiunque fonda o promuove associazioni di persone ordinate in corpo, comunque ne sia lecito lo scopo, senza il precedente permesso in scritto del Governatore, Prefetto o Sottoprefetto;

II. E chiunque partecipa ad alcuna di dette associazioni, *Reg. di Poliz. Art.* 95.

La trasgressione della prima specie si punisce con pena pecuniaria, ed è di competenza del Tribunale di prima istanza.

La trasgressione della seconda specie si punisce con pena pecuniaria, ed è di competenza del Pretore.

SPETTACOLI PUBBLICI. — Commette trasgressione

I. Chiunque, senza licenza del Prefetto o Sottoprefetto dia grandi e pubblici spettacoli, per le strade, per le pubbliche piazze, pei fiumi, o nelle arene, nei circhi, negli anfiteatri e pubblici teatri notturni e diurni, *Reg. di Poliz. Art.* 143;

Digitized by Google

II. E chiunque, benchè autorizzato a dare gli spettacoli, gli dia, essendo domenica o altro giorno festivo di intero precetto, nel tempo dei vespri, o di altre sacre funzioni che si celebrino nella Chiesa principale del paese, *Reg. cit. Art.* 116.

Le trasgressioni della prima specie si puniscono di pena pecuniaria, e sono di competenza del Tribunale di prima istanza.

Le trasgressioni della seconda specie si puniscono di pena pecuniaria, e sono di competenza del Pretore.

STAMPA. — Commette trasgressione di stampa

I. Chiunque, essendo stampatore, non indichi il suo nome nel foglio stampato, e inoltre il luogo, l'officina, e l'anno in cui il foglio è impresso, *L. del* 17 *Maggio* 1848. *Art.* 2, *L. del* 22 *Settembre* 1850. *Art.* 13;

II. Chiunque, essendo stampatore, non presenti prima della pubblicazione una copia di qualsiasi stampato al Regio Procuratore, *Leg. del* 17 *Maggio* 1848. *Art.* 5 (1);

III. Chiunque, essendo stampatore, non consegni, almeno entro i dieci giorni dal dì della pubblicazione, una copia dello stampato alla Biblioteca princi-

(1) È in contravvenzione lo stampatore appena che uno o più esemplari dell'opera o scritto stampato siano per qualsivoglia motivo usciti dalla sua officina prima della presentazione della copia al Regio Procuratore, *Corte di Cass. negli Annali di Giurisprud. An. VII. P.* 1. *Col.* 379.

Digitized by Google

pale del capoluogo della Prefettura, *Leg. del* 17 *Maggio* 1848. *Art.* 6;

IV. Chiunque, essendo direttore responsabile di un giornale, non depositi una copia del medesimo da lui sottoscritta all'Ufizio del Regio Procuratore contemporaneamente alla pubblicazione del giornale, *Leg. cit. Art.* 13;

V. Chiunque, senza la precedente autorizzazione del Ministero dell'Interno, o dopo che l'autorizzazione è stata ritirata, continui a pubblicare un giornale, scritto, o altra opera periodica politica, o avente mistura politica, *L. del* 22 *Settembre* 1850. *Art.* 2 *e seg.*;

VI. Chiunque, essendo direttore di un giornale scientifico, artistico, letterario, vi inserisca articoli concernenti la politica, o aventi mistura di politica, *L. del* 10 *Luglio* 1850. *Art.* 3. *L. del* 22 *Settembre* 1850. *Art.* 7 *e* 9;

VII. Chiunque, senza la precedente autorizzazione del Prefetto o Governatore, pubblica scritti politici o aventi mistura di politico, i quali non giungano a quattro fogli di stampa, *L. del* 22 *Settembre* 1850. *Art.* 10;

VII. Chiunque non denunzi alla Prefettura, almeno quindici giorni avanti, la istituzione di una stamperia, o senza averne fatta la denunzia, ritenga torchi o altri istrumenti ed ordigni atti alla stampa, eziandio portatili, *L. del* 17 *Maggio* 1848. *Art.* 3. *L. del* 22 *Settembre* 1850. *Art.* 12;

IX. Chiunque ritenga per farne commercio, esponga

Digitized by Google

in vendita, o diffonda senza autorizzazione scritta del Prefetto o Governatore, scritti politici o aventi mistura di politico, benchè stampati all'estero, quando non giungano a quattro fogli di stampa, *L. del* 22 *Settembre* 1850. *Art.* 14;

X. Chiunque ritenga per farne smercio, esponga in vendita, o diffonda opere o scritti di qualunque natura stampati in paesi esteri, dei quali il Governo gli abbia precedentemente notificata la proibizione, *L. cit. Art.* 15;

XI. Chiunque affigga o esponga in luogo pubblico, in sporti o vetrine, qualsivoglia stampa o rappresentazione figurativa, che offenda la religione, la morale pubblica, la quiete del paese ed il rispetto dovuto alla Autorità ed ai cittadini, *L. del* 22 *Settembre* 1850. *Art.* 16;

XII. Chiunque, senza speciale permesso dell'Autorità locale venda, distribuisca o proclami sulle vie, piazze o altri luoghi pubblici, o affigga al pubblico fogli scritti o stampati di qualunque specie, *L. del* 10 *Luglio* 1849. *Art.* 13;

XIII. Chiunque, senza la preventiva censura della Autorità Ecclesiastica, pubblichi scritti o opere che trattino *ex professo* di materia religiosa, *L. del* 29 *Maggio* 1847. *Art.* 27. *Istruzioni del Ministero degli Affari Ecclesiastici del* 25 *Agosto* 1851;

XIV. E chiunque senza l'approvazione del Pre-

Digitized by Google

fetto o Governatore, stampi, o tenga per farne commercio, esponga, venda o diffonda almanacchi, lunarj, strenne, catechismi popolari, ed altri simili scritti, benchè stampati all'estero, *L. del* 23 *Agosto* 1851.

Tutte le trasgressioni surriferite sono di competenza dei Tribunali di prima istanza.

STAMPERIE. — STAMPATORI. — V. STAMPA.

STRADE FERRATE, *Regol. di Poliz. per la Strada Ferrata Leopolda del* 6 *Marzo* 1844, *per la Strada Ferrata Centrale del* 22 *Settembre* 1849, *per la Strada Ferrata Maria Antonia del* 4 *Luglio* 1851.

Tragressioni degli estranei alla Strada. — Commette trasgressione

I. Chiunque, essendo estraneo al servizio, si introduca o con la persona o con vetture, carri o barocci e cavalli nelle vie ferrate e loro adiacenze e dipendenze, senza un permesso scritto dell'Impresa;

II. Chiunque depositi anche momentaneamente nella via ferrata materiali e qualunque altro oggetto che possa servire di ingombro;

III. Chiunque, essendo proprietario di bestiami, lasci introdurre, per propria negligenza o per negligenza de' suoi sottoposti, qualche capo di bestiame grosso o minuto nella via ferrata o sue adiacenze;

IV. E chiunque, avendo speciale diritto del passo, se ne prevalga fuori dei luoghi e tempi permessi, o non tenga costantemente chiusi i cancelli fatti per

Digitized by Google

suo uso, e dei quali gli sieno state date le chiavi in custodia.

Trasgressioni delle Guardie. — Commette trasgressione

Chiunque, essendo guardia di strada ferrata, abbandoni il posto ad esso affidato, od ometta alcuna delle diligenze che sono prescritte dai Regolamenti.

Trasgressioni dei Viaggiatori. — Commette trasgressione

I. Il viaggiatore, che durante la corsa fumi nel vagone o carrozza dove non è permesso;

II. E il viaggiatore, che durante la corsa apra o tenga aperti gli sportelli delle carrozze.

Trasgressioni della Società. — V'è trasgressione

I. Quando la Società non faccia percorrere di continuo la linea dalle guardie, o quando queste non si trovino nella medesima almeno mezz' ora avanti il primo convojo, o non vi si trattengano finchè l'ultimo convojo non sia passato;

II. Quando, essendo avvenuto sulla linea qualche danno o degradazione, la Società ometta di porre il necessario segnale sul luogo guasto o degradato;

III. Quando la Società non tenga lungo il corso della strada quel numero di guardie, tanto permanenti che ambulanti, ordinate dal Governo;

IV. Quando ometta di sottopore alla approvazione del Governo o Prefetto la scelta delle guardie;

Digitized by Google

V. Quando la partenza di un secondo convojo accada, prima che sieno decorsi dieci minuti dalla partenza del primo;

VI. Quando un treno sia tratto da più di una locomotiva, oppure si adoperi una locomotiva per spingere un treno avanti a sè;

VII. Quando il carico ed il peso delle persone non sia proporzionato alla potenza della locomotiva;

VIII. Quando le carrozze destinate al trasporto dei viaggiatori, non sieno di solida costruzione, e provviste di tutto ciò che è necessario alla sicurezza;

IX. Quando nelle corse notturne non si illuminassero nell'interno le carrozze chiuse, o si omettesse di porre fanali alla testa ed alla coda del treno;

X. Quando alle locomotive sia data una celerità maggiore di quella prescritta dai Regolamenti nel tempo in cui scorrono sopra le curve di raggio minori di un quarto di miglio, o entrano nelle stazioni, o passano per certi determinati luoghi, pei quali i Regolamenti stessi abbiano prescritto un rallentamento di corsa;

XI. Quando si applichi alla via ferrata una caldaia nuova, o una caldaia la quale, sebbene usata per macchine a vapore, abbia ricevuto sostanziali restauri, prima che il Prefetto o Sottoprefetto l'abbia fatta visitare e dichiarata sicura, o dopochè sia stata dichiarata mal sicura, *Reg. di Poliz. del* 22 *Ottobre* 1849. *Artic.* 188 *e seg.*;

Digitized by Google

XII. E quando si affidi il governo di una macchina a vapore ad un macchinista non approvato precedentemente, o dichiarato incapace dal Governatore, Prefetto o Sottoprefetto, *Reg. di Poliz. Art. cit.*

Le trasgressioni surriferite si puniscono alcune di pena afflittiva, altre di pena pecuniaria.

Le trasgressioni commesse dalla Società della via ferrata sono di competenza dei Tribunali di prima istanza, le altre sono di competenza dei Pretori.

TABACCO. — Commette trasgressione di tabacco

I. Chiunque introduca o ritenga nel Granducato, o nella città e molo di Livorno, tabacco polviglio o di qualunque altra specie, che sia di contrabbando, *L. del* 18 *Luglio* 1851. *Art.* 53;

II. Chiunque, non essendo munito di patente, venda tabacco, benchè della specie fabbricata dalla Azienda, *L. cit. Art.* 58;

III. Chiunque semini, pianti o coltivi tabacco, o la così detta erba côrsa, *L. cit. Art.* 59;

IV. Chiunque, essendo vetturale, o navicellajo, si approprj qualunque quantità del tabacco datogli in consegna per trasportarsi, sia che il tabacco appartenga alla Azienda, sia che, appartenendo a mercanti o particolari, transiti per il Granducato, *L. del* 18 *Luglio* 1851. *Art.* 60;

V. Chiunque ritenga ordigni nuovi o vecchi, di qualunque forma esser possano, atti a pestare, maci-

Digitized by Google

nare, o in qualunque altro modo manipolar tabacchi, *L. cit. Art.* 62;

VI. Chiunque, essendo rivenditore patentato, alteri in qualunque modo la qualità o i prezzi determinati dalla tariffa, *L. cit. Art.* 54;

VII. E chiunque, essendo rivenditore, spacci frammenti, o mozziconi di sigari e simili, *L. cit. Art.* 67.

Le trasgressioni surriferite si puniscono di pena pecuniaria.

Quelle della specie di N.° V. VI e VII. appartengono alla competenza dei Tribunali di prima istanza.

Le altre sono di competenza dei Tribunali di prima istanza o dei Pretori, secondo la quantità del tabacco che forma materia di trasgressione.

TEATRI. — V. Spettacoli pubblici.

TIPOGRAFI. — TIPOGRAFIE. — V. Stampa.

TIRI. — V. Bestie e Tiri.

TURPILOQUIO. — Chiunque parli con turpiloquio in modo, che ne venga cattivo esempio o pubblico scandalo commette trasgressione, punita di pena afflittiva, e appartenente alla competenza dei Pretori, *Regol. di Poliz. Art.* 121.

VAGABONDAGGIO, OZIOSITÀ e MENDICANZA. — Commette trasgressione di vagabondaggio, oziosità e mendicanza

I. Chiunque, essendo valido ed avendo bisogno di lavorare per vivere, si abbandona volontariamente

Digitized by Google

all'ozio, oppure vaga di luogo in luogo senza esercitare alcun mestiere, o fa il ciurmatore o l'indovino, o inganna con qualsivoglia altra impostura la credulità del volgo, *Reg. cit. Art.* 106 *e* 107;

II. Chiunque nelle città ove sono ospizj di poveri, va mendicando per le vie o nelle Chiese o presso l'ingresso delle medesime, *Notif. del* 2 *Gennajo* 1840. *Reg. di Poliz. Art.* 108;

III. E chiunque in qualsivoglia luogo chiede la elemosina, minacciando, o presentando certificati di fisiche imperfezioni o di sofferte calamità, falsi in sè stessi, o rilasciati ad altre persone, o fingendo infermità di cui sia libero, o tenendo seco uno o più bambini, che ad esso non appartengono, oppure avendo in dosso armi, grimaldelli od altri strumenti pericolosi alla sicurezza delle persone e delle proprietà, e intorno ai quali non possa dare sufficiente ragione, *Regol. di Poliz. Art.* 109 *e* 110.

La trasgressione della specie di N.° I. si punisce di pena afflittiva, ed è di competenza dei Pretori.

La trasgressione della specie di N.° II. si punisce con la reclusione nell'ospizio di mendicità, o con la carcere, ed è egualmente di competenza del Pretore.

La trasgressione della specie di N.° III. è punibile di pena afflittiva, ed è di competenza dei Tribunali di prima istanza.

Diventano di competenza dei Tribunali di prima

Digitized by Google

istanza anche le trasgressioni di N.° I. II., quando si tratti di recidiva.

VELENI. — Commette trasgressione nel commercio dei veleni

I. Chiunque, non essendo farmacista, droghiere o fabbricante di prodotti chimici, vende o veleni, o altre sostanze semplici o composte, atte a produrre gli effetti del veleno, *Reg. cit. Art.* 210;

II. Chiunque, essendo farmacista, droghiere o fabbricante di prodotti chimici, spaccia dei veleni a persone, le quali, o per le loro qualità non abbiano le stesse facoltà di spacciarli, oppure non ne abbisognino per l'esercizio della propria professione, o per curare una malattia dietro ricetta del medico o del chirurgo, *Reg. di Poliz. Art.* 212;

III. Chiunque, essendo farmacista, droghiere o fabbricante di prodotti chimici, spacci veleni a persone che ne abbisognino per la loro professione senza darsi cura di notare volta per volta in un registro la quantità e qualità del veleno spacciato, il giorno dello spaccio, il nome, cognome, patria e professione dell'acquirente, facendo sottoscrivere da lui o da un testimone, se quegli sia illitterato, tale indicazione, oppure nel caso che il richiedente sia persona incognita, senza un attestato dell'Autorità locale di Polizia, che ne esprima il nome, cognome, patria e professione, *Reg. cit. Art.* 212;

Digitized by Google

IV. E chiunque, essendo autorizzato a spacciare veleni, non gli tenga custoditi in recipienti di solida materia e ben coperchiati, colla soprascritta *veleno*, e chiusi in scaffali a chiave, o che nel venderli non adoperi pesi, bilance e cucchiaj esclusivamente destinati a quest'uso, *Reg. cit. Art.* 211.

Tutte le trasgressioni precedenti si puniscono di pena pecuniaria.

Le trasgressioni della specie di N.° I. II. III. sono di competenza del Tribunale di prima istanza. Quella della specie di N.° IV. è della competenza del Pretore.

VETTOVAGLIE NOCIVE. — Commette trasgressione

I. Chiunque mescoli scientemente sostanze nocive alle vettovaglie destinate alla pubblica vendita, e chiunque scientemente venda vettovaglie con mistura di sostanze nocive, *Reg. di Poliz. Art.* 206;

II. Chiunque spacci materie destinate al cibo e alla bevanda dell'uomo, alterate, corrotte, o che in altro modo senza pur colpa del possessore si riconoscano manifestamente nocive, ovvero tali sieno dichiarate dal grascere, *Reg. cit. Art.* 207;

III. Chiunque contamini o corrompa l'acqua di fonti o cisterne destinate all'uso degli uomini o degli animali, *Reg. cit. Art.* 208;

IV. E chiunque macini gesso o altra sostanza nociva, nei mulini destinati a macinare le biade, *Reg. cit. Art.* 209.

Digitized by Google

Le trasgressioni della specie di N.° I. II. si puniscono di pena afflittiva.

Le trasgressioni della specie di N.° III. IV. si puniscono di pena pecuniaria.

Tutte le specie surriferite di trasgressione sono di competenza del Pretore.

Digitized by Google

Digitized by Google

PARTE QUARTA

FORMULARIO

PER

I PROCESSI VERBALI

Digitized by Google

Digitized by Google

MODELLI

DI PROCESSI VERBALI

DA COMPILARSI

QUANDO LA I. E R. GENDARMERIA

ESERCITA ATTRIBUZIONI

DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Digitized by Google

Digitized by Google

MODELLO I.
Art. 258. 259. 260. 261. 265.
della Guida.

PROCESSO VERBALE

di un Ufiziale o Sottufiziale di Gendarmeria, che nella sua qualità di Ufiziale di Polizia Giudiziaria riceve una denunzia o querela a voce.

I. E R. GENDARMERIA TOSCANA

... *Battaglione* ... *Compagnia. Distaccamento di* ...

L'anno ... e questo dì ... del mese di ... a ore ...

Avanti di noi (*grado dell' Ufiziale o Sottufiziale*) è comparso ... il quale, dopo averci dichiarato di essere (*nome, cognome, età, patria, domicilio, stato di famiglia, professione del denunziante o querelante*), ci ha richiesto di ricevere, come Ufiziale di Polizia Giudiziaria, la seguente denunzia o querela.

Egli ci ha esposto che (*si trascriva esattamente tutto ciò che si narra dal denunziante o querelante, e che si riferisce o al fatto criminoso o alla persona del colpevole. — Se il querelante è ferito, o ha comunque sulla propria per-*

Digitized by Google

sona tracce del delitto, si indichino e si descrivano nel verbale. — Se il querelante o denunziante esibisce corpi di delitto o di convinzione, si ricevano, si descrivano e si sigillino).

Ricevute e trascritte le dichiarazioni surriferite, ne abbiamo fatta lettura al . . . il quale ci ha dichiarato di ratificarle pienamente: dopo di che ha insieme con noi firmato il presente processo verbale da trasmettersi alla Autorità competente (*al Pretore Criminale*) *oppure* — dopo di che noi abbiamo firmato il presente processo verbale da trasmettersi all'Autorità competente, non essendo stato firmato da . . . perchè dichiarò di non sapere scrivere.

(*Seguono le firme*)

Digitized by Google

MODELLO II.

Art. 262. 263. 264. 265. della Guida.

PROCESSO VERBALE

di un Ufiziale o Sottufiziale di Gendarmeria, che nella sua qualità di Ufiziale di Polizia Giudiziaria riceve una denunzia o querela scritta.

I. E R. GENDARMERIA TOSCANA

... Battaglione ... Compagnia. Distaccamento di ...

L'anno ... e questo dì ... del mese di ... a ore ...

Avanti di noi (*grado dell' Ufiziale o Sottufiziale*) è comparso ... il quale, dopo aver dichiarato di essere (*nome, cognome, età, domicilio, stato di famiglia, professione del denunziante, o querelante*) ci ha richiesto nella nostra qualità di Ufiziale di Polizia Giudiziaria di ricevere la querela o denunzia qui sopra trascritta, e che egli dopo averne udita da noi lettura ha pienamente ratificata, aggiungendo alla medesima, dietro le nostre ricerche che (*si trascrivano tutte le indicazioni volute dagli Art.* 258 *e* 264 *della Guida, le quali mancassero nella denunzia o querela. — Se si esibiscono*

Digitized by Google

corpi di delitto, o di convinzione, si ricevano, e si sigillino, dopo averne fatta nel verbale un'esatta descrizione. — Se sulla persona del presentante siano tracce del delitto, se ne faccia menzione, ed esatta descrizione).

Dopo di che abbiamo fatta lettura e ricevuta la ratifica anche delle dichiarazioni surriferite; e abbiamo insieme con (*il denunziante o querelante*) firmato il processo verbale, da trasmettersi con la querela, o denunzia suddetta (*e coi corpi di delitto, se vi siano*) alla Autorità competente (*al Pretore Criminale*) *oppure* dopo di che abbiamo firmato il presente processo verbale da trasmettersi insieme con la querela o denunzia predetta... alla Autorità competente... non avendolo firmato il... per avere dichiarato di non sapere scrivere.

(*Seguono le firme*)

Digitized by Google

MODELLO III.

PROCESSO VERBALE

di un Ufiziale o Sottufiziale di Gendarmeria, che nella sua qualità di Ufiziale di Polizia Giudiziaria riceve la denunzia di una Guardia di Polizia Municipale.

I. E REALE GENDARMERIA TOSCANA

... *Battaglione* ... *Compagnia. Distaccamento di* ...

L'anno ... e questo dì ... del mese di ... a ore ...

Avanti di noi (*grado dell' Ufiziale o Sottufiziale*) è comparso ... Guardia di Polizia Municipale della Comunità di ... per presentarci come ad Ufiziale viciniore di Polizia Giudiziaria, e conformemente all'Art. 12 della *L. del* 10 *Giugno* 1852, la denunzia qui sopra trascritta, e che egli dopo averne udita da noi lettura ha pienamente ratificata. Contemporaneamente ci ha esibito un involto (*si descriva*) sigillato con sigillo esprimente ... e contenente i corpi di delitto *o* di convinzione, di che è fatta parola nella denunzia medesima, e che noi abbiamo ricevuto per trasmettersi alla Autorità competente.

Digitized by Google

Se dalle Guardie Municipali sia stato in caso di flagranza arrestato il delinquente, il processo verbale si continuerà come apprcsso.

E la predetta Guardia (*o Guardie*) ci ha inoltre consegnato un individuo (*si descriva*) dichiarando esser questi . . . arrestato in flagrante delitto, conformemente alla facoltà attribuita alle Guardie dall'Art. 16 della Legge del 10 Giugno 1852, e che veniva tradotto a questo nostro picchetto per essere accompagnato avanti l'Autorità competente.

Fatto e chiuso il presente processo verbale, e firmato tanto da noi, quanto dalla Guardia, abbiamo dato ordine che l'arrestato fosse immediatamente accompagnato avanti il Pretore Criminale a forma della Legge.

(*Seguono le firme*)

Digitized by Google

MODELLO IV.
Sez. 1. Tit. 4. della Guida.

PROCESSO VERBALE [1]

di una perquisizione domiciliare.

I. E R. GENDARMERIA TOSCANA

... *Battaglione* ... *Compagnia. Distaccamento di*...

L'anno ... e questo dì ... del mese di ... a ore ...

Noi (*grado dell' Ufiziale o Sottufiziale*) avendo fondata notizia che nella casa *o* bottega di ... esistano ... (*si dichiarino almeno in genere gli oggetti da perquisirsi come corpi di un delitto o di una trasgressione o di convinzione*), e volendo attesa la flagranza, *ovvero* atteso il pericolo della dispersione farne ricerca e assicurargli nell' interesse della Giustizia, ci siamo introdotti (*si descriva il modo*) nella

(1) Se la perquisizione si faccia dalle RR. Guardie di Finanza, il processo verbale può compilarsi come appresso.

Noi (*grado dell' ufiziale di Finanza o capo del distaccamento*) avendo fondata notizia ec. ci siamo introdotti con la presenza e assistenza di..... ufiziale di Polizia Giudiziaria e dei due testimoni istrumentali N. N. ec.

Digitized by Google

nostra qualità di Ufiziale di Polizia Giudiziaria ed alla presenza e con l'assistenza dei due testimonj . . . nella detta casa *o* bottega; e qui fatta ricerca del proprietario *o* inquilino, che ha dichiarato di essere . . . gli abbiamo fatto noto in nome della Legge che dovevamo visitare il suo domicilio e lo abbiamo invitato ad esser presente alla perquisizione, che andavamo ad operare . . . *oppure* . . . ed essendo assente il proprietario *o* l' inquilino, abbiamo invitato N. N., suo legittimo rappresentante *o* congiunto, o familiare ad esser presente.

Dopo di che sempre alla presenza dei due testimonj istrumentali e di . . . (*proprietario, inquilino, o familiare*) abbiamo proceduto alla visita . . . (*se ne descrivano i particolari*) e abbiamo ritrovato . . . i quali oggetti mostrati a . . . (*proprietario*) ha dichiarato . . . (*si trascrivano tutte le dichiarazioni che il proprietario* o *l' inquilino emette per dare ragione del possesso degli oggetti perquisiti*).

E non essendovi altre ricerche da fare abbiamo involtati e assicurati gli oggetti perquisiti, sigillandoli con un sigillo esprimente . . . per esser trasmessi alla Autorità competente.

Il presente processo verbale è stato compilato e chiuso nella casa di . . . alla presenza di lui medesimo e dei due testimonj istrumentali sopra indicati, i quali congiuntamente a noi lo hanno firmato in ogni pagina e in fine.

(*Seguono le firme*)

Digitized by Google

MODELLO V.
Sez. 2. Tit. 4. della Guida.

PROCESSO VERBALE

di un Ufiziale o Sottufiziale di Gendarmeria accorso come Ufiziale di Polizia Giudiziaria sulla faccia del luogo nella flagranza di un delitto di competenza della R. Corte.

(*Omicidio*)

I. E R. GENDARMERIA TOSCANA

. . . *Battaglione* . . . *Compagnia. Distaccamento di* . . .

L'anno . . . e questo dì . . . del mese di . . . a ore . . .

Noi (*nome, cognome e grado dell' Ufiziale o Sottufiziale di Gendarmeria*) essendo stati informati (*fonte della notizia*) che un delitto di omicidio era stato commesso (*indicazione del luogo del delitto, e della persona dell'ucciso, se si conosca*), mandato prima succinto avviso del fatto al R. Procuratore e al (*Giusdicente più vicino*) ci siamo trasportati sulla faccia del luogo insieme (*si indichi il nome, cognome e grado di chi va sul luogo insieme con l'Ufiziale di Polizia Giudiziaria*) per compiere i nostri doveri di Polizia Giudiziaria.

Digitized by Google

E giunti . . . . e fatta intimazione a tutti coloro che vi erano presenti, di non allontanarsi senza nostro ordine, abbiamo richiesto N. N. e N. N. . . . di prestarci l'ufficio di testimonj del verbale. (*Se non vi sia possibilità di aver testimonj o vi sia rifiuto, si indichi nel processo verbale*).

E procedendo tosto con l'assistenza dei medesimi agli atti della preliminare informazione, abbiamo osservato un cadavere (*si faccia una esatta descrizione delle vesti e del corpo; si indichi il sesso, l'età apparente, e la posizione in cui è trovato; si numerino e si descrivano le ferite, alle quali può verosimilmente attribuirsi la morte; e si specifichino tutte quelle circostanze che possono giovare alla Giustizia*).

Mostrato il cadavere a N. N., i quali ci fu asserito essere in grado di riconoscerlo, ci hanno ambidue dichiarato concordemente, sotto vincolo del giuramento ad essi precedentemente deferito nelle forme legali che l'ucciso era (*si noti il nome, cognome e tutte le altre qualità personali dell'ucciso; e lo stato di salute fisica e morale in cui trovavasi, a giudizio dei testimoni, l'ultima volta che lo videro vivente*).

Invitati i Periti medici, con noi condotti . . . . *ovvero* fatto venire sulla faccia del luogo il Dottore . . . e invitato a visitare il cadavere sopra descritto, e a indicare quale poteva giudicarsi la causa della morte; essi, dopo giuramento da noi deferito nelle forme, ci hanno dichiarato che (*si trascrivano le dichiarazioni dei medici*).

Resultando pertanto da questa relazione, che era stato

Digitized by Google

commesso delitto di omicidio; abbiamo ordinato a . . . che il cadavere fosse trasportato alla stanza mortuaria della Chiesa di . . . e lì fosse trattenuto sopratterra a disposizione del R. Procuratore e del Giudice d' Istruzione.

Dopo ciò abbiamo assicurato e sigillato, sempre alla presenza dei due testimoni istrumentali del verbale (*si descrivano e si assicurino tutti gli oggetti o istrumenti che possono credersi utili, sia alla prova del materiale, sia a quella dello speciale*).

E procedendo poi a ricercare chi fosse stato l'autore dell'omicidio, abbiamo ordinato che comparissero avanti di noi, separatamente l' uno dall' altro, i testimoni . . . . i quali per le fatte indagini ci era stato riferito potessero dare alla pubblica Giustizia utili notizie sulle cause e sulle circostanze dell'omicidio, e anche sulla persona dell'omicida.

In seguito di che fatto venire avanti di noi, assistiti sempre dai due testimoni del verbale, il testimone . . . . e deferitogli il giuramento di dire la verità, giuramento che egli prese in ginocchio, ponendo la mano destra sulla immagine di G. C. in rilievo, gli abbiamo domandato chi fosse

Risp. . . . . (*si indichino le qualità del testimone*).

Dettogli che narri tutto ciò che sia a sua notizia sul delitto, e sulla persona del delinquente;

Risp. . . . . (*si trascrivano esattamente tutte le dichiarazioni che il testimone farà, rispondendo a questa dimanda e a quante altre l' Ufiziale di Polizia Giudiziaria reputerà utile e conveniente di indirizzarli secondo le circostanze*).

Digitized by Google

E non avendo il testimone altro da aggiungere, gli fu fatta lettura del suo esame, che egli ratificò e firmò, *oppure* che egli ratificò, ma non firmò, per aver dichiarato di non sapere scrivere o di non voler firmare: dopo di che fu licenziato.

Fatto allora venire avanti a noi, sempre assistiti dai testimoni del verbale, l'altro testimone N. N. (*debbono continuarsi nel modo sopra indicato gli esami di tutti i testimoni, che può essere utile alla pubblica Giustizia l'interrogare*).

Compilati gli atti precedenti,

Attesochè dai medesimi emergano sufficienti riscontri per ritenere che . . . . fu l'autore dell'omicidio;

Valendoci delle facoltà dateci nei casi di delitto flagrante dalla Legge;

Abbiamo ordinato che l'incolpato . . . . fosse immediatamente arrestato, e tradotto avanti di noi per interrogarlo.

(*Se, mentre si attende che l'ordinanza di accompagnamento sia portata a esecuzione, occorra di fare altri atti che possano importare alla Giustizia, si continua il verbale*).

A questo punto a ore . . . . . essendoci stato riferito che la Pubblica Forza aveva già arrestato l'incolpato, lo abbiamo fatto tradurre avanti di noi, assistiti sempre dai testimoni del verbale, e abbiamo veduto essere (*si descrivano esattamente la persona e le vesti*).

Dopo di che, avvertitolo prima ad essere sincero nelle sue dichiarazioni, gli abbiamo domandato chi fosse.

Digitized by Google

Rispos. . . . . .

Interrrogato se . . . . . .

Rispos. . . . . .

Posti sotto i suoi occhi (*gli oggetti di convinzione che fossero stati assicurati*) ha dichiarato . . . .

Contestatogli che dagli atti di preliminare informazione resultavano a suo carico i seguenti riscontri di reità, vale a dire (*si obiettino all'incolpato tutti gli argomenti di reità resultanti a suo carico, e si trascrivano esattamente le sue dichiarazioni*).

Rispos. . . . . .

Contestatogli che di fronte ai suddetti riscontri egli non era riuscito con le sue dichiarazioni a giustificarsi, e che perciò doveva rimanere in forza, ed esser tradotto alle prigioni di custodia a disposizione del Giudice Istruttore.

Rispos. . . . . .

Terminato l'interrogatorio dell'incolpato, ne abbiamo data lettura all'incolpato medesimo, il quale lo ha ratificato, e sottoscritto in ogni pagina, e in fine: *oppure* l'ha ratificato, ma non sottoscritto, per aver dichiarato di non sapere, *oppure* di non volere sottoscrivere.

Dopo di che l'incolpato fu riconsegnato ai Gendarmi, ordinando loro di continuare a tenerlo in forze.

E attesochè per i resultamenti fin qui ottenuti possa essere utile di visitare il domicilio dell'incolpato, noi a guida di . . . . . e sempre assistiti dai due testimoni del

Digitized by Google

verbale, ci siamo condotti (*si indichi il luogo, dove è posto lo stabile che si perquisisce*).

E quivi giunti, e introdottici insieme con l'arrestato medesimo che abbiamo fatto condurre con noi, e coi testimoni suddetti, nel domicilio di lui, lo abbiamo visitato diligentemente e vi abbiamo ritrovato (*si descrivano esattamente gli oggetti che si crede opportuno di assicurare nell'interesse della Giustizia. — Se si tratta di carte, se ne deve indicare in compendio il titolo e il tenore, e numerarle in ordine progressivo, apponendovi sovra ciascuna di esse la firma dell' Ufiziale che compila il verbale, dei testimoni che lo assistono, e quella dell' incolpato, quando sappia e voglia firmare*).

I quali oggetti (*gli oggetti perquisiti*) posti sott' occhio dell'incolpato e da lui riconosciuti per proprj (*si indichino le dichiarazioni che fa l' incolpato, o le ragioni che esso dà circa gli oggetti di convinzione ritrovati nel suo domicilio*) abbiamo assicurati, e sigillati con sigillo in ceralacca, esprimente . . . . . .

E non essendovi altri atti da compilare preliminarmente nell' interesse della pubblica Giustizia; abbiamo ordinato alla Pubblica Forza di tradurre immediatamente l'incolpato alle carceri del Tribunale di Istruzione, ed abbiamo chiuso il presente processo verbale da inviarsi insieme coi corpi di delitto e di convinzione al R. Procuratore.

E fattane poi lettura ai due testimoni istrumentali e a N. N. (*si indichino le altre persone, che avessero presa*

Digitized by Google

qualche parte al verbale, e che non fossero state già licenziate) lo abbiamo firmato in ogni sua pagina e in fine, congiuntamente ai due testimoni predetti.

— *oppure* —

lo abbiamo firmato in ogni sua pagina ed in fine, congiuntamente al testimone N. N., senza che l'altro vi abbia apposta la sua firma, per aver dichiarato di non sapere scrivere *o* di non voler firmare.

— *oppure* —

lo abbiamo firmato in ogni sua pagina ed in fine, senza che vi abbiano apposta la firma i due testimoni, per aver essi dichiarato di non sapere scrivere *o* di non voler firmare.

Se l'incolpato o direttamente per mezzo delle sue dichiarazioni, o con allegare testimoni i quali debbono subito essere esaminati, riuscisse a giustificarsi; allora il verbale si prosegue così:

E attesochè l'incolpato con le dichiarazioni da lui emesse nell'interrogatorio al quale lo abbiamo sottoposto, e pei deposti dei testimoni . . . . da lui indotti, e da noi già esaminati, sia riuscito a giustificarsi pienamente dai riscontri di reità che lo aggravavano,

Valendoci delle facoltà accordate dalla Legge,

Abbiamo ordinato che sia subito restituito in libertà.

Il che essendo stato eseguito, e non essendovi altri atti

Digitized by Google

da compilare, abbiamo chiuso il presente processo verbale (*il resto come nel modello precedente*).

Se l'incolpato non sia reperibile

E non essendovi altri atti da compilare preliminarmente nell'interesse della pubblica Giustizia, e venendoci riferito dai Gendarmi che erano riuscite inutili le loro ricerche per ritrovare ed arrestare l'incolpato, il quale aveva improvvisamente abbandonato il suo domicilio, nè sapevasi dove attualmente si ritrovasse; abbiamo confermato contro di lui il mandato di accompagnamento, ordinando, che, appena ridotto in forze, fosse accompagnato avanti il Regio Procuratore, per essere tenuto a disposizione del Giudice d'Istruzione.

Dopo di che abbiamo chiuso il presente processo verbale (*il resto come nel modello precedente*).

Se nell'atto della verificazione preliminare sopravvenga un Ufiziale superiore di Polizia Giudiziaria.

A questo punto *a ore* ... essendo sopravvenuto sulla faccia del luogo il (*Giudice Istruttore*, *Regio Procuratore*, *Pretore o Delegato*) Ufiziale superiore di Polizia Giudiziaria, abbiamo tosto desistito dalle nostre operazioni, e chiuso il processo verbale fin qui compilato, firmandolo in ogni pagina ed in fine congiuntamente ai testimoni .... che ci

Digitized by Google

hanno assistito fin qui, e lo abbiamo consegnato al predetto . . . . per la ultimazione di tutti quegli atti, che egli credesse necessarj all' interesse della pubblica Giustizia.

— *oppure* —

A questo punto (. . . . .) essendo sopravvenuto sulla faccia del luogo . . . . . Ufiziale superiore di Polizia Giudiziaria, noi volevamo coerentemente alla Legge desistere dall' operazione, e consegnare al medesimo il processo verbale fin qui compilato. Ma poichè il medesimo ci ha invitati a continuare le verificazioni, noi dopo avergli fatta lettura degli atti fin qui commessi, in unione ad esso, e sempre assistiti dai testimoni, abbiamo proceduto alle verificazioni ulteriori.

Se alcuni di coloro che in qualsivoglia modo piglian parte al verbale, sono licenziati, durante il verbale medesimo, allora l' Ufiziale di Polizia Giudiziaria deve leggere ad essi, prima che partano, quella parte del verbale che gli concerne, e farvi apporre le loro firme, quando sappiano e vogliano scrivere.

Se per la indole delle operazioni il verbale debba farsi in luoghi diversi e con qualche intervallo di tempo; l' Ufiziale di Polizia Giudiziaria deve volta per volta chiuderlo e firmarlo e farlo firmare nei modi sopra indicati.

Digitized by Google

MODELLO VI.
Sez. 2. Tit. VI. della Guida.

PROCESSO VERBALE [1]

per verificare in caso di flagranza o quasi flagranza una trasgressione punita di pena pecuniaria.

(*Caccia e Delazione d'armi*)

I. E R. GENDARMERIA TOSCANA

. . . *Battaglione* . . . *Compagnia. Distaccamento di* . . .

L'anno . . . e questo dì . . . del mese . . . a ore . . .

Noi sottoscritti (*nome, cognome e grado dei Gendarmi*) essendo in perlustrazione in luogo detto . . . . . abbiamo

(1) A questo e al successivo modello debbono attenersi le Guardie di Polizia Municipale; ognorachè esercitando le loro incumbenze, si trovino nel caso di certificare una trasgressione municipale o rurale o qualsivoglia altra trasgressione punita di pena pecuniaria, conformemente alle facoltà loro attribuite dall'Art. 18 della Legge de' 10 Giugno 1852.

Esse intitoleranno i loro processi verbali come appresso

GUARDIA MUNICIPALE DELLA COMUNITA'
di . . . . . .

L'anno . . . e questo dì . . . del mese . . . a ore . . .

Noi sottoscritti . . . esercitando le nostre incumbenze in luogo detto . . . posto nella Comunità predetta ec.

Digitized by Google

udito alcune esplosioni di arme da fuoco in un campo vicino; ed introdottici nel medesimo abbiamo osservato un individuo (*descrizione del trasgressore e indicazione di ciò che operava quando fu sorpreso*).

Domandategli le sue qualità personali, egli ci ha detto di essere . . . . . .

Domandatogli se fosse provvisto della licenza delle armi, egli ci ha risposto negativamente.

Allora gli abbiamo contestato alla presenza dei due testimoni N. N. (*Se i Gendarmi, che hanno fatta la sorpresa sieno tre, non occorrono testimoni; un testimone è necessario se i Gendarmi siano due*) che non essendo egli provvisto della licenza delle armi, ed essendo stato sorpreso a cacciare in tempo di divieto, si era reso trasgressore al Regolamento sulle armi, ed al Regolamento sulla caccia.

A ciò egli ha replicato (*si trascrivano esattamente tutte le dichiarazioni del trasgressore*).

Dipoi (*sempre con la presenza ed assistenza del testimone o testimoni*) abbiamo proceduto ad assicurare (*si descrivano esattamente gli oggetti che si assicurano, e poi si sigillino, descrivendo la impronta del sigillo*).

Fatto e disteso il presente processo verbale nell'anno, mese, giorno e ora soprindicati, è stato firmato in ogni sua pagina e in fine da (*dai Gendarmi, dai testimoni, e anche dal trasgressore, se sappia scrivere*) *oppure* è stato firmato in ogni sua pagina e infine soltanto da . . . . e

Digitized by Google

non dagli altri, per aver questi dichiarato di essere illitterati, (*oppure di non volerlo firmare*): e sarà presentato nel termine di un giorno, e ratificato con giuramento avanti il (*Pretore Criminale, o anche Civile, del luogo dove è stato sorpreso il trasgressose*) a forma e per gli effetti voluti dalla Legge.

Digitized by Google

MODELLO VII.
Sez. 2. Tit. VI. della Guida.

PROCESSO VERBALE

per verificare in caso di flagranza o quasi flagranza una trasgressione punita di pena pecuniaria, essendo forestiero il trasgressore.

(Trasgressione di Tabacco)

I. E GENDARMERIA TOSCANA

. . . *Battaglione . . . Compagnia. Distaccamento di . . .*

L'anno . . . e questo dì . . . del mese di . . . a ore . . .

Noi sottoscritti . . . essendo in perlustrazione in luogo detto . . . . abbiamo incontrato un individuo, possessore di un grosso involto, e che accortosi della nostra presenza cercava in modo sospetto di evitarci.

Per lo che, avendolo noi fermato, e domandatoli in nome della Legge chi fosse, egli con qualche esitanza, e con accento forestiero ci ha dichiarato di essere . . . .

Dopo di ciò abbiamo proceduto (*alla presenza dei testimoni quando occorrano, V. il precedente modello di N.° VI*) ad aprire l'involto suddetto, e vi abbiamo ritrovato una

Digitized by Google

quantità di tabacco (*descrizione esatta del corpo della trasgressione*) che appariva essere di estera manipolazione.

Invitato il . . . a dar ragione del possesso del suddetto tabacco, ha risposto . . . .

Ricevute queste sue dichiarazioni, gli abbiamo contestato, che egli, ritenendo del tabacco forestiero, si era reso trasgressore alla legge sul tabacco, e abbiamo legalmente assicurato e sigillato (*sempre alla presenza e con l'assistenza dei testimoni quando occorrano*) il tabacco medesimo dopo esserci accertati, che il medesimo era di peso di . . . .

E poichè il trasgressore N. N. appariva un forestiero, nè aveva carte che dessero garanzia di sua persona, gli abbiamo in conformità della Legge ed in nome della medesima intimato l'arresto, e ci siamo assicurati della sua persona per accompagnarlo avanti il Pretore Criminale.

Fatto e disteso il presente processo verbale . . . (*V. il modello precedente di N.° VI*).

Digitized by Google

MODELLI

DI PROCESSI VERBALI

RAPPORTI, DENUNZIE, AVVISI

DELLA

I. E R. GENDARMERIA

NELL' ESERCIZIO DELLE SUE ATTRIBUZIONI

DI PUBBLICA FORZA

Digitized by Google

Digitized by Google

MODELLO I.
Art. 92. 93. 94. 95. 96. della Guida.

PROCESSO VERBALE

di un arresto operato dall'I. e R. Gendarmeria nel caso di flagranza di un delitto, punito dalla Legge con pena afflittiva.

(*Ferimento*)

I. E R. GENDARMERIA TOSCANA

... *Battaglione* ... *Compagnia. Distaccamento di* ...

L'anno ... e questo dì ... del mese di ... a ore ...

Noi (*nome, cognome e grado dei Gendarmi*) essendo in perlustrazione, *oppure* essendo di servizio (*specie, causa e luogo del servizio*) abbiamo udito a breve distanza delle grida: ed accorsi tosto per adempiere il nostro dovere sulla faccia del luogo, abbiamo osservato un individuo, che poi sapemmo essere (*nome, cognome, domicilio e altre qualità personali*), il quale menava con un bastone dei colpi sul capo ad un altro, che appariva già ferito, e versava sangue dalla fronte.

Attesa la flagranza, e trattandosi di delitto punito di pena afflittiva, abbiamo in nome della Legge intimato l'arresto al percussore, e immediatamente dopo ci siamo impossessati della sua persona. (*Se siavi resistenza, se ne faccia menzione, indicandone i particolari e i modi adoperati*

Digitized by Google

per vincerla. Se sugli abiti o sulla persona dell'arrestato si trovino tracce del commesso delitto, od oggetti che in qualche modo vi abbiano relazione, o che costituiscano materia di qualche trasgressione, si indichino e si descrivano).

Interrogato il ferito che ha detto essere (*nome, cognome e domicilio*), e i testimoni (*nome, cognome e domicilio*), che si trovarono presenti al fatto, abbiamo saputo da loro quanto appresso: (*Si narrino tutte le circostanze relative al delitto e alla persona del delinquente, le quali si possono raccogliere sulla faccia del luogo da quelli che in qualsivoglia modo ne siano informati*).

In seguito ci siamo impossessati alla presenza di .... (*nome, cognome e domicilio dei testimoni istrumentali*) dell'istrumento feritore, che osservammo essere (*se ne descrivano le qualità*), e che alla presenza dei testimoni istrumentali, e richiamata sul medesimo la loro attenzione, abbiamo legalmente assicurato. (*Si descrivano e si assicurino tutti gli altri oggetti, che possono servire alla prova del materiale o dello speciale del delitto. Si imprima un sigillo in ceralacca sull'involto o legame degli oggetti assicurati, e si descriva la impressione del sigillo*).

Di tutto ciò abbiamo disteso il presente processo verbale, per presentarsi nel suo originale insieme coi corpi di delitto e di convinzione come sopra assicurati, al Pretore Civile e Criminale di .... avanti il quale sarà immediatamente accompagnato l'arrestato secondo la Legge.

(*Seguono le firme*)

Digitized by Google

(*Furto*)

I. E R. GENDARMERIA TOSCANA

... Battaglione ... Compagnia. Distaccamento di ...

L'anno ... e questo dì ... del mese di ... a ore ...

Noi (*nome, cognome e grado dei Gendarmi*), essendo in perlustrazione notturna (*indicazione del luogo e dell'ora*) abbiamo osservato lo splendore di un lume nella bottega di .... posta in .... ; ed entrati in sospetto, che potessero esservisi introdotti i ladri, ci siamo cautamente accostati alla bottega medesima, dopo aver prese le opportune misure, perchè nessuno potesse improvvisamente sottrarsi alle nostre ricerche.

Appressatici alla porta della bottega, e sentendola chiusa, vi abbiamo picchiato, annunziandoci per la Pubblica Forza, e intimando in nome della Legge, che la porta ci fosse aperta.

A siffatta intimazione è stato subito spento il lume, ed abbiamo udito i passi di più persone che salivano frettolose al piano superiore, e che pervenutevi hanno aperta una finestra; d'onde per altro si sono immediatamente ritirate, forse per aver conosciuta la impossibilità di evadere sicure.

Allora non dubitando più che costoro si trovassero nella bottega per causa di delitto, abbiamo atterrata la porta: e penetrati nell'interno vi abbiamo sorpreso due individui, i quali, dopo aver fatto invano ogni sforzo per evadere, sono stati ridotti in forze.

Digitized by Google

Accesa la nostra lanterna, abbiamo veduto esser costoro (*si descrivano*).

Domandati chi fossero e per qual motivo si trovassero in quella bottega, hanno risposto . . . . . .

Dopo di ciò per mezzo di . . . . abbiamo fatto invitare a portarsi nella bottega il proprietario; il quale arrivatovi indi a poco, ha dichiarato di essere (*nome, cognome, professione, domicilio*).

Allora, visitata insieme con lui la bottega, abbiamo osservato (*si notino e si descrivano gli scassi: si noti secondo le indicazioni del proprietario quali cose manchino, e quali sono state remosse; se si trovino scalpelli, chiavi, grimaldelli, ec. si descrivano, si prendano e si assicurino alla presenza di due testimoni; si chiedano e si trascrivano le dichiarazioni del derubato sullo stato in cui lasciò la bottega nella sera precedente*).

Avendo in seguito proceduto a perquisire i due individui suddetti, abbiamo trovato loro indosso, e legalmente assicurato . . . . . .

Dovendo pertanto per le cose surriferite ritenersi, che i due . . . . . commettevano un furto, delitto punito di pena afflittiva, noi, attesa la flagranza e in virtù del mandato conferitoci dalla Legge, abbiamo intimato loro l'arresto, e ci siamo impossessati delle loro persone, per presentarle immediatamente insieme ai corpi di delitto e di convinzione, e col presente processo verbale al Pretore Civile e Criminale di . . . . . .

(*Seguono le firme*)

Digitized by Google

MODELLO II.
Art. 95. e 96. della Guida.

RAPPORTO

al Pretore Civile e Criminale dell' arresto di un individuo colto in flagrante delitto, punito di pena afflittiva, nel caso in cui i Gendarmi arrestanti non abbiano compilato sulla faccia del luogo il processo verbale nei modi indicati nel modello di N.° 1.

I. E R. GENDARMERIA TOSCANA

. . . *Battaglione . . . Compagnia. Distaccamento di . . .*

Illmo. Sig. Pretore Civile e Criminale di . . . . . .

L' anno . . . e questo di . . . del mese di . . .

Mentre i Gendarmi (*nome, cognome e grado*) erano in perlustrazione o in servizio (*indicazione del luogo, dell' ora e della qualità del servizio*), hanno udito alcune grida; perlochè accorsi sulla faccia del luogo hanno osservato . . . . (*Vedi il modello precedente di N.° I*).

In seguito di ciò, trattandosi di delitto flagrante punito di pena afflittiva, i Gendarmi suddetti hanno, con previa in-

Digitized by Google

timazione, arrestato il feritore, il quale ha dichiarato, *oppure* si è saputo essere (*nome, cognome, domicilio e qualità personali*), e che a forma della Legge viene immediatamente accompagnato avanti VS. Illma.

Contemporaneamente all'arresto è stato assicurato e sigillato sulla faccia del luogo e alla presenza dei due testimoni (*nome, cognome e domicilio*) l'istrumento feritore, che insieme col presente rapporto si esibisce al Tribunale di VS. Illma.

Per le dichiarazioni del ferito, e per quelle dei testimoni (*nome, cognome e domicilio*) che furono secondo l'opportunità ricercati dai Gendarmi, si è saputo che . . . (*narrazione dell'andamento del fatto. V. il modello di N.° I*).

Di tutto ciò il sottoscritto a discarico del suo dovere fa rapporto a VS. Illma. per gli effetti di Giustizia.

(*Segue la firma del Capoposto*)

Digitized by Google

MODELLO III.
Art. 62. 63. 66. 67. della Guida.

DENUNZIA

di un delitto di cui sia ignoto l'autore; fatta dalla I. e R. Gendarmeria al R. Procuratore, o al Pretore Criminale, o al Pretore Civile.

I. E R. GENDARMERIA TOSCANA

... *Battaglione* ... *Compagnia. Distaccamento di* ...

Illmo. Signore

L'anno ... e questo dì ... del mese di ...

Il sottoscritto ha avuto notizia (*si indichi il tempo e la fonte della notizia*), che nella notte del dì ... a ore ... penetrarono i ladri, con previo scasso ... nella casa di ... ed involarono dalla medesima ... (*si indichino con precisione tutte le circostanze del furto, o di qualsivoglia altro delitto di cui la Gendarmeria sia venuta in cognizione*).

Fin qui non si conosce il colpevole.

La Gendarmeria ha già cominciate, e prosegue le occorrenti indagini per scoprirlo, dei resultamenti delle quali farà rapporto alle competenti Autorità.

(*Segue la firma del Capoposto*)

Digitized by Google

MODELLO IV.
Art. 62. 65. 66. della Guida.

DENUNZIA

di un delitto, fatta dalla I. e R. Gendarmeria con incolpazione dell'autore del medesimo.

I. E R. GENDARMERIA TOSCANA

... Battaglione ... Compagnia. Distaccamento di ...

Illmo. Signore

L'anno ... e questo dì ... del mese di ...

Il sottoscritto ha avuto notizia (*indicazione del delitto di cui si fa la denunzia, e di tutte le circostanze del medesimo*).

È incolpato di questo delitto .... (*nome, cognome e qualità personali dell'incolpato*).

I mezzi di prova che per ora possono prodursi alla Giustizia, per mostrare la reità dell'incolpato, sono:

1.° . . . .

2.° . . . . (*si indichino con chiarezza tutti i mezzi di prova che la Gendarmeria ha potuto raccogliere*).

La Gendarmeria intanto prosegue le sue indagini, dei resultamenti delle quali farà nuovo rapporto all'Autorità competente.

(*Segue la firma del Capoposto*)

Digitized by Google

MODELLO V.
Art. 61. e 63. della Guida.

AVVISO

da darsi sempre al R. Procuratore, quando la denunzia di un delitto commesso non sia stata fatta direttamente al suo Uffizio.

I. E R. GENDARMERIA TOSCANA

... Battaglione ... Compagnia. Distaccamento di ...

Illmo. Signore

L'anno ... e questo dì ... del mese di ...

In obbedienza alla Legge do avviso a VS. Illma. che ... (*si indichi succintamente il fatto criminoso, e il tempo e il luogo in cui accadde, e la persona dell'incolpato quando si conosca*).

La denunzia del suddetto delitto è stata già presentata al Pretore di ... fino dal dì ...

— *oppure* —

Il colpevole, colto in flagranza, fu arrestato dai Gendarmi N. N., ed a forma della Legge è stato nel dì ...

Digitized by Google

accompagnato avanti il Pretore Criminale di . . . al quale fu esibito il relativo rapporto (*oppure*) il relativo processo verbale insieme con i corpi (*si indichino*) di delitto e convinzione assicurati sulla faccia del luogo.

— *oppure* —

La denunzia o querela del suddetto delitto fu da me ricevuta nella mia qualità di Ufiziale di Polizia Giudiziaria fino dal dì . . . e poi trasmessa nel dì . . . al Pretore Criminale di . . . conformemente alla Legge.

(*Segue la firma del Capoposto o dell' Ufiziale*)

Digitized by Google

MODELLO VI.
Sez. 1. Tit. 8. e 9. della Guida.

PROCESSO VERBALE

della esecuzione di un mandato di accompagnamento o di arresto.

I. E R. GENDARMERIA TOSCANA

... *Battaglione* ... *Compagnia. Distaccamento di* ...

L'anno ... e questo dì ... del mese di ...

Noi sottoscritti (*nome, cognome e grado dei Gendarmi che operano l'arresto*), in esecuzione del mandato di (*qualità del mandato, se di accompagnamento, o di arresto*) emanato da (*Autorità dalla quale il mandato emana*), contro (*nome e cognome della persona da arrestarsi*) ci siamo trasferiti (*si designi il luogo dove la Gendarmeria si porta o si introduce per eseguire l'arresto, o quello dove incontra l'arrestando*), ed avendo ivi ritrovato il detto .... gli abbiamo prima notificato il mandato suddetto, facendogliene anche lettura; indi lo abbiamo arrestato e condotto alla stanza di deposito del nostro quartiere, dove abbiamo disteso il presente processo verbale da trasmettersi nel suo origi-

Digitized by Google

nale alla Autorità richiedente. (*Se nel perquisire l'arrestato gli si trovino indosso carte, istrumenti o oggetti, che possano importare alla Giustizia, si descrivano e si assicurino*).

Dopo di che l'arrestato . . . è stato, conformemente alle richieste contenute nel mandato, accompagnato avanti . . . . *oppure* è stato tradotto e depositato nelle prigioni di . . . dal custode delle quali noi abbiamo ritirato l'opportuno riscontro.

(*Seguono le firme*)

Digitized by Google

MODELLO VII.
Sez. 1. Tit. 8. e 9. della Guida.

PROCESSO VERBALE

della esecuzione di un mandato di accompagnamento o di arresto, quando siavi stata resistenza.

I. E R. GENDARMERIA TOSCANA

. . . *Battaglione . . . Compagnia. Distaccamento di . . .*

L'anno . . . e questo dì . . . del mese di . . .

Noi sottoscritti (*come nel modello precedente di N.° VI*).

E avendo ivi ritrovato il detto . . . . *oppure* . . . . e avendo incontrato il detto . . . mentre procedevamo a fare il nostro dovere, questi si è posto in resistenza (*si indichino tutte le circostanze della resistenza, ed i modi adoperati per vincerla*).

E così essendo noi riusciti ad assicurarci della sua persona, gli abbiamo reso noto e letto il mandato di . . . contro lui emesso da . . . .; e lo abbiamo tradotto alla stanza di deposito del nostro quartiere . . . . (*il resto come nel precedente modello di N.° VI*).

(*Seguono le firme*)

Digitized by Google

MODELLO VIII.
Sez. 1. Tit. 8. e 9. della Guida.

PROCESSO VERBALE

della esecuzione di un mandato di accompagnamento o di arresto, quando l'arrestando siasi dato alla fuga.

I. E R. GENDARMERIA TOSCANA

... Battaglione ... Compagnia. Distaccamento di ...

L'anno ... e questo dì ... del mese di ...

Noi sottoscritti (*come nel precedente modello di N.° VI*) ed avendo ivi ritrovato il detto .... *oppure* .... avendo incontrato il detto .... egli alla nostra vista si è dato immediatamente alla fuga, per lo che noi inseguendolo, lo abbiamo raggiunto (*si indichino tutte le circostanze della fuga, i luoghi percorsi per raggiungere il fuggente, e il luogo e il modo col quale la Gendarmeria riesce a fermarlo*) e ridotto in forze.

E resogli allora noto il mandato suddetto, del quale gli abbiamo anche data lettura, lo abbiamo tradotto .... (*il resto come nel precedente modello di N.° VI*).

(*Seguono le firme*)

Digitized by Google

MODELLO IX.

PROCESSO VERBALE

da compilarsi quando un mandato di accompagnamento o di arresto non si è potuto eseguire.

I. E R. GENDARMERIA TOSCANA

. . . *Battaglione . . . Compagnia. Distaccamento di . . .*

L'anno . . . e questo dì . . . del mese di . . .

Noi sottoscritti (*nome, cognome e grado dei Gendarmi incaricati dell'arresto*), incaricati di eseguire il mandato di (*qualità del mandato, se di accompagnamento o di arresto*), emanato da (*Autorità da cui emana*), contro . . . . . ci siamo trasferiti al domicilio di (*si indichi la casa dell'arrestando, e se è stata visitata una o più volte*) per arrestarlo: ma nonostante la più esatta perquisizione della sua casa, e nonostante le diligenze praticate per ritrovarlo (*si indichino i luoghi dove l'arrestando è stato ricercato dalla Gendarmeria*), non siamo riusciti a incontrarci col detto . . . , ed abbiamo ragione di credere, che esso sia (*si indichino le notizie raccolte circa alla fuga, ricovero o luogo per cui sia partito l'arrestando*).

Per il che abbiamo disteso il presente processo verbale, per trasmetterlo nel suo originale alla Autorità richiedente.

(*Seguono le firme*)

Digitized by Google

MODELLO X.
Sez. 1. Tit. 7. 8. e 9. della Guida.

PROCESSO VERBALE

per l'arresto di un disertore.

I. E R. GENDARMERIA TOSCANA

... *Battaglione* ... *Compagnia. Distaccamento di* ...

L'anno ... e questo dì ... del mese di ...

Noi sottoscritti (*nome, cognome e grado dei Gendarmi che operano l'arresto*), essendo incaricati dalla Circolare del Comando del dì ..... di ricercare e arrestare ... . disertore (*nome, cognome, e se è disertore toscano o forestiero*), lo abbiamo ritrovato ..... *oppure* ci siamo incontrati in un individuo, i cui connotati personali, e in specie (*si indichi se vi è qualche circostanza speciale, per la quale l'arrestato apparisca veramente il disertore ricercato*) corrispondono esattamente a quelli del disertore ricercato.

Perciò gli abbiamo intimato l'arresto, e gli abbiamo contestato, che, come disertore, doveva esser tradotto (*avanti l'Autorità militare richiedente, se si tratta di di-*

Digitized by Google

sertore toscano; o alle carceri viciniori a disposizione del Procuratore Generale, se si tratti di disertore estero).

Al che egli ha risposto . . . . . .
(*Se il disertore ha armi, cavallo o bagagli, si descrivano e si assicurino*).

Dopo di che lo abbiamo effettivamente tradotto e consegnato .... insieme col cavallo, armi e bagagli legalmente assicurati come sopra.

Fatto e disteso il processo verbale per esser rimesso alla Autorità competente.

(*Seguono le firme*)

Digitized by Google

MODELLO XI.
Art. 141. 142. 143. della Guida.

PROCESSO VERBALE

in caso di attruppamento.

I. E R. GENDARMERIA TOSCANA

... *Battaglione* ... *Compagnia. Distaccamento di* ...

L'anno .....

Noi (*grado dell' Ufiziale o Sottufiziale comandante la forza che disperde l' attruppamento*) informati, che un attruppamento si era formato (*luogo dell'attruppamento, e motivo se si conosce*), ci siamo immediatamente trasportati alla testa di N.° .... Gendarmi (*se siasi chiesto ed ottenuto rinforzo di soldati di un altro Corpo, si dica*) sulla faccia del luogo, ed abbiamo osservato (*si indichino le circostanze tutte dell'attruppamento; i nomi e cognomi degli attruppati, quando si conoscano, e in specie dei direttori o instigatori del tumulto, le parole che da loro si proferiscono, e gli atti a cui danno opera*).

Noi abbiamo più volte esortato i radunati, o i tumultuanti a disciogliersi pacificamente, e a desistere da (*si indichi lo scopo a cui la radunata, l' attruppamento o il tumulto è ordinato*), e gli abbiamo avvertiti che dove essi non obbedissero alla Legge, noi saremmo stati costretti a fare uso della forza.

Digitized by Google

Le nostre esortazioni però sono riuscite inutili, perchè sebbene alcuni si sieno ritirati, nondimeno il tumulto, o l'attruppamento non si è disciolto, e anzi (*qui si indichi tutto ciò che si grida e si opera dai radunati dopo le esortazioni a disciogliersi*).

Intanto è sopravvenuto sul luogo il... (*l'Autorità di Polizia Amministrativa incaricata di fare le intimazioni*), il quale, informato del tumulto, e della inutilità delle nostre esortazioni per discioglierlo pacificamente, si è vestito della sciarpa, e rivoltosi ai tumultuanti ha per tre volte intimato loro in nome della Legge che si disciogliessero.

Nonostante la intimazione, i radunati hanno persistito, ed hanno.....

Per lo che avendo noi il dovere di procurare che in forza rimanga la Legge, valendoci delle facoltà accordateci dalla legge sugli attruppamenti, abbiamo (*indicazione esatta delle misure militari adoprate per disperdere l'attruppamento; se si sono adoprate le armi bianche o da fuoco; se gli attruppati hanno o no resistito, e come; se i Gendarmi o gli attruppati sono rimasti feriti, e quali e come; se alcuni degli attruppati sono stati arrestati, e quali e come*).

Essendo così rimasta in forza la Legge, abbiamo fatto e disteso il presente processo verbale, firmato da noi e da .... per trasmettersi al R. Procuratore, avanti il quale saranno accompagnati gli arrestati insieme coi corpi di delitto e di convinzione.

(*Seguono le firme*).

Digitized by Google

MODELLO XII.
Art. 141. 142. 144. 145. della Guida.

PROCESSO VERBALE

della dispersione di un attruppamento nel caso, in cui non siavi nel luogo una Autorità di Polizia, la quale possa fare le tre intimazioni legali.

I. E R. GENDARMERIA TOSCANA

Noi (*Vedi il modello precedente*).

Le nostre esortazioni però sono riuscite inutili, ed anzi . . . . . (*come nel modello precedente*).

Per lo che noi . . . . volendo che rimanga in forza la Legge, e non risedendo in questo luogo alcuna delle Autorità principalmente incaricate di fare le intimazioni legali.

Valendoci delle facoltà conferiteci dalla Legge e dall'articolo 137 del Reg. Organ. della I. e R. Gendarmeria Toscana.

Ci siamo rivolti ai tumultuanti, e abbiamo loro intimato che si disciogliessero, ripetendo per tre volte ad alta voce le seguenti parole:

In nome della Legge la radunata sia sciolta.

Riuscite inutili anche le intimazioni legali, alle quali anzi i tumultuanti hanno risposto . . . . . valendoci delle facoltà concesse a noi dall'art. 91 del Reg. suddetto, abbiamo (*il resto, come nel modello precedente*).

Digitized by Google

MODELLO XIII.
Art. 146. della Guida.

PROCESSO VERBALE

della dispersione di un attruppamento, il quale abbia immediatamente attaccata con vie di fatto la I. e R. Gendarmeria nell'esercizio legittimo delle sue funzioni.

I. E R. GENDARMERIA TOSCANA

. . . *Battaglione* . . . *Compagnia. Distaccamento di* . . .

L'anno . . . ec.

Mentre noi sottoscritti . . . . . in esecuzione dei nostri doveri (*s'indichi la operazione di giustizia o di polizia che si eseguiva dalla Forza Pubblica*), si è formato intorno a noi un attruppamento diretto a . . . . .

Noi abbiamo più volte esortato pacificamente i radunati a disciogliersi, e a non impedire che la Pubblica Forza esercitasse liberamente le sue funzioni.

Pur nonostante i radunati, e in specie . . . , non solo non hanno obbedito alle nostre esortazioni, ma anzi venendo immediatamente a'fatti (*si indichino*) ci hanno attaccati, tentando di . . . .

Digitized by Google

Per lo che non rimanendo a noi altro mezzo di difendere il posto che ci era confidato .... *oppure* ..... di custodire il detenuto N. N. .... tranne l'uso della forza.

Valendoci delle facoltà accordateci in siffatto caso dalla Legge e dall'art. 138 del Reg. Organico della I. e R. Gendarmeria de' 30 Maggio 1851, abbiamo immediatamente spiegata la nostra azione ....

Riusciti così a difendere il posto ..... *o* a custodire l'arrestato ..... abbiamo condotti al nostro quartiere gli arrestati .... essendosi sottratti tutti gli altri, tra i quali tuttavia abbiamo ben conosciuto ....

Fatto e disteso il presente processo verbale, fu firmato da noi .... per essere trasmesso al R. Procuratore, avanti al quale si fanno accompagnare gli arrestati predetti.

(*Seguono le firme*)

Digitized by Google

MODELLO XIV.

PROCESSO VERBALE

da compilarsi nel caso di infortunio.

I. E R. GENDARMERIA TOSCANA

... Battaglione ... Compagnia. Distaccamento di ...

L'anno ... e questo dì ... del mese ...

Noi ... essendo rimasti informati da ... che un grave infortunio era avvenuto nel .... ci siamo tosto trasferiti sulla faccia del luogo, ed abbiamo trovato presso una fabbrica in costruzione giacente in terra un uomo ferito in più parti del corpo, che abbiamo saputo essere ... e che poco dopo il nostro arrivo è mancato alla vita.

Informatici dai testimoni .... presenti sulla faccia del luogo della causa della morte, ci hanno tutti concordemente dichiarato che N. N., nell'atto in cui portava dei materiali ... è improvvisamente caduto ...

Osservato il cadavere abbiamo riscontrate su di esso le lesioni seguenti ....; ed il medico da noi chiamato, *oppure* che abbiam trovato sulla faccia del luogo, ci ha dichiarato, che a giudizio suo la morte doveva attribuirsi a ..

Digitized by Google

Non essendovi pertanto per le fatte indagini alcun riscontro per attribuire a dolo o a colpa di alcuno la morte di . . . , abbiamo ordinato, che il cadavere fosse trasportato alla stanza mortuaria, e decorso il termine legale, fosse tumulato, quando non pervenissero istruzioni in contrario dal Regio Procuratore di . . . al quale il presente processo verbale da noi firmato e dai testimoni . . . . . sarà immediatamente trasmesso.

(*Seguono le firme*)

Digitized by Google

MODELLI

DI PROCESSI VERBALI

PER

LE ESECUZIONI CIVILI

Digitized by Google

Digitized by Google

MODELLO I.

PROCESSO VERBALE

per l'arresto di un debitore civile.

L'anno ... e questo dì ... del mese di ... a ore ...

Io infrascritto (*nome, cognome e grado dell'Agente della Pubblica Forza*) incaricato di eseguire il presente mandato di arresto personale, rilasciato dal Tribunale di ... contro ... ad istanza di ... assistito dai due testimoni N. N. aventi i requisiti voluti dalla Legge, mi sono introdotto nel quartiere di lui, avendone trovata aperta, *oppure* essendomi stata aperta la porta, *oppure* ho ritrovato il sunnominato ..... in luogo ..... e assistito da due testimoni aventi i requisiti voluti dalla Legge, l'ho di nuovo intimato a pagare la somma, di che nel precetto notificatogli il dì ..... ad istanza di .....

Il che non essendo stato dal detto debitore eseguito, gli ho dichiarato che egli era arrestato.

In seguito ho condotto l'arrestato ... alle carceri civili di ... e l'ho consegnato al custode ... che lo ha ricevuto.

Fatto e disteso il presente processo verbale nell'anno, mese, giorno e ora soprindicati, alla presenza dei nominati due testimoni dai quali, come pure dal custode delle carceri civili e da me sottoscritto è stato firmato.

(*Seguono le firme*)

Digitized by Google

MODELLO II.

PROCESSO VERBALE

per l'arresto di un debitore, quando questi dimandi di essere condotto avanti il Giudice.

L'anno . . . ec.

Io infrascritto ec. (*V. il precedente modello di N.° I*). Ed avendo il debitore, dopo la dichiarazione da me fattagli del suo arresto, domandato di esser tradotto avanti . . . . . ho aderito alla sua domanda, e l'ho tradotto avanti . . . . . dove ec. (*qui il verbale deve indicare i resultati del colloquio fra l'arrestato e il Giudice circa il rilascio o carcerazione dell'arrestato*).

Digitized by Google

MODELLO III.

PROCESSO VERBALE

della esecuzione del mandato di arresto di un debitore, il quale sia già carcerato nelle prigioni civili ad istanza d'un altro creditore.

L'anno . . . e questo di . . . del mese di . . . a ore . . .

Io infrascritto ec. . . . . assistito dai due testimoni N. N. aventi i requisiti voluti dalla Legge, mi sono condotto alle carceri dei debitori civili, dove si trovava già carcerato . . . . ad istanza di . . . . altro creditore.

E fatta ricerca al custode di . . . e avuta indicazione della persona di lui, l'ho di nuovo intimato ec. . . . .

Il che non essendo stato da detto debitore eseguito, gli ho dichiarato, che esso fino da quel momento veniva ritenuto in carcere anche per conto di . . . altro suo creditore per la somma sopra indicata.

Fatto e disteso ec.

Digitized by Google

MODELLO IV.

PROCESSO VERBALE

per la esecuzione di un gravamento.

L'anno ... e questo dì ... del mese di ... a ore ...

Io infrascritto ec..... incaricato di eseguire il presente ordine di gravamento, rilasciato ad istanza di .... contro di ..... coll' assistenza degli infrascritti due testimoni aventi i requisiti voluti dalla Legge, mi sono trasferito al domicilio del detto .... posto in via .... ed introdottomi nel suo quartiere che ho trovato aperto .,.. *oppure* che mi è stato aperto ..... gli ho notificato che non avendo eseguito il pagamento dall' istante richiesto col precetto trasmessogli, e di che nel presente ordine, dovevasi procedere al gravamento dei suoi mobili per la rammentata somma di ... al che non essendosi egli opposto, ho gravato come appresso: ..... (*si descrivano gli oggetti*)....

I quali oggetti ho fatti trasportare presso il pubblico depositario, che me ne ha rilasciata ricevuta.

— *oppure* —

E poichè gli oggetti predetti erano di difficile trasporto,

Digitized by Google

gli ho rilasciati in custodia a . . . . . riconosciuto per idoneo sequestrario, il quale gli ha ricevuti, ed ha dichiarato di ritenerli a disposizione del Tribunale, e per renderne conto ad ogni richiesta del medesimo.

Fatto e disteso il processo verbale, che è stato firmato da me, dai testimoni e dal sequestrario.

(*Seguono le firme*)

Digitized by Google

MODELLO V.

PROCESSO VERBALE

di un gravamento, quando il debitore offra un confessionario di pegno.

L'anno . . . e questo dì . . . del mese . . .

Io ec. (*V. modelli precedenti*).

Ed eseguito il gravamento dei sopra descritti oggetti, il debitore . . . mi ha offerto un confessionario del detto pegno nella persona del . . . di professione . . . dimorante in via . . . il quale essendo stato riconosciuto idoneo per il pagamento della somma sopra indicata e spese, ha ricevuto in consegna gli oggetti suddetti, per ritenerli a disposizione del Tribunale, e per renderne conto ad ogni richiesta del medesimo, ed ha firmato insieme con me e coi testimoni . . . il presente processo verbale.

(*Seguono le firme*)

Digitized by Google

MODELLO VI.

PROCESSO VERBALE

della esecuzione di un mandato di gravamento, quando non si trovino oggetti da gravare.

L'anno . . . e questo di . . . del mese . . . a ore . . .

Io ec. (*V. modelli precedenti*).

Ma fatti gli opportuni e più diligenti riscontri con la presenza e assistenza degli indicati due testimoni, non ho trovato verun oggetto da gravare.

Di che è stato fatto e disteso il presente processo verbale, il quale è stato firmato da me e dai testimoni.

(*Seguono le firme*)

Digitized by Google

MODELLO VII.

PROCESSO VERBALE

di un gravamento, quando la Gendarmeria trova chiusa la porta della casa del debitore.

L'anno ec. . . .

Io infrascritto . . . incaricato di eseguire il presente ordine di gravamento rilasciato dal Tribunale di . . . . . contro . . . . ad istanza di . . . . . assistito da due testimoni . . . . . aventi i requisiti voluti dalta Legge, mi sono trasferito al domicilio di . . . . posto in via . . . . , ma non ho potuto procedere all'ordinato gravamento, per aver trovata chiusa la porta della casa del debitore.

Laonde ne ho fatto e disteso il presente processo verbale, firmato da me e dai due testimoni sopra indicati, per esser subito trasmesso al Tribunale competente.

(*Seguono le firme*)

Digitized by Google

MODELLO VIII.

PROCESSO VERBALE

dell' esecuzione di un gravamento in quei luoghi, dove la prima esecuzione non si fa dai Gendarmi, ma dal Cursore.

L'anno . . . e questo dì . . . del mese . . . a ore . . .

Io infrascritto incaricato di eseguire il presente ordine di gravamento, rilasciato ad istanza di . . . . contro . . . . assistito dai due testimoni . . . . . aventi i requisiti voluti dalla Legge, mi sono trasferito al domicilio del debitore . . . . . posto . . . . . e gli ho notificato che per aver egli negato pegno al Cursore . . . . come resulta dall' atto del Cursore medesimo del dì . . . . io doveva procedere al gravamento dei suoi mobili per la somma di Lire . . . : al che non essendosi opposto il debitore, ho gravato come appresso . . . . (*V. modelli precedenti*).

Digitized by Google

MODELLO IX.

PROCESSO VERBALE

di un gravamento (nei luoghi nei quali si pratica di mandare i primi ed i secondi esecutori) quando il Cursore nella prima esecuzione non abbia trovato nulla da gravare.

L'anno . . . e questo dì . . . del mese . . . a ore . . .

Io infrascritto . . . . incaricato . . . . e assistito . . . . mi sono trasportato ec. . . . . ed ho notificato a . . . che atteso il referto di *nulla da gravare* rimesso dal Cursore . . . . del dì . . . doveva procedere ad assicurarmi se esso debitore avesse oggetti da gravare.

E fatti alla presenza dei due indicati testimoni gli opportuni e più diligenti riscontri, ho ritrovati e gravati i seguenti oggetti . . . *oppure*

E fatti ec. . . . non è stata ritrovata alcuna cosa da gravare, come aveva referito il predetto Cursore nel citato suo rapporto.

Fatto e disteso il presente processo verbale ec.

Digitized by Google

MODELLO X.

PROCESSO VERBALE

di un gravamento, nel caso in cui sia mostrato all'esecutore un Decreto inibitoriale.

L'anno ec. . . .

Io infrascritto ec. . . . mi sono trasportato . . . . e gli ho notificato che doveva procedere ec. . . .

Al che il debitore ha risposto, che i suoi mobili non potevano essere gravati, perchè investiti da un decreto inibitoriale, che ha contemporaneamente esibito.

Portata la mia attenzione sul documento esibitomi, ho osservato esser questo la copia autentica in carta bollata di un decreto emanato nel dì . . . dal Tribunale di . . . col quale era inibito . . .

Allora ho proceduto a riscontrare esattamente, con l'assistenza dei due testimoni surriferiti, se gli oggetti posseduti dal debitore erano quegli stessi descritti nell'atto già rammentato.

Ed avendo trovato che gli oggetti esistenti nella casa del debitore erano appunto quelli investiti dal detto atto, e che non ve ne erano altri, mi sono astenuto dal gravar questi, ed ho fatto e disteso il presente processo verbale ec. . . .

Digitized by Google

MODELLO XI.

PROCESSO VERBALE

di uno sfratto.

L'anno . . . e questo dì . . . del mese di . . . a ore . . .

Io infrascritto . . . unitamente ai due testimoni N. N. aventi i requisiti voluti dalla Legge, ed in conseguenza del *Decreto autorizzativo*, emanato dal Tribunale di . . . ad istanza . . . . mi sono trasferito al domicilio di . . . . posto . . . , ed avendo ritrovato il suddetto . . . , gli ho notificato, per via di lettura, il Decreto suddetto, e gli ho fatto intimazione e precetto di rilasciare immediatamente *libera, vacua e spedita* la casa . . . Alla quale intimazione ha il medesimo subito ubbidito, *oppure* alla quale intimazione non avendo egli ubbidito, ho proceduto ad eseguire lo sfratto, facendo sgombrare i mobili, espellendo N. N. conduttore e tutta la sua famiglia, ed avendo prese le chiavi della casa *o* quartiere per farne la consegna al proprietario *o* al nuovo inquilino.

Prima per altro dello sgombro dei mobili dovendo assicurare il pagamento della somma di . . . indicata nel Decreto di sfratto, ho proceduto, conformemente al Decreto

Digitized by Google

stesso, al gravamento dei seguenti mobili, cioè . . . i quali, separandoli dagli altri sgombrati, ho fatti trasportare al pubblico depositario. (*V. modelli dei gravamenti*).

Fatto e disteso il presente processo verbale ec. . . .

Digitized by Google

MODELLO XII.

PROCESSO VERBALE

di un'esecuzione reale, quando dal debitore sia domandata l'aspettatura.

L'anno ... e questo dì ... del mese di ... a ore ...

Io infrascritto ec. (*V. il modello per le esecuzioni reali*).

Al che il debitore ha risposto che prima di procedere al gravamento, io aspettassi e gli dessi comodità di ottenere dal suo creditore una sospensione ..... o la quietanza.

Dopo di che egli è uscito di casa ...., *oppure* ha incaricato .... di andare in traccia del creditore ..... e nella aspettazione del resultato io sono rimasto a vigilare i mobili da gravarsi.

Dopo lo spazio di ..... il debitore mi ha presentata la quietanza scritta del creditore ..... per lo che ho lasciata la casa, e mi sono astenuto di gravare, ed ho di ciò disteso e firmato insieme coi testimoni il presente processo verbale da trasmettersi subito insieme con la quietanza del creditore al medesimo annessa al Tribunale competente.

Digitized by Google

— *oppure* —

Dopo la spazio di . . . . . il debitore mi ha presentato un atto di sospensione scritto dal creditore . . . . per lo che ho lasciata la casa ec.

— *oppure* —

Dopo lo spazio di . . . . . essendo ricomparso il debitore . . . . . ed avendomi referito che non era riuscito ad ottenere nè quietanza nè sospensione, io ho proceduto a gravare i seguenti mobili . . . . ec.

Digitized by Google

MODELLO XIII.

PROCESSO VERBALE

di una esecuzione personale, quando il debitore domandi l'aspettatura.

Io infrascritto ec. (*V. il modello delle esecuzioni personali*).

Dopo la intimazione dell'arresto, il debitore ha risposto che aspettassi a tradurlo alle prigioni civili, per dargli comodità di ottenere dal creditore una quietanza o sospensione.

Ma decorso il tempo di . . . . durante il quale abbiamo costantemente vigilato il debitore, e non essendo esso riuscito ad ottenere nè quietanza nè sospensione, lo abbiamo tradotto ec. . . .

— *oppure* —

Dopo lo spazio di . . . . ci è stata presentata la quietanza scritta, *oppure* una sospensione scritta del creditore, che è stata annessa al presente verbale, per essere trasmessa insieme col medesimo al Tribunale competente, e in virtù della quale è stato tosto rilasciato in libertà il debitore. . . . ec.

Digitized by Google

ISTRUZIONI

PER LE REALI GUARDIE DI FINANZA

E PER

LE GUARDIE DI POLIZIA MUNICIPALE

RISPETTO ALLE LORO ATTINENZE

CON L' AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Digitized by Google

Digitized by Google

DELLE

REALI GUARDIE DI FINANZA

RISPETTO ALLE LORO ATTINENZE

CON L' AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Le RR. Guardie di Finanza sono principalmente istituite per impedire ogni maniera di contrabbando ed ogni trasgressione alle Leggi sulle dogane e sulle aziende del sale, tabacco, bollo e carte da gioco (1).

2. Quando le trasgressioni suddette siano state già commesse, e le RR. Guardie ne acquistino notizia, hanno dovere di denunziarle ai Tribunali, traducendo anche secondo le congiunture i trasgressori avanti alle Autorità competenti (2).

(1) Regolamento organico per la R. Guardia di Finanza approvato con Rescritto Sovrano de' 18 Dicembre 1840.

(2) Il Manuale per la I. e R. Gendarmeria espone nella *terza parte* tutte le specie delle trasgressioni poste particolarmente sotto la vigilanza della Guardia di Finanza, non meno che le pene di cui son minacciate, le Leggi che vi si riferiscono e i Tribunali competenti a conoscerne e giudicarne.

Digitized by Google

3. Le RR. Guardie di Finanza debbono altresì denunziare tutte le altre trasgressioni che esse venissero a conoscere nell'atto o per occasione dell'esercizio delle loro ingerenze, quantunque le medesime non offendano direttamente gli interessi della Pubblica Finanza (1).

4. La denunzia deve essere presentata o al Regio Procuratore, o ad altro Ufiziale viciniore di Polizia Giudiziaria, se la trasgressione appartiene alla competenza dei Tribunali di prima istanza, e sarà presentata al Pretore Criminale, quando la trasgressione sia di competenza pretoriale (2).

5. La denunzia conterrà, sia sull'*ingenere*, sia sullo *speciale* della trasgressione (3) tutte le dichiarazioni, che sono suggerite nell'art. 62 della prima parte del Manuale.

6. Se il trasgressore sia colto in flagranza o quasi flagranza, le RR. Guardie assicureranno i corpi di trasgressione o di convinzione nei modi e con le forme indicate negli *art.* 93 *e* 94 *del Manuale, parte prima;* e gli presen-

(1) Corte di Cassazione negli Ann. di Giurisprud. An. XII. p. 1, col. 282.

(2) Vedi sulle differenti competenze dei Tribunali criminali la parte seconda del Manuale: *Nozioni elementari ec.*

(3) Che sia l'*ingenere e lo speciale* è dichiarato nella seconda parte del Manuale, dove sono esposte le nozioni elementari di diritto penale e di procedura criminale, necessarie anche alle RR. Guardie di Finanza per il retto esercizio delle loro incumbenze.

Digitized by Google

teranno poi insieme col relativo rapporto o processo verbale al Regio Procuratore o al Pretore Criminale, secondo che la trasgressione sia di maggiore o di minore competenza.

7. Se il trasgressore colto in flagranza o quasi flagranza sia un forestiero, un incognito, o un abitualmente vagabondo, le RR. Guardie di Finanza potranno arrestarlo (1).

8. Anche fuori dei casi sopra specificati potrà dalle RR. Guardie essere arrestato quel trasgressore, il quale mettendosi in resistenza tentasse di impedire con vie di fatto il legittimo esercizio delle loro attribuzioni.

9. Le RR. Guardie, che nei casi notati nei due articoli precedenti abbiano proceduto all'arresto, tradurranno immediatamente l'arrestato insieme coi corpi di trasgressione o convinzione avanti il Pretore Criminale nei modi e con le forme, di che è discorso negli art. 93, 94, 95, 96 *e* 97 della parte prima del Manuale.

10. Nella esecuzione degli arresti e nella custodia e accompagnamento degli arrestati, le RR. Guardie si atterranno scrupolosamente alle norme date nel *Titolo nono del Manuale per la I. e R. Gendarmeria, Tit. Dei modi e forme degli arresti.*

11. Negli *spazj doganali di frontiera* le RR. Guardie di Finanza potranno legittimamente procedere a tutti quei

(1) Regolamento di proced. crimin. de' 22 Novembre 1849 art. 43.

Digitized by Google

riscontri e visite che loro appariranno necessarie per accertarsi, sia dell'effettuato pagamento del dazio, sia della regolarità dei *recapiti* che accompagnano le merci, sia della corrispondenza di queste con i recapiti (1).

12. Le RR. Guardie di Finanza sono autorizzate ad esercitare eguali *riscontri e visite* sui generi soggetti a dazio che siano introdotti nelle città *gabellabili*, ma solamente dentro i limiti stabiliti intorno alle porte o barriere delle città medesime dall'art. 22 del Regolamento organico.

13. In qualsivoglia parte del Granducato poi possono le RR. Guardie di Finanza sottoporre a *riscontro e visita* i merciaj ambulanti e i vettori di merci soggette a bollo o di sale o di tabacco, a fin di conoscere, se le merci siano munite del bollo, e se il sale o il tabacco siano accompagnati da quei *recapiti* e presentino quelle condizioni che le Leggi prescrivono per il trasporto dei medesimi (2).

14. A detti *riscontri e visite* le RR. Guardie procederanno sempre con prudente discernimento e con maniere

(1) Leg. del 19 Ottobre 1791 art. 11 e 12, Regol. organ. per la R. Guardia di Finanza, art. 19 e 20.

Le visite e i riscontri, di che è discorso nell'art. 11 non possono farsi dalle Guardie di Finanza a carico de' vettori e sopra colli di merci, che provenendo di fuori del territorio riunito vadano per vie permesse verso la dogana di frontiera. *Corte di Cass. negli Ann. di Giurisprud. Ann. IV, p. 1, col.* 439.

(2) Regolamento organ. per la R. Guardia di Finanza, artic. 23 e 24.

Digitized by Google

cortesi e moderate, guardandosi dal convertire in indebita molestia pel cittadino l'esercizio di attribuzioni loro conferite per proteggere la Finanza dello Stato (1).

15. Tanto negli *spazj doganali* di frontiera che dentro i *limiti* delle città *gabellabili* potranno le RR. Guardie di Finanza sottoporre a *visita personale* chi per fondati argomenti apparisca sospetto di avere introdotto e ritenere in dosso generi di contrabbando o merci di cui abbia frodata la gabella (2).

16. Per verificare le trasgressioni potranno altresì le RR. Guardie fare *perquisizioni domiciliari;* ma perchè sia legittimo in questo caso il loro ingresso nella casa, officina, fabbricato o cortile interno e murato da perquisirsi occorre che esse sieno accompagnate da un Ufiziale di Polizia Giudiziaria (3).

17. Quando l'ingresso nei rammentati luoghi sia legittimo per la presenza e assistenza di un Ufiziale di Polizia Giudiziaria; le RR. Guardie di Finanza potranno dare opera alla perquisizione, osservando però tutte le diligenze e le forme indicate per la I. e R. Gendarmeria nella prima parte del Manuale, Titolo « *Delle visite e perquisizioni domiciliari e delle forme delle medesime.* »

(1) Regolamento organ. per la R. Guardia di Finanza, artic. 21.

(2) Vedi sulle perquisizioni personali il titolo quinto della prima parte del Manuale.

(3) V. il Manuale P. 1 Sez. 2 Tit. VI.

Digitized by Google

18. I due testimoni istrumentali che per condizione indispensabile di legalità debbono assistere alla perquisizione, saranno persone estranee e non appartenenti al Corpo delle Guardie.

19. E quando per circostanze di luogo o di tempo o per rifiuto ciò non riesca possibile, dovrà pigliarsene nota nel processo verbale; e potranno essere elette all' ufficio di testimoni anche due RR. Guardie, che nominatamente saranno indicate nel verbale medesimo, e che in questo caso si asterranno dal perquisire (1).

20. L' Ufiziale di Finanza, o il Graduato Comandante il Distaccamento delle Guardie perquirenti compilerà il processo verbale della operazione; il quale sarà disteso con lealtà, con esattezza e con tutte quelle forme che sono indicate pei processi verbali delle perquisizioni che si facciano dalla I. e R. Gendarmeria ed esposte nei relativi modelli, *Manuale, Parte quarta.*

---

(1) La Legge del dì 8 Febbrajo 1851, la quale abolendo l'articolo 284, N.° 3 del Regolamento di Polizia riammise le RR. Guardie di Finanza alle *partecipazioni* nelle trasgressioni, rende prudente il suggerimento di adoperare per testimoni istrumentali persone estranee al loro Corpo.

Ma dove ciò non possa farsi, diventa una necessità, che l' ufficio di testimone si presti dalle Guardie medesime, le quali d'altronde, nonostante il disposto della Legge sopra rammentata, non hanno perduta l' abilità a fare testimonianza avanti i Tribunali, siccome ultimamente decise la stessa Corte di Cassazione nel suo Decreto del 3 Marzo 1852.

Digitized by Google

DELLE GUARDIE

DI POLIZIA MUNICIPALE

1. Le Guardie di Polizia Municipale sono PRINCIPALMENTE istituite per invigilare alla osservanza dei Regolamenti di Polizia municipale e rurale (1) e dei Regolamenti sulla Caccia (2); per difendere le proprietà urbane e rurali da tutti i delitti che le offendono e dai danni che vi

(1) Per l'art. 283 del Regolamento di Polizia de' 22 Ottobre 1849 sono mantenuti in vigore *tutti i regolamenti particolari in quanto contengono provvedimenti speciali ad alcune Comuni o Compartimenti, e quelli pure particolari dei fiumi, fossi, ed altri corsi di acqua.*

Perciò le Guardie di Polizia Municipale debbono innanzi tutto studiare diligentemente i regolamenti particolari del loro Comune per vigilarne la osservanza, e denunziare o certificare le relative trasgressioni.

(2) Rispetto alle trasgressioni di caccia e a tutte le altre che per occasione del loro ufficio le Guardie possono trovarsi nel caso di denunziare o certificare, le trovano esposte per indice alfabetico nella *terza parte del Manuale.*

Digitized by Google

possono arrecare gli animali; e per proteggere la sicurezza delle raccolte e dei prodotti della terra (1).

2. Alla sicurezza delle proprietà urbane e rurali e dei prodotti della terra le Guardie provvedono sì col ricercare per mezzo di incessanti investigazioni e recuperare le cose tolte, sì con l'impossessarsi dei prodotti campestri, la cui provenienza nei detentori apparisca fondatamente sospetta (2).

3. Le Guardie di Polizia Municipale cooperano SUSSIDIARIAMENTE e nei congrui casi con la I. e R. Gendarmeria al mantenimento dell'ordine interno dello Stato e all'Amministrazione della Giustizia Criminale (3).

4. Affinchè le Guardie Municipali possano utilmente corrispondere allo scopo della loro istituzione, la Legge le ha investite della qualità di UFIZIALI PUBBLICI.

In virtù di questo carattere i processi verbali delle Guardie fanno in certi casi fede per sè stessi sino a prova in contrario (4): non è permesso di opporsi all'esercizio

(1) Legge organica sulla istituzione delle Guardie di Polizia Municipale del 10 Giugno 1852, art. 1 e 2.

(2) Legge organica, art. 14. Il Manuale nella *parte terza*, *Provvedimenti ordinati a prevenire i furti*, N.° 8, 9 e 10, indicherà alle Guardie in quali casi esse possono legittimamente impossessarsi dei prodotti campestri ritenuti da persone sospette.

(3) Nelle città dove per particolari regolamenti vi sia divieto della mendicanza o questua le Guardie concorrono con la I. e R. Gendarmeria a mantenerli in osservanza. *Leg. org. art.* 3.

(4) Legge organica, art. 18.

Digitized by Google

delle loro incombenze senza rendersi colpevoli di resistenza alla Pubblica Forza: e le querele che siano presentate contro di esse per eccesso o abuso di potere nell'esercizio delle loro funzioni non hanno corso avanti i Tribunali, se il procedimento non sia prima autorizzato dal Governo (1).

5. Le Guardie di Polizia Municipale sono nominate dai Consigli Municipali ed approvate dalla Autorità Amministrativa Superiore del Compartimento in cui è posta la Comunità, alla quale appartengono (2).

Esse però non hanno abilità ad esercitare i pubblici ufficj loro attribuiti dalla Legge, nè fuori del Circondario Comunitativo (3), nè prima di aver prestato nelle mani del Pretore il giuramento di fedelmente adempire le loro incumbenze (4).

6. Le Guardie Municipali debbono innanzi tutto aver cura di IMPEDIRE, che nel Circondario Comunitativo posto sotto la loro vigilanza si commettano quei delitti e trasgressioni, che conformemente agli Art. 1 e 2 della Legge del 10 Giugno 1852 costituiscono L' OGGETTO PRIMARIO DELLA LORO ISTITUZIONE (5).

7. A questo effetto esse potranno comunicare ai Delegati di Governo o ai Capoposti della I. e R. Gendarmeria

(1) Legge organica, art. 21.
(2) Legge organica, art. 6.
(3) Legge organica, art. 1.
(4) Legge organica, art. 8.
(5) Legge organica, art. 2, §. 2.

Digitized by Google

tutte le notizie, per le quali l'Autorità o la Pubblica Forza possa prendere le disposizioni occorrenti a prevenire i delitti e le trasgressioni sopraindicate (1).

8. Dove questi delitti o trasgressioni siano state già commesse, le Guardie Municipali debbono presentare la Denunzia formale al Pretore Criminale o ad altro Ufiziale viciniore di Polizia Giudiziaria (Pretori Civili o Sergenti della I. e R. Gendarmeria), se il delitto o la trasgressione sono di maggior competenza; e al Pretore Criminale esclusivamente, se il delitto o la trasgressione siano di competenza minore (2).

9. Dovranno altresì le Guardie denunziare alle competenti Autorità tutte le altre trasgressioni e tutti gli altri delitti, sia contro le persone, sia contro le proprietà di che esse venissero in cognizione per occasione dell'esercizio delle loro funzioni (3).

10. Oltre a ciò le Guardie debbono sempre ed immediatamente dare avviso di ogni delitto al Regio Procuratore del Circondario; e alla fine di ciascheduna settimana trasmettere al Gonfaloniere, da cui dipendono, un rapporto di tutti i fatti, che abbiano qualche attinenza colle ingerenze del loro ufficio.

11. Il Titolo terzo — *Delle investigazioni e delle de-*

(1) Legge organica, art. 2, §. 2.

(2) Legge organica, art. 12. Vedi sulle competenze dei Tribunali criminali la parte seconda del Manuale.

(3) Legge organica, art. 12.

Digitized by Google

nunzie della parte prima del Manuale — contiene le norme da seguitarsi, sia nella trasmissione alle diverse Autorità, sia nelle forme degli avvisi e denunzie di che è stato sopra discorso (1).

12. Se le Guardie di Polizia Municipale s'incontrino nel loro territorio in chi commetta attualmente un delitto punito di pena afflittiva, o in chi avendolo commesso di fresco sia inseguito dall'offeso o a grida di popolo, o abbia in dosso armi, istrumenti, o carte idenee a mostrarlo colpevole, l'arresteranno per condurlo e consegnarlo al Picchetto viciniore della I. e R. Gendarmeria (2).

13. Le Guardie potranno arrestare altresì chiunque con vie di fatto tentasse di opporsi al legittimo esercizio delle loro funzioni.

14. Al Capoposto del Picchetto di Gendarmeria, dove si traduce l'arrestato, dovrà nel tempo stesso consegnarsi il rapporto o processo verbale relativo all'arresto, e i corpi di delitto o di convinzione, che fossero stati assicurati (3).

15. Le Guardie Municipali che facciano arresti in caso di flagranza o quasi flagranza debbono scrupolosamente attenersi alle norme scritte nei Titoli *settimo e nono della prima parte, sez. prima del Manuale,* sia rispetto al modo di operare

(1) La quarta parte del Manuale contiene i relativi modelli.

(2) Legge organica, art. 16.

(3) Nella quarta parte del Manuale sono i modelli dei rapporti e processi verbali relativi agli arresti in flagranza.

Digitized by Google

l'arresto medesimo e di custodire e di accompagnare l'arrestato, sia rispetto all'uso delle armi per vincere la resistenza dell'arrestando o di chi volesse esimerlo (1), sia rispetto alle forme dei rapporti o processi verbali, sia rispetto ai modi e forme delle assicurazioni.

16. Una delle più importanti attribuzioni date alle Guardie dalla Legge organica è quella di potere esercitare funzioni di Polizia Giudiziaria per verificare le trasgressioni di Polizia Municipale e Rurale, le trasgressioni di caccia, e poi ogni altra trasgressione che sia punita con pena semplicemente pecuniaria (2).

17. Siffatte verificazioni debbono essere compilate o da una Guardia Municipale con la presenza di due testimoni, o da due Guardie con la presenza di un testimone almeno, o da tre Guardie anche senza alcun testimone (3).

18. Il processo verbale in questi casi compilato certifica per sè solo la trasgressione fino a prova in contrario (4), purchè per altro siano state con tutta esattezza

(1) Vedi su questo proposito anche gli articoli 146 e 147 del titolo X, parte prima sezione prima del Manuale, e l'art. 20 della Legge organica delle Guardie Municipali.

(2) Legge organica, art. 18. — La parte terza del Manuale espone quali siano le trasgressioni punite di sola pena pecuniaria.

(3) Legge organica, art. 18, §. 2 — Regolamento di Procedura criminale, art. 20.

(4) Legge organica, art. 18. — Perchè il processo verbale abbia questo valore giuridico nei calcoli della prova, occorre che l'Autorità precedentemente conosca, se la Guardia o Guardie

Digitized by Google

osservate, sia quanto alla compilazione del medesimo, sia quanto alla successiva presentazione, ratifica e giuramento le forme che sono distesamente indicate nel *Titolo IV, Sezione* 2.ª, *Art.* 300 *del Manuale e negli Articoli* 310 *e* 311 *del Titolo VI della Sezione medesima* (1).

19. Dove per verificare una trasgressione, recuperare cose tolte o impossessarsi di prodotti campestri occorresse alle Guardie di introdursi in case, officine, fabbricati, cortili interni o murati; le Guardie debbono essere accompagnate da un Ufiziale di Polizia Giudiziaria (2), senza la cui presenza e assistenza il loro ingresso ne' locali indicati sarebbe arbitrario ed illegale, tranne che in caso di flagranza o quasi flagranza esse inseguissero il detentore delle cose rubate o de' prodotti di sospetta provenienza, e questi per sottrarsi da loro si refugiasse in alcuno dei luoghi sopraindicati (3).

20. Reso legittimo per la presenza dell'Ufiziale di Polizia Giudiziaria l'ingresso, le Guardie procederanno a ricercare gli oggetti perseguitati nei modi, e con le forme,

che lo compilarono sieno autorizzate ad esercitare il pubblico ufficio a forma della Legge. — Di qui nasce la necessità che di ogni Guardia approvata debba darsi notizia dal Gonfaloniere al Regio Procuratore. — Leg. org., art. 6, §. 2.

(1) Si vedano nella parte quarta del Manuale le module.

(2) Nella parte seconda del Manuale è dichiarato, quali pubblici funzionarj abbiano carattere di Ufiziale di Polizia Giudiziaria.

(3) Legge organica, art. 15.

Digitized by Google

di che è discorso nel Titolo delle perquisizioni *Manuale P. I. Sez. I. Tit. IV* e nei relativi modelli di processo verbale.

21. Le Guardie Municipali che hanno denunziato un delitto al Regio Procuratore o al Pretore Criminale, secondo le competenze, comunicano alle Autorità predette i resultamenti delle ulteriori investigazioni, che da loro fossero state fatte, o che a loro fossero state commesse per la scoperta del delinquente: seguitano le istruzioni ed eseguiscono le commissioni che a loro fossero date dai Delegati relativamente ai delitti e trasgressioni che costituiscono l'oggetto primario della istituzione delle Guardie medesime: e si mantengono in buona relazione con la I. e R. Gendarmeria, dalla quale possono chiedere rinforzo, ognorachè ne abbiano urgente bisogno per il servizio di Polizia Municipale, e alla quale d'altronde e coi prevj concerti tra l'Autorità Politica e l'Autorità Municipale debbono unirsi per coadiuvarla in quelle operazioni che richiedano un aumento di forza nel Territorio della respettiva Comunità (1).

(1) Art. 19.

Digitized by Google

INDICE

A S. E. il Ministro dell' Interno . . . . . Pag. v

PARTE PRIMA. — *Guida per il Gendarme Toscano nell' esercizio delle sue funzioni non tanto come Agente della Pubblica Forza, quanto come Ufiziale di Polizia Giudiziaria.* . . . . . » 1

PRELIMINARI . . . . . » 3

TIT. I. — *Dello scopo per il quale è istituita la I. e R. Gendarmeria* . . . . . » ivi

TIT. II. — *Delle principali qualità del Gendarme per corrispondere allo scopo dalla istituzione della I. e R. Gendarmeria* . . . . . » ivi

TIT. III. — *Delle relazioni della I. e R. Gendarmeria con le Autorità* . . . . . » 8

TIT. IV. — *Dei diversi ufficj della I. e R. Gendarmeria* . » 10

SEZIONE PRIMA . . . . . » 11

TIT. I. — *Della I. e R. Gendarmeria considerata come Pubblica Forza* . . . . . » ivi

TIT. II. — *Della vigilanza* . . . . . » ivi

TIT. III. — *Delle investigazioni e delle denunzie* . . . » 16

TIT. IV. — *Delle visite domiciliari* . . . . . » 20

TIT. V. — *Delle perquisizioni personali.* . . . . . » 25

TIT. VI. — *Degli accompagnamenti e degli arresti* . . . » 26

TIT. VII. — *Del mandato di accompagnamento o di arresto che viene dalla Legge.* . . . . . » 27

Digitized by Google

Tit. VIII. — *Del mandato di accompagnamento o di arresto, che viene dalle Autorità competenti* . . . . . Pag. 31
Tit. IX. — *Dei modi e forme degli arresti* . . . . . » 34
Tit. X. — *Norme diverse relative alle attribuzioni e doveri della I. e R. Gendarmeria, come Pubblica Forza.* . » 38
Tit. XI. — *Di alcuni speciali servizj della I. e R. Gendarmeria* . . . . . » 44
Tit. XII. — *Delle esecuzioni civili* . . . . . » 52
Tit. XIII. — *Delle esecuzioni personali.* . . . . . » 53
Tit. XIV. — *Delle esecuzioni reali* . . . . . » 56
Tit. XV. — *Della aspettatura tanto nelle esecuzioni personali che nelle esecuzioni reali* . . . . . » 62
Sezione Seconda. . . . . » 65
Tit. I. — *Della I. e R. Gendarmeria considerata nei suoi ufizj ed attribuzioni di Polizia Giudiziaria* . . . . » ivi
Tit. II. — *Degli Ufiziali e Sottufiziali di Gendarmeria considerati come Ufiziali di Polizia Giudiziaria* . . . » 66
Tit. III. — *Del ricevimento delle querele e delle denunzie* . » 67
Tit. IV. — *Della Istruzione preliminare nel caso di delitto flagrante o quasi flagrante* . . . . . » 70
Tit. V. — *Della Istruzione preliminare nel caso di delitto avvenuto nell'interno di una casa, e quando il capo di famiglia ne faccia istanza* . . . . . » 79
Tit. VI. — *Della verificazione nei casi di flagranza, o quasi flagranza di trasgressioni punite di sola pena pecuniaria.* » 80
Tit. VII. — *Dei casi, nei quali le prove di un delitto, o della reità di un delinquente potrebbero disperdersi con una benchè modica dilazione* . . . . . » 83
PARTE SECONDA. — *Brevi nozioni elementari di diritto e procedura criminale* . . . . . » 85
Delle leggi penali e delle leggi di procedura criminale . . » 87
Della polizia amministrativa e della polizia giudiziaria . » 88
Dei delitti e delle trasgressioni . . . . . » ivi
Del dolo, della colpa e del caso . . . . . » 89

Digitized by Google

Dell'età . . . . . Pag. 91
Del tentativo e della consumazione del delitto . . . . . » ivi
Della flagranza o quasi flagranza . . . . . » 93
Dell'azione penale . . . . . » ivi
Del materiale e speciale dei delitti . . . . . » 94
Dei delitti pubblici e dei privati . . . . . » 96
Delle pene afflittive e pecuniarie. . . . . . » 97
Dei Tribunali criminali e delle loro competenze . . . . » 98
Della prescrizione . . . . . » 99
PARTE TERZA. — *Trasgressioni esposte per indice alfabetico* . . . . . » 101
PARTE QUARTA. — *Formulario per i processi verbali* . . . . . » 163
Modelli di processi verbali della I. e R. Gendarmeria, quando esercita attribuzioni di Polizia Giudiziaria . . . . » 165
1. *Processo verbale del ricevimento di una denunzia o querela a voce* . . . . . » 167
2. *Processo verbale del ricevimento di una denunzia o querela scritta* . . . . . » 169
3. *Processo verbale del ricevimento di una denunzia di una Guardia di Polizia Municipale* . . . . . » 171
4. *Processo verbale di una perquisizione domiciliare.* . . » 173
5. *Processo verbale in caso di flagranza di un delitto di competenza della Corte Regia* . . . . . » 175
6 e 7. *Processi verbali per verificare in caso di flagranza una trasgressione punita di pena pecuniaria* . . . . » 181
Modelli di processi verbali, rapporti, denunzie e avvisi della I. e R. Gendarmeria nell'esercizio delle sue attribuzioni di Pubblica Forza. . . . . . » 189
1. *Processo verbale di un arresto operato nel caso di flagrante delitto, punito con pena afflittiva* . . . . . » 191
2. *Rapporto di un arresto operato nel caso di flagrante delitto, punito di pena afflittiva* . . . . . » 195
3. *Denunzia di un delitto, di cui sia ignoto l'autore* . . » 197
4. *Denunzia di un delitto, di cui si conosce l'autore* . . » 198

Digitized by Google

5. *Avviso del delitto al R. Procuratore* . . . . . Pag. 199
6. *Processo verbale della esecuzione di un mandato di accompagnamento o di arresto*. . . . . » 201
7. *Processo verbale della esecuzione di un arresto, quando siavi stata resistenza* . . . . . » 203
8. *Processo verbale della esecuzione di un arresto, quando l'arrestando siasi dato alla fuga* . . . . . » 204
9. *Processo verbale da compilarsi, quando un mandato di arresto o di accompagnamento non si è potuto eseguire* . » 205
10. *Processo verbale dell'arresto di un disertore* . . . . » 206
11 e 12. *Processi verbali in caso di attruppamento* . . . » 208
13. *Processo verbale da compilarsi, quando la Gendarmeria sia attaccata con vie di fatto nell'esercizio delle sue funzioni* . . . . . » 211
14. *Processo verbale in caso di infortunio* . . . . . » 213
Modelli di processi verbali per le esecuzioni civili . . . » 215
1. 2. 3. *Processi verbali per l'arresto dei debitori civili* . » 217
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. *Processi verbali per la esecuzione dei gravamenti* . . . . . » 220
11. *Processo verbale di uno sfratto* . . . . . » 228
12 e 13. *Processi verbali da compilarsi, quando i debitori domandano l'aspettatura*. . . . . » 230
Istruzioni per le Reali Guardie di Finanza e per le Guardie di Polizia Municipale, rispetto alle loro attinenze con l'Autorità Giudiziaria . . » 233
Delle Reali Guardie di Finanza . . . . . » 235
Delle Guardie di Polizia Municipale . . . . . » 241

2511452 D

Digitized by Google

B.N.C. - FIRENZE
B.7.4.216